

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 dicembre 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1999, n. 3.

**Variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Cavalese e di Tesero** ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999, n. 4.

**Informatizzazione del Libro fondiario** ..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999, n. 5.

**Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano** ..... Pag. 8

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1999, n. 21.

**Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Società di mutuo soccorso.**  
Pag. 9

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1999, n. 22.

**Disposizioni in materia di istruzione e cultura** ..... Pag. 10

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1999, n. 15.

**Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1998** ..... Pag. 12

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1999, n. 16.

**Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1999** ..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1999, n. 17.

**Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1999, applicazione dell'avanzo finanziario dell'esercizio 1998, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta)** ..... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1999, n. 18.

**Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59** ..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1999, n. 19.

**Concessione di contributo all'ente ecclesiastico «Canonici Regolari Lateranensi - Prevostura di Verrès» per ricerche, classificazione, schedatura, esposizione e pubblicazione del fondo librario della biblioteca** ..... Pag. 24

**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1999, n. 24.

Modifiche della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 «Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato» . . . Pag. 25

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1999, n. 25.

Sottoscrizione di nuove azioni della Texilla S.p.a . . . Pag. 30

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13.

Norme in materia di spettacolo . . . . . Pag. 31

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14.

Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 . . . Pag. 33

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1999, n. 15.

Interventi urgenti per la prevenzione dei danni alla frutticoltura prodotti da Sharka . . . . . Pag. 39

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1999, n. 16.

Attivazione dell'Agenzia Emilia-Romagna lavoro. Attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 . . . . . Pag. 39

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1999, n. 17.

Proroga dei consigli di amministrazione e dei collegi dei sindaci degli Istituti autonomi case popolari . . . . . Pag. 40

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente «ARPA» dell'Emilia-Romagna) . . . . . Pag. 40

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 19.

Definizione del calendario venatorio regionale per la stagione 1999/2000 . . . . . Pag. 41

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 20.

Realizzazione dei programmi comunitari. Norme e finanziamenti regionali per il pieno utilizzo dei fondi . . . . . Pag. 44

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 21.

Realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra il porto fluviale dell'Emilia centrale in località Pieve Saliceto e la Cispadana . . . . . Pag. 46

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 22.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al programma operativo integrato nel quadro della iniziativa comunitaria pesca . . . . . Pag. 46

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 23.

Proroga degli organi amministrativi dei consorzi di bonifica . . . . . Pag. 47

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 24.

Riordino delle sanzioni in materia di tributi regionali e disposizioni tributarie diverse . . . . . Pag. 47

**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1999, n. 41.

Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette (controdeduzioni alle osservazioni del Governo). . . . . Pag. 49

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1999, n. 42.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 maggio 1999, n. 27 «Attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381, contenente il regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana» . . . . . Pag. 49

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1999, n. 43.

Integrazione alla legge regionale 10 dicembre 1993, n. 71 recante norme sullo scioglimento e liquidazione del Consorzio fra gli Istituti autonomi per le case popolari della Regione. . . . . Pag. 50

**REGIONE UMBRIA**

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1999, n. 21.

Autorizzazione all'acquisto dell'immobile denominato «Il Broletto» in comune di Perugia . . . . . Pag. 50

**LEGGE REGIONALE 16 luglio 1999, n. 22.**

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio . . . . . Pag. 51**

**REGIONE PUGLIA****LEGGE REGIONALE 30 giugno 1999, n. 20.**

**Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici . . . . . Pag. 52**

**LEGGE REGIONALE 6 luglio 1999, n. 21.**

**Nuove norme per l'utilizzazione degli impianti sportivi di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 32 . . . . . Pag. 55**

**REGIONE SARDEGNA****LEGGE REGIONALE 9 giugno 1999, n. 23.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativa a norme in materia di bilancio e contabilità della Regione, e successive modifiche . . . . . Pag. 56**

**LEGGE REGIONALE 9 giugno 1999, n. 24.**

**Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione . . . . . Pag. 60**

**LEGGE REGIONALE 10 giugno 1999, n. 25.**

**Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 10 (Bandiera della Regione) . . . . . Pag. 63**

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1999, n. 3.

**Variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Cavalese e di Tesero.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 29 giugno 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le circoscrizioni territoriali dei comuni di Cavalese e di Tesero sono modificate secondo le risultanze di cui alla allegata cartografia, accertato che si tratta di territorio nel quale non si trovano insediamenti umani permanenti e si sono verificate le condizioni previste dall'art. 2 della legge regionale 18 febbraio 1978, n. 5.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge si procederà alla rideterminazione dei confini tra i due comuni di Cavalese e di Tesero sulla base della allegata cartografia.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 21 giugno 1999

COGO

Visto: *Il commissario del governo per la provincia di Trento* C. RICCI  
(Omissis).

99R0770

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999, n. 4.

**Informatizzazione del Libro fondiario.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 17 agosto 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Informatizzazione del Libro fondiario*

1. L'introduzione nel vigente ordinamento del Libro fondiario del sistema informatico e la sua gestione sono regolati dalla presente legge e dal regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della giunta regionale entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Ove non sia diversamente disposto nelle sezioni seconda, terza e quarta vale la normativa vigente.

Art. 2.

*Banca dati delle iscrizioni*

1. La tenuta del libro maestro avviene con il caricamento delle iscrizioni nella banca dati da collegare con l'elenco delle particelle del catasto fondiario.

2. I tipi di coltura ed il numero del foglio di mappa delle particelle, nonché i nomi delle località ed i nomi volgari, ad eccezione dei nomi dei masi chiusi, non vanno gestiti come iscrizioni tavolari. A seguito della informatizzazione del Libro fondiario l'elenco delle particelle del catasto va collegato con il libro maestro del Libro fondiario e le iscrizioni del catasto fondiario relative a tipo di coltura, numero di mappa, redditi e superficie vanno riprodotte congiuntamente alle iscrizioni del libro maestro.

3. Le planimetrie indicate nell'art. 10 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 allegate a domande tavolari presentate dopo l'apertura del Libro fondiario convertito vengono conservate in una raccolta apposita delle planimetrie delle case materialmente divise, distinta dal libro maestro. La stessa costituisce elemento integrante del foglio di consistenza. Le planimetrie rilevanti per lo stato tavolare in vigore al momento della conversione del Libro fondiario e contenute nel libro maestro rispettivamente nella raccolta documenti rimangono conservate nel libro maestro rispettivamente nella raccolta documenti; una copia delle stesse, autenticata dal commissario, viene annessa alla raccolta delle planimetrie delle case materialmente divise. Le planimetrie contenute nella preesistente raccolta delle planimetrie vengono inserite nella nuova raccolta delle planimetrie.

Art. 3.

*Domande ed indicazioni necessarie*

1. La giunta regionale può approvare con regolamento i formulari ufficiali per la predisposizione di domande tavolari.

2. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, nelle domande tavolari, nei relativi decreti ed iscrizioni tavolari i proprietari ed altri titolari di diritti reali devono essere indicati con il nome, cognome, luogo e data di nascita, rispettivamente con la denominazione e la sede sociale, nonché con il numero di codice fiscale rispettivamente di partita IVA.

3. I dati dei soggetti che siano indicati nelle partite tavolari con la sola paternità o in genere con dati anagrafici o denominazione incompleti o errati, sono integrati rispettivamente rettificati d'ufficio e, ove ne siano privi, con il numero del codice fiscale oppure della partita IVA, sulla base della documentazione prodotta in sede di domanda tavolare.

Art. 4.

*Consultazione del Libro fondiario mediante collegamento a distanza con la banca dati delle iscrizioni*

1. La giunta regionale può concedere con provvedimento amministrativo l'accesso alle iscrizioni del libro maestro e agli elenchi sussidiari della banca dati delle iscrizioni stesse con un sistema di elaborazione dati informatico.

2. La giunta regionale fissa con regolamento le regole tecniche necessarie per l'accesso di cui al comma 1 ed i limiti della consultazione. Le modalità per il rilascio in sede di terminale di copie autentiche da parte dei comuni, dei notai e degli altri pubblici uffici abilitati, così come l'ammontare dei diritti da riscuotere, saranno fissate con il regolamento.

CAPO II

STRUTTURA DEL LIBRO FONDIARIO INFORMATIZZATO

Art. 5.

*Struttura*

1. Ogni partita tavolare può comprendere uno o più corpi tavolari.

2. Ogni partita tavolare contenente una particella divisa in porzioni materiali può comprendere un solo corpo tavolare, consistente della sola particella materialmente divisa.

3. Ogni partita del diritto di superficie deve contenere al sensi dell'art. 2 del decreto del presidente della giunta regionale 13 ottobre 1983, n. 6/L la particella edificiale costituente la proprietà superficaria.

#### Art. 6.

##### *Piombo*

1. Contemporaneamente alla iscrizione della domanda nel giornale tavolare, va annotato nella testata delle partite tavolari indicate nelle domande, unitamente all'anno, il numero di giornale tavolare attribuito alla domanda, quale «piombo provvisorio».

2. Eseguito il controllo dello stato tavolare, nella testata della partita nella quale deve essere eseguita una iscrizione va annotato, unitamente all'anno, il numero di giornale tavolare attribuito alla domanda, quale «piombo definitivo».

#### Art. 7.

##### *Identificazione delle iscrizioni*

1. All'atto del caricamento è assegnata alla iscrizione, mediante elaborazione informatica, una numerazione autonoma per ogni numero di giornale tavolare a prescindere dalla partita tavolare nella quale viene iscritta; tale numerazione identifica, assieme al numero di giornale tavolare ed alla data, l'iscrizione.

2. La numerazione rimane invariata sia nel caso di una successiva modifica dell'iscrizione nel libro maestro sia nel caso di trasferimento dell'iscrizione nell'archivio delle iscrizioni cancellate.

3. Ad avvenuta esecuzione delle iscrizioni previste nel decreto tavolare, la numerazione progressiva ad esse assegnata non può essere variata, se non a seguito di un decreto tavolare.

#### Art. 8.

##### *Ordine delle iscrizioni*

1. Ad eccezione del foglio B le iscrizioni del libro maestro sono evidenziate progressivamente con il numero del giornale tavolare e data, ai sensi dell'art. 29 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

2. Le iscrizioni che fanno riferimento ad iscrizioni precedenti o che comportano una loro modifica, possono essere caricate, in deroga all'ordine normale per numero giornale tavolare e relativa data, come connesse all'iscrizione cui si riferiscono. Le iscrizioni connesse vengono evidenziate a loro volta in ordine di numero giornale tavolare e data come previsto dal comma 1.

3. Ulteriori iscrizioni, per le quali si rende necessario il caricamento in deroga all'ordine previsto nel comma 1, devono essere fissate con regolamento.

#### Art. 9.

##### *Contenuto delle iscrizioni*

1. Nelle iscrizioni tavolari il titolo di acquisto di un diritto va evidenziato con la sua data e qualifica. A tale fine sarà predisposto un indice delle denominazioni da usare in sede di caricamento. In caso di più date nel titolo viene indicata l'ultima.

2. Nei libri maestri della provincia di Bolzano le iscrizioni sono da memorizzare in doppio originale in lingua italiana e tedesca ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

#### Art. 10.

##### *Ultimo numero del giornale titolare*

1. Con la prima iscrizione nel Libro fondiario informatizzato, va evidenziato nella testata della rispettiva partita tavolare il relativo numero di giornale tavolare, quale ultimo piombo effettuato. Questa evidenza viene modificata contemporaneamente con la cancellazione del piombo di cui al comma 1 dell'art. 15.

#### Art. 11.

##### *Rettifica di errori*

1. Per gli errori commessi in fase di caricamento di un'iscrizione, si procede in analogia al disposto dell'art. 104 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

#### Art. 12.

##### *Elenchi*

1. Ogni ufficio tavolare tiene un elenco giornaliero delle domande presentate.

2. Per ciascuna domanda viene altresì tenuto un elenco cronologico delle operazioni eseguite automaticamente sulla banca dati.

3. La consultazione degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 è regolata dal decreto del Presidente della giunta regionale 22 agosto 1991, n. 12/L.

#### Art. 13.

##### *comunicazione all'ufficio del catasto*

1. La notifica del decreto tavolare all'ufficio del catasto nel caso di intavolazione di diritti di proprietà di cui al numero 6 dell'art. 123 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, si intende effettuata con la variazione della banca dati delle iscrizioni, la quale è collegata all'elenco delle particelle di cui all'art. 2.

#### Art. 14.

##### *Archivio delle iscrizioni cancellate*

1. Per ogni libro maestro è predisposto un archivio delle iscrizioni cancellate; questo è equiparato al libro maestro.

2. In caso di trasporto di una iscrizione parzialmente cancellata la stessa viene sostituita nel libro maestro con altra iscrizione riportante solo la parte ancora in vigore.

3. Iscrizioni irrilevanti per la riproduzione dello stato tavolare attuale vanno trasferite d'ufficio nell'archivio delle iscrizioni cancellate.

4. In fase di primo caricamento, le iscrizioni aventi per oggetto incorporazioni di particelle oppure di parti di particelle inserite in partite tavolari intestate ad enti pubblici sono da omettere.

#### Art. 15.

##### *Esecuzione*

1. Una proposta di iscrizione nel Libro fondiario in via provvisoria è fatta a soli fini interni senza intervento del giudice tavolare. Il relativo piombo va cancellato in sede di esecuzione del provvedimento del giudice tavolare che dispone l'iscrizione.

2. Per il trasferimento di iscrizioni nell'archivio delle iscrizioni cancellate si applica in via analogica il comma 1.

3. La procedura per il ritiro delle istanze tavolari, ove non sia ancora intervenuta una pronuncia sulle stesse, viene fissata con regolamento.

#### CAPO III

### CONSULTAZIONE DEL LIBRO FONDIARIO PRESSO GLI UFFICI

#### Art. 16.

##### *Copie del libro maestro e consultazione presso gli uffici*

1. Le copie del libro maestro e dell'archivio delle iscrizioni cancellate tengono luogo degli estratti tavolari.

2. Le visure del libro maestro, dell'archivio delle iscrizioni cancellate e degli indici di cui all'art. 17 avvengono di regola mediante il rilascio di copie. A richiesta, gli addetti all'ufficio forniscono comunque brevi chiarimenti riguardanti iscrizioni nel libro maestro e negli indici di cui all'art. 17; in alternativa può essere concessa la visura mediante terminale video.

3. La visura e il rilascio di copie sono consentiti anche per libri maestri ed archivi delle iscrizioni cancellate tenuti da altri uffici tavolari.

4. La copia tavolare riproduce la singola partita tavolare. Essa può essere di due tipi:

a) attuale, completa oppure parziale, riportante le iscrizioni relative allo stato tavolare attuale per tutti oppure per singoli proprietari, per tutto o per parte del corpo tavolare;

b) storica, con tutte le iscrizioni, comprese quelle cancellate.

5. La copia tavolare fa fede dello stato tavolare alla data e per l'ora riportata sul documento.

6. La sottoscrizione ed il sigillo d'ufficio; apposti in calce alla copia, fanno fede che essa è stata ottenuta con procedimento elettronico, sulla base del contenuto della banca dati del Libro fondiario.

7. Non vengono rilasciati aggiornamenti di copie tavolari.

#### Art. 17.

##### *Indici di ricerca*

1. Sono tenuti, mediante elaborazione informatica delle iscrizioni di ciascun libro maestro, un indice dei soggetti titolari di diritti reali, distinto secondo i singoli diritti reali e un indice reale contenente le particelle edificiali e fondiarie, nonché le porzioni materiali.

2. L'indice dei proprietari e l'indice reale sono pubblici; sulle relative risultanze possono essere rilasciate certificazioni.

3. La ricerca per accedervi avviene, per l'indice dei titolari, attraverso i dati identificativi del soggetto o il suo numero di codice fiscale e per l'indice reale attraverso il numero di particella catastale e di partita tavolare.

#### CAPO IV

### TRASPOSIZIONE DEI DATI SU SUPPORTO MAGNETICO

#### *Sezione I*

##### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 18.

##### *Procedura*

1. Le operazioni per il caricamento delle iscrizioni dei libri maestri nella banca dati di cui all'art. 2 avvengono distintamente per comune catastale.

2. La determinazione dell'ufficio del Libro fondiario da informatizzare spetta alla giunta regionale che, sentita la Ripartizione del Libro fondiario e del Catasto, fissa la data di inizio dei lavori e nomina l'apposita commissione.

#### Art. 19.

##### *La commissione di informatizzazione*

1. Le Commissioni di informatizzazione vengono nominate dalla giunta regionale e sono composte da un adeguato numero di esperti con particolari conoscenze in materia tavolare, scelti tra i conservatori del Libro fondiario e gli aiutanti tavolari, nonché da esperti di cui al comma 2 e da agenti amministrativi.

2. Se particolari esigenze lo richiedono, possono far parte delle Commissioni anche estranei all'Amministrazione, purché esperti in materia.

3. L'attività delle Commissioni, nominate ai sensi dell'art. 18 per i singoli uffici del Libro fondiario, viene coordinata dagli Ispettori provinciali del Libro fondiario territorialmente competenti.

4. A questo fine, per dirimere questioni di sostanziale interesse per ciascuna provincia, oppure ai fini del coordinamento fra le due province, spetta agli Ispettori, anche su richiesta dei commissari, di pronunciarsi in merito e diramare le opportune direttive, avvalendosi, se del caso, di esperti tavolari, da nominare dalla giunta regionale. Le Commissioni di informatizzazione sono tenute ad adeguarsi.

#### Art. 20.

##### *Organi*

1. Ogni commissione è diretta da un commissario scelto dalla giunta regionale tra i componenti della commissione che abbiano la qualifica di conservatore del ruolo direttivo del servizio del Libro fondiario con diploma di laurea in giurisprudenza e almeno cinque anni di servizio effettivo, oppure che abbiano la qualifica di conservatore del ruolo direttivo del servizio del Libro fondiario con almeno dieci anni di servizio effettivo, oppure che siano esperti in materia anche estranei all'amministrazione. Gli Ispettori provinciali del Libro fondiario possono rivestire la carica di commissario.

2. Il commissario è pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di segretario della commissione vengono svolte da uno dei componenti della commissione con la qualifica di aiutante tavolare.

#### *Sezione II*

##### OPERAZIONI PRELIMINARI

#### Art. 21.

##### *Avviso*

1. L'inizio dei lavori, come fissato dalla giunta regionale, viene reso noto dal commissario mediante avviso da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione e da tenere esposto per la durata dei lavori all'albo della Pretura, a quello del comune al quale appartiene il comune catastale oggetto del caricamento e a quello dell'ufficio tavolare e catastale competente per distretto.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione della sede della commissione.

3. Oltre alla pubblicazione dell'avviso si avrà cura di sensibilizzare, nel modo più opportuno, la popolazione sull'importanza della procedura di informatizzazione.

#### Art. 22.

##### *Lavori di caricamento*

1. Con l'inizio del caricamento dei dati su supporto magnetico può essere disposto il trasferimento del libro maestro in locali diversi da quelli dell'ufficio del libro fondiario.

2. Le iscrizioni effettuate nel libro maestro tradizionale durante il periodo di caricamento vanno riprodotte anche in quello informatizzato.

#### *Sezione III*

##### DELL'OGGETTO E SVOLGIMENTO DEI LAVORI

#### Art. 23.

##### *Caricamento*

1. In fase di informatizzazione le iscrizioni contenute nel libro maestro vanno caricate nella banca dati delle iscrizioni nei limiti e nel tenore conseguente alla nuova gestione del libro maestro nel sistema di elaborazione informatica dei dati. Il caricamento avviene secondo le disposizioni del regolamento di caricamento da emanarsi dalla giunta regionale.

2. Non vanno caricate le seguenti iscrizioni tavolari:

a) iscrizioni gravanti gli immobili oppure il corpo tavolare che riproducono uno stato tavolare inesatto a causa della mancata disposizione nel decreto tavolare del trasporto di una iscrizione rispettivamente a causa di un analogo errore di trasporto nella esecuzione del decreto tavolare; permangono l'applicabilità dell'art. 104, comma 2 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499;

b) le iscrizioni non più valide oppure prive di oggetto. A questo fine il commissario e la Ripartizione V, Libro fondiario e catasto, devono richiedere a pubblici uffici dichiarazioni oppure documentazioni ai fini suddetti.

3. In fase di informatizzazione le descrizioni di consistenza comprendenti più particelle vengono rielaborate in applicazione del comma 2 dell'art. 5. A tale fine l'ufficio del catasto competente redige, su richiesta del commissario, gli operati tecnici all'uopo occorrenti. In quanto ne possono derivare effetti legali, devono essere sentite le parti. I risultati dell'udienza vengono messi a verbale assieme alle eventuali dichiarazioni di parte.

4. In applicazione del comma 3 dell'art. 5, in fase di informatizzazione le particelle edificiali costituenti la proprietà superficiale vengono iscritte nelle partite del diritto di superficie. A tale fine l'ufficio del catasto competente redige, su richiesta del commissario, gli operati tecnici all'uopo occorrenti.

#### *Sezione IV*

##### DELLA PROCEDURA DI VALIDAZIONE E DI RETTIFICA

#### Art. 24.

##### *Validazione*

1. Completato il progetto del nuovo Libro fondiario con la registrazione nella banca dati delle iscrizioni relative ai libri maestri del comune catastale ed effettuato il controllo di conformità all'art. 23

delle operazioni di caricamento, il commissario ne dà comunicazione alla commissione regionale di revisione istituita presso la Corte d'appello di Trento la quale provvede ad un controllo anche a campione dei libri maestri caricati, onde accertare se la procedura seguita sia conforme alle norme di legge.

2. Ultimato il controllo, la commissione regionale di revisione rimette gli atti all'ufficio tavolare competente.

3. In caso di rilievi la commissione regionale di revisione invita il commissario ad effettuare, entro il termine fissato dalla Corte d'appello, gli aggiornamenti, integrazioni e rettifiche necessarie.

4. Il commissario provvede ad aggiornare il progetto del Libro fondiario fino al giorno della sua entrata in vigore. A tale scopo egli riporta nel libro maestro i piombi delle istanze pervenute all'ufficio tavolare nel periodo in cui il progetto medesimo è rimasto presso la commissione regionale di revisione e le iscrizioni effettuate nello stesso periodo nel libro maestro tradizionale.

5. In caso di assenza di rilievi oppure ultimate le operazioni di cui al commi 3 e 4, la Corte d'appello di Trento, provvede, mediante editto, alla fissazione del giorno a partire dal quale il progetto è da considerarsi come nuovo Libro fondiario automatizzato ed all'avviamento della procedura di rettifica.

6. Nell'editto si indica il comune catastale al quale si riferisce il nuovo Libro fondiario e l'ufficio tavolare presso il quale può prendersi visione del medesimo.

7. L'editto è pubblicato e comunicato nelle forme e nei modi previsti dall'art. 21. Dell'avviso è inviata, a cura del commissario, copia alla Ripartizione del Libro fondiario e del Catasto, alla Corte d'appello, al Commissario del Governo, all'Intendenza di finanza, alle Amministrazioni regionali e provinciali competenti per territorio, al comune interessato, al Genio Civile, al Commissario per gli usi civici, al giudice tutelare del mandamento.

#### Art. 25.

##### *Rettifica*

1. Con l'editto si invitano coloro che ritengono che le iscrizioni caricate al momento dell'entrata in vigore del Libro fondiario convertito non siano state caricate in conformità all'art. 23, a proporre domanda di rettifica. Le domande di rettifica devono indicare esattamente le iscrizioni non conformi all'art. 23 oppure quelle omesse e indicare le partite di provenienza. La rettifica comporta anche il caricamento delle iscrizioni omesse e può essere fatta su richiesta di parte, d'ufficio e anche su semplice segnalazione degli interessati; in quest'ultimo caso il conservatore redige un verbale.

2. L'editto deve inoltre contenere l'indicazione dell'ufficio tavolare al quale devono essere presentate le domande di rettifica.

3. Qualora la rettifica pregiudichi diritti di terzi iscritti in base ad un negozio giuridico successivamente alla informatizzazione del Libro fondiario, essa è ammissibile soltanto se la relativa richiesta viene presentata all'ufficio del Libro fondiario entro centottanta giorni dall'apertura del Libro fondiario informatizzato oppure se la rettifica viene effettuata d'ufficio entro lo stesso termine.

#### Art. 26.

##### *Trattazione delle domande di rettifica*

1. Sulle domande di rettifica, presentate ai sensi dell'art. 25, il giudice tavolare decide sulla base di un confronto fra le iscrizioni contenute nei libri maestri posti fuori uso e nei libri maestri meccanizzati.

2. Il decreto del giudice tavolare costituisce titolo per la corrispondente iscrizione nel Libro fondiario informatizzato.

#### Sezione V

##### PROCEDURA SUCCESSIVA

#### Art. 27.

##### *Trattazione delle domande tavolari*

1. Per gli atti inevasi al momento dell'entrata in vigore del Libro fondiario informatizzato, nonché per quelli pervenuti durante il periodo di cui al comma 3 dell'art. 25, si provvede ad una verifica con lo stato tavolare del libro maestro cartaceo. All'occorrenza si procede alla rettifica ai sensi dell'art. 25.

2. Le iscrizioni relative alle domande tavolari non ancora evase alla data dell'entrata in vigore del Libro fondiario informatizzato, vengono eseguite direttamente nel nuovo Libro fondiario.

3. Per il Libro fondiario di un comune catastale informatizzato il giudice tavolare dispone d'ufficio, con decreto, la rettifica di quelle iscrizioni, che per effetto della successiva entrata in vigore del Libro fondiario informatizzato di altro comune catastale, devono essere nuovamente elaborate per il necessario allineamento con la struttura della base dati. Questo vale in particolare per le iscrizioni di servitù, di ipoteche simultanee e di proprietà congiunta con la proprietà di altro corpo tavolare. Se la rettifica può importare qualche effetto legale, il giudice tavolare deve sentire le parti.

#### Art. 28.

##### *Libri maestri posti fuori uso*

1. I libri maestri caricati e posti fuori uso in seguito alla trasposizione dei dati su supporto magnetico e gli atti relativi alle operazioni per la formazione del Libro fondiario informatizzato sono conservati presso l'ufficio tavolare competente.

#### CAPO V

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 29.

##### *Diritti*

1. Entro il termine di centottanta giorni dall'apertura del Libro fondiario informatizzato le copie non autenticate del Libro fondiario informatizzato e gli estratti tavolari e le copie del libro maestro vigente prima della informatizzazione sono esenti da diritti tavolari.

#### Art. 30.

##### *Indennità*

1. In considerazione dei compiti svolti dai commissari di cui all'art. 20, comma 1, ed al rilevante grado di responsabilità connesso con detti compiti, è istituita una indennità da attribuire agli stessi, il cui ammontare è stabilito dalla contrattazione collettiva ed è proporzionato alla effettiva quantità di lavoro svolto ed alla qualità della stessa. Detta indennità può essere cumulata con l'indennità di direzione eventualmente già attribuita.

2. La misura dei compensi spettanti agli esperti esterni all'Amministrazione regionale di cui al comma 2 dell'art. 19 è stabilita con deliberazione della giunta regionale.

3. L'amministrazione stipula polizze assicurative per il personale per rischi da responsabilità civile verso terzi, nonché per qualsiasi altro rischio connesso alle mansioni previste dalla presente legge, ivi comprese eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

#### Art. 31.

##### *Norma finanziaria*

1. Per le finalità di cui all'art. 30 è previsto un onere di lire 175 milioni, in ragione d'anno, a decorrere dal 1999 e fino al 2005.

2. Alla spesa di lire 175 milioni, gravante sull'esercizio 1999, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo globale iscritto al capitolo 670 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 7 e nei limiti previsti dall'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

#### Art. 32.

##### *Abrogazione di norma*

1. L'articolo 21-ter della legge regionale 8 maggio 1982, n. 6, introdotto dall'art. 3 della legge regionale 16 maggio 1991, n. 12, è abrogato.

## Art. 33.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 14 agosto 1999

*Il vicepresidente delegato: GRANDI*

Visto: p. *Il Commissario del Governo per la provincia di Trento il vice prefetto vicario: JUNI*

99R0771

## LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999, n. 5.

**Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 17 agosto 1999*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Attribuzioni e compiti dei Consigli camerali in materia di organizzazione e di personale*

1. I Consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, definiscono, previo esame con le organizzazioni sindacali del personale camerale, i principi fondamentali dell'organizzazione, le strutture organizzative, le modalità di preposizione alle medesime, la dotazione organica complessiva, nell'ambito della dotazione complessiva le dotazioni organiche per le singole qualifiche.

2. Le materie demandate dalla legge regionale a regolamenti sono disciplinate con provvedimento dei Consigli camerali, sentite le rappresentanze sindacali del rispettivo personale camerale.

## Art. 2.

*Inquadramento di personale comandato*

1. Il personale di ruolo dipendente dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dai Consigli delle medesime province e dalla Regione o da altri enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso le Camere di commercio in posizione di comando, può previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza essere inquadrato, a domanda, nel ruolo unico del personale camerale, secondo le modalità di cui all'art. 10 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22.

## Art. 3.

*Finanziamento delle Camere*

1. Al fine di assicurare alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano i necessari mezzi finanziari per l'espletamento delle funzioni amministrative, la Regione Trentino-Alto Adige interviene con un finanziamento annuale.

2. Tale finanziamento è previsto nella misura del 20 per cento dell'ammontare del diritto camerale accertato nell'esercizio precedente.

3. A favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano tale finanziamento è aumentato del 30 per cento del diritto camerale accertato nell'esercizio precedente, per fronteggiare le maggior spese derivanti dall'osservanza delle disposizioni in materia di bilinguismo.

## Art. 4.

*Contabilità delle Camere*

1. L'articolo 23 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Contabilità delle Camere*). — 1. Alla gestione del bilancio e all'amministrazione del patrimonio, nonché alla stipula e gestione dei contratti camerali si applicano le norme contenute nel decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287. L'adeguamento delle nuove norme dovrà avvenire entro il 1° gennaio 2001.

2. Alle Camere di commercio è, comunque, riservata la facoltà di gestire il bilancio uniformandosi ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale previsti dal codice civile.

3. Per il perseguimento di finalità di pubblico interesse la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano può cedere alla provincia autonoma di Bolzano Alto Adige, tramite trattativa privata, l'immobile ove si trova la propria sede centrale di Bolzano.

4. Il corrispettivo della compravendita non dovrà, peraltro, essere inferiore al valore corrente del mercato immobiliare locale.»

## Art. 5.

*Copertura finanziaria*

1. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 2, è previsto un onere complessivo di L. 4.465.800.000 di cui L. 2.220.800.000 a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e L. 2.245.000.000 a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.

2. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 3, è previsto un onere di L. 3.367.500.000.

3. Alla copertura dell'onere complessivo di L. 7.833.300.000 gravante sull'esercizio 1999 si provvede per L. 4.465.800.000 mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio e per L. 3.367.500.000 mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto nel capitolo 2300 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio.

4. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 7 e nei limiti previsti dall'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante «Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 14 agosto 1999

*Il vicepresidente delegato: GRANDI*

Visto: p. *Il Commissario del Governo per la provincia di Trento il vice prefetto vicario: JUNI*

99R0772

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1999, n. 21.

**Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Società di mutuo soccorso.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 14 luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione riconosce il particolare moto delle Società di mutuo soccorso, costituite senza fini di lucro nel territorio regionale, per la promozione culturale, civile e sociale delle comunità locali.

2. A tal fine, la Regione valorizza la funzione sociale e di servizio perseguita dalle stesse, favorendo la diffusione delle attività di tali organismi nell'assistenza, nella promozione culturale e nella protezione sociale integrativa e tutelando il loro patrimonio storico-culturale.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 è assicurato il sostegno al funzionamento delle Società di mutuo soccorso, nonché alla collaborazione nelle attività tra le stesse, singole o associate, con i comuni e i le altre istituzioni pubbliche, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

Art. 2.

*Riconoscimento di interesse locale*

1. Per assicurare la tutela e la conservazione del patrimonio storico e culturale delle Società di mutuo soccorso, la Regione riconosce agli archivi delle Società stesse la qualifica di «interesse locale».

2. Per diffondere la conoscenza di tale patrimonio storico-culturale, la giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e cultura, promuove un preliminare censimento di tutti i beni culturali appartenenti alle Società di mutuo soccorso nel territorio regionale.

Art. 3.

*Attribuzione di funzioni*

1. Le funzioni di cui all'art. 1 sono esercitate dalle province competenti per territorio.

2. Annualmente la Regione trasferisce alle Province le risorse finanziarie disponibili per gli interventi di cui all'art. 4 in relazione al numero delle Società di mutuo soccorso in attività, sentito il parere del coordinamento di cui all'art. 7.

Art. 4.

*Interventi*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, le province sono autorizzate a concedere contributi per:

a) la conservazione ed il restauro del materiale storico e documentario;

b) l'istituzione di premi di studio finalizzati alla ricerca ed all'approfondimento sulle origini e sulle attività delle Società di mutuo soccorso;

c) iniziative e programmi per l'aggiornamento e la nuova realizzazione delle finalità di mutuo soccorso, anche nella prospettiva della mutualità e previdenza integrative;

d) convenzioni con le istituzioni locali per la gestione di iniziative e servizi nell'area sociale, formativa e ricreativa;

e) iniziative e programmi per la diffusione dei valori della mutualità nelle comunità locali ed in particolare nelle scuole e per le giovani generazioni;

f) interventi su edifici di proprietà per l'ammodernamento, il rinnovo e la sostituzione di impianti e per l'adeguamento alle normative di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche.

2. Le iniziative ed i programmi di cui al comma 1 devono essere finalizzati comunque al raggiungimento degli scopi sociali previsti negli statuti delle Società di mutuo soccorso.

3. I programmi e le iniziative di cui al comma 1, lettere a), d) ed e), possono comprendere anche l'acquisto e la manutenzione straordinaria di attrezzature.

4. I contributi di cui al comma 1, lettera f), sono concessi in conto capitale nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

5. Le Società di mutuo soccorso, per le attività diverse da quelle indicate al comma 1, possono accedere ai contributi previsti dalla vigente legislazione regionale di settore con le procedure e modalità dalla stessa previste.

Art. 5.

*Presentazione delle domande di contributo*

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 4, le Società di mutuo soccorso devono presentare entro il 28 febbraio di ciascun anno domanda alla provincia competente per territorio, corredata della seguente documentazione:

a) per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c) ed e), il programma annuale di massima ed il preventivo di spesa;

b) per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), la relazione descrittiva dell'iniziativa, il preventivo di spesa, la copia della convenzione con l'istituzione locale, anche di durata pluriennale, riguardante una o più Società di mutuo soccorso;

c) per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), un progetto preliminare delle opere da realizzare.

Art. 6.

*Concessione dei contributi*

1. Le province determinano preliminarmente i criteri, le priorità e le modalità di concessione dei contributi.

2. Le province formulano annualmente un riparto dei contributi ed esercitano il controllo sulla realizzazione dei programmi e sull'utilizzo dei finanziamenti.

3. Per la redazione dei rendiconti trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

Art. 7.

*Istituzione del coordinamento regionale delle Società di mutuo soccorso*

1. Per promuovere l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 ed assicurare una collaborazione ed un collegamento costante con gli enti pubblici operanti nel territorio regionale, è istituito un coordinamento tra le Società di mutuo soccorso, composto da un rappresentante per ciascuna provincia eletto dalle Società stesse.

2. Il coordinamento designa un referente regionale che resta in carica per due anni e può essere riconfermato; individua altresì la sede del coordinamento stesso.

3. Alle riunioni del coordinamento possono essere invitati, di volta in volta, i rappresentanti di enti, istituzioni ed associazioni.

4. Il coordinamento, d'intesa con le province competenti per territorio, individua annualmente una quota delle risorse disponibili, non superiore al 10 per cento dell'ammontare delle stesse, la cui utilizzazione deve avvenire secondo le indicazioni del coordinamento stesso anche per spese relative al suo funzionamento.

5. Il coordinamento esprime altresì, annualmente, su richiesta della competente Direzione regionale ed entro trenta giorni dalla stessa, il parere di cui all'art. 3, comma 2.

#### Art. 8.

##### *Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'art. 5.

#### Art. 9.

##### *Norme finanziarie*

1. Per le finalità previste dall'art. 2, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5228 (1.1.142.2.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 22 - programma 0.16.2 - spese correnti - Categoria 1.4 - Sezione VI - con la denominazione (Spese per il censimento nel territorio regionale del patrimonio storico-culturale delle Società di mutuo soccorso) e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.

2. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 3, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999, a carico del capitolo 5300 (1.1.153.5.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VI - con la denominazione «Trasferimenti alle province per la valorizzazione della funzione sociale e di servizio e per la tutela del patrimonio storico-culturale delle Società di mutuo soccorso» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5300 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

3. All'onere complessivo di lire 400 milioni per l'anno 1999, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

#### Art. 10.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 luglio 1999

ANTONIONE

99R0676

## LEGGE REGIONALE 12 luglio 1999, n. 22.

### Disposizioni in materia di istruzione e cultura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 14 luglio 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Modifica all'art. 36 della legge regionale n. 4/1992, concernente l'Associazione Internazionale dell'Operetta*

1. All'articolo 6, comma 56, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, le parole «commi da 2 a 20» sono sostituite dalle parole «commi da 2 a 16».

2. All'articolo 36, comma 17, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, sono aggiunte, in fine, le parole «e a sostenerne l'attività di spettacolo nella regione».

3. In relazione a quanto disposto dal comma 2, alla denominazione del capitolo 5304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, in fine, sono aggiunte le parole «e a sostegno dell'attività di spettacolo nella regione».

#### Art. 2.

*Modifiche a norme in materia di diritto allo studio*

1. L'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Tipologia degli interventi*). — 1. Ai destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono concessi assegni di studio nei limiti ed alle condizioni previste dai successivi commi.

2. La misura massima degli assegni è fissata annualmente con deliberazione della giunta regionale, in un importo differenziato per le scuole dell'obbligo e per la scuola secondaria superiore, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza. In nessun caso l'importo dell'assegno concesso può essere superiore all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

3. Gli assegni sono concessi fino alla misura di cui al comma 2 ai richiedenti che fruiscono di un reddito complessivo imponibile dichiarato agli effetti dell'IRPEF non superiore a lire 50 milioni. Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare del richiedente, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della scadenza di presentazione della domanda di concessione dell'assegno. Ai fini della determinazione dell'importo del reddito complessivo, come definito ai sensi del presente comma, per ogni componente del nucleo familiare che non percepisce alcun reddito si applica una riduzione pari a lire 5 milioni.

4. La misura massima dell'assegno è ridotta al 75 per cento dell'importo determinato ai sensi del comma 2 per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra lire 50 milioni e lire 75 milioni, e, rispettivamente, al 50 per cento dell'importo medesimo per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra lire 75 milioni e lire 100 milioni.»

2. All'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, il comma 47 è sostituito dal seguente:

«47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle famiglie aventi un reddito imponibile complessivo non superiore a lire 50 milioni, che comprendono al proprio interno studenti iscritti alla scuola secondaria superiore, un contributo, nella misura massima di lire un milione, a sollievo degli oneri sostenuti per spese di trasporto scolastico ed acquisto di testi scolastici.»

3. All'articolo 16 della legge regionale n. 3/1998, il comma 49 è abrogato.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione limitatamente all'anno 1999.

5. Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale n. 14/1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5029 (1.1.162.2.06.04) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica 22 - programma 0.15.1 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione «Assegni di studio agli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie non statali per le spese di iscrizione e di frequenza» e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l'anno 1999.

6. Per le finalità previste dall'art. 16, comma 47, della legge regionale n. 3/1998, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

7. All'onere complessivo di lire 5.500 milioni, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 5 e 6, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9700 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 40 dell'elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti).

#### Art. 3.

*Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 4/1999  
in materia di insegnamento della lingua e della cultura friulana*

1. All'art. 6 della legge regionale n. 4/1999, il comma 80 è sostituito dal seguente:

«80. Per l'anno 1999 le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 78 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il 31 luglio 1999, corredate di una dettagliata relazione illustrativa dei contenuti e delle modalità di svolgimento dell'attività didattica prevista. Per gli esercizi successivi le domande devono essere inviate entro il 15 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.»

#### Art. 4.

*Modifica alla legge regionale n. 55/1990  
in materia di diritto allo studio universitario*

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, è aggiunto il seguente:

«Art. 27-bis (Contributi per attività convittuale). — 1. Per le finalità di cui all'art. 27, gli enti, sulla base delle indicazioni del piano di cui all'art. 19, con particolare riguardo a quelle contenute nel comma 3, lettera a), possono erogare contributi a favore di soggetti privati, operanti nel Friuli-Venezia Giulia, che svolgano attività convittuale a favore di studenti universitari, ove gli stessi posseggano i requisiti previsti dall'art. 28 per la partecipazione alla procedura concorsuale.

2. Ai contributi di cui al comma 1 sono ammessi i soggetti le cui strutture rispondono ai requisiti stabiliti con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario.

3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati tenendo conto del numero degli studenti alloggiati in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 e non possono superare per ciascuno studente un ammontare pari al 50 per cento del costo medio unitario regionale dei servizi abitativi gestiti direttamente dagli Enti.

4. Le modalità per la presentazione delle domande di contributo e per la rendicontazione dei contributi erogati sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).

5. I contributi del presente articolo non sono cumulabili con altri trasferimenti finanziari derivanti dalle eventuali convenzioni stipulate tra gli enti ed i soggetti di cui al comma 1 ai sensi dell'art. 27.

6. Non sono ammessi all'eventuale indennità sostitutiva del servizio abitativo gli studenti che trovano alloggio nelle strutture dei soggetti privati ammessi ai contributi del presente articolo.

7. Per l'applicazione del presente articolo la giunta regionale consulto periodicamente i soggetti di cui al comma 1 o le loro rappresentanze.»

2. Per le finalità dell'art. 27-bis della legge regionale n. 55/1990, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, lo stanziamento autorizzato dal bilancio regionale ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 55/1990, a carico del capitolo 5080, è aumentato di lire 200 milioni per l'anno 1999.

3. In relazione al disposto di cui al comma 2, alla nominazione del capitolo 5080 dello stato di previsioni e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, in fine, sono aggiunte le parole «e la concessione di contributi a soggetti privati che svolgano attività convittuale in favore degli studenti universitari». All'onere di lire 200 milioni per l'anno 1999, derivante dal comma 2, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita ai sensi dei articoli 6 e 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze del 20 gennaio 1999, n. 15.

#### Art. 5.

*Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 11/1969  
in materia di sviluppo dell'istruzione universitaria*

1. L'art. 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall'art. 6, comma 73, della legge regionale n. 4/1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Finanziamenti per lo sviluppo dell'istruzione universitaria nella Regione). — 1. Nel quadro dell'azione tesa a promuovere lo sviluppo dell'istruzione universitaria nella regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, mediante la stipula di apposite convenzioni, il finanziamento di programmi di iniziative didattiche e scientifiche realizzati dalle Università degli studi di Trieste e di Udine e aventi ad oggetto le seguenti iniziative:

a) istituzione di corsi di dottorato e di corrispondenti borse di studio destinate a laureati residenti nel Friuli-Venezia Giulia;

b) attività di formazione professionale superiore che si realizzino con la collaborazione degli ordini professionali della Regione o che si avvalgono dell'apporto di competenze scientifiche e tecnico professionali presenti nel Friuli-Venezia Giulia;

c) altre iniziative didattiche e scientifiche anche finalizzate allo sviluppo dei collegamenti internazionali delle università o al rafforzamento dei poli universitari decentrati sul territorio.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con i consorzi per lo sviluppo degli insegnamenti universitari operanti nei capoluoghi provinciali di Gorizia e di Pordenone.

3. Gli stanziamenti autorizzati annualmente per le finalità di cui al comma 1 sono ripartiti in parti uguali per la copertura delle spese relative alle convenzioni da stipulare con le due università e, rispettivamente, gli stanziamenti autorizzati per le finalità di cui al comma 2

sono ripartiti in parti uguali per la copertura delle spese relative alle convenzioni da stipulare con i due Consorzi provinciali per lo sviluppo degli insegnamenti universitari.»

2. La norma di cui al comma 1 entra in vigore con decorrenza dall'esercizio finanziario 2000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 luglio 1999

ANTONIONE

99R0677

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1999, n. 15.

**Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1998.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 31 del 13 luglio 1999*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Gestione di competenza: entrate*

1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da accensioni di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 1998 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in L. 2.740.349.295.550, delle quali:

Riscosse .....	L. 1.948.973.734.529
Rimaste da riscuotere .....	» 791.375.561.021

Art. 2.

*Gestione di competenza: spese*

1. Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1998 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in L. 2.936.873.092.924, delle quali:

Pagate .....	L. 2.286.362.917.442
Rimaste da pagare .....	» 650.510.175.482

Art. 3.

*Risultato della gestione di competenza*

1. Il risultato di competenza dell'esercizio finanziario 1998 è approvato nell'ammontare negativo di L.196.523.797.374 così riassunto:

Entrate .....	L. 2.740.349.295.550
Spese .....	» 2.936.873.092.924
Risultato della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1998 .....	<u>L. - 196.523.797.374</u>

Art. 4.

*Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario*

1. I residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998 sono approvati in complessive L. 1.289.969.718.321 e riassunti come segue:

Residui attivi iscritti in conto esercizi 1997 e precedenti in carico al 1° gennaio 1998 .....	L. 1.077.125.523.433
Minori accertamenti in conto residui attivi degli esercizi 1997 e precedenti .....	» 2.604.463.121
Differenza .....	L. 1.074.521.060.312
Residui attivi riscossi .....	<u>L. 575.926.903.012</u>
Residui attivi degli anni 1997 e precedenti rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1998 .....	L. 498.594.157.300
Residui attivi accertati in conto esercizio 1998 (art. 1) .....	» 791.375.561.021
Totale residui attivi al 31 dicembre 1998 ..	<u>L. 1.289.969.718.321</u>

Art. 5.

*Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario*

1. I residui passivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998 sono approvati in complessive L. 1.132.051.107.185 e riassunti come segue:

Residui passivi iscritti in conto esercizi 1997 e precedenti in carico al 1° gennaio 1998 .....	L. 1.060.026.035.756
Residui passivi degli esercizi 1997 e precedenti riconosciuti insussistenti o perenti agli effetti amministrativi .....	» 134.501.912.549
Differenza .....	L. 925.524.123.207
Residui passivi pagati .....	<u>L. 443.983.191.504</u>
Residui passivi degli esercizi 1997 e precedenti rimasti da pagare al 31 dicembre 1998 .....	L. 481.540.931.703
Residui passivi accertati in conto esercizio 1998 (art. 2) .....	» 650.510.175.482
Totale residui passivi al 31 dicembre 1998 ..	<u>L. 1.132.051.107.185</u>

## Art. 6.

*Situazione finanziaria*

1. L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998 è accertato nell'ammontare di L. 198.081.559.491, derivante da:

*Variazioni positive:*

Diminuzione del volume dei residui passivi	L. 134.501.912.549
Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1997	» 262.707.907.437

*Variazioni negative:*

Risultato negativo della gestione di competenza (art. 3)	L. 196.523.797.374
Diminuzione del volume dei residui attivi	» 2.604.463.121
Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1998	<u>L. 198.081.559.491</u>

## Art. 7.

*Situazione patrimoniale*

1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 1998 è approvata nelle seguenti risultanze finali:

Attività	L. 2.705.149.108.718
Passività	» 1.401.680.954.161
Attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 1998	<u>L. 1.303.468.154.557</u>

## Art. 8.

*Approvazione del rendiconto generale: situazioni di cassa, finanziaria e patrimoniale*

1. Il rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1998 è approvato nelle seguenti risultanze finali:

*Situazione di cassa:*

Fondo cassa al 31 dicembre 1997	L. 245.608.419.760
Riscossioni nell'esercizio 1998	» 2.524.900.637.541
Pagamenti nell'esercizio 1998	» 2.730.346.108.946
Fondo cassa al 31 dicembre 1998	<u>L. 40.162.948.355</u>

*Situazione finanziaria:*

Fondo cassa al 31 dicembre 1998	L. 40.162.948.355
Residui attivi accertati al 31 dicembre 1998	» 1.289.969.718.321
Residui passivi accertati al 31 dicembre 1998	» 1.132.051.107.185
Avanzo di amministrazione	<u>L. 198.081.559.491</u>

*Situazione patrimoniale:*

Attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 1997	L. 1.344.239.978.823
Variazioni attive nell'esercizio 1998:	
aum. dell'attivo L. 4.409.620.986.990	
dimin. del passivo L. 641.095.656.939	» 5.050.716.643.929
Totale	<u>L. 6.394.956.622.752</u>
Variazioni passive nell'esercizio 1998:	
dim. dell'attivo L. 4.371.234.235.722	
aum. del passivo L. 720.254.232.473	» 5.091.488.468.195
Attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 1998	<u>L. 1.303.468.154.557</u>

## Art. 9.

*Fondo di riserva per le spese impreviste e fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi: convalida prelievi.*

1. I prelievi dal capitolo 69360 «Fondo di riserva per spese impreviste» sono, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, convalidati in complessive L. 1.527.594.951, come dai sottoelencati provvedimenti della giunta regionale:

- deliberazione 26 gennaio 1998, n. 135;
- deliberazione 2 febbraio 1998, n. 237;
- deliberazione 16 marzo 1998, n. 804;
- deliberazione 23 marzo 1998, n. 892;
- deliberazione 30 marzo 1998, n. 996;
- deliberazione 4 maggio 1998, n. 1530;
- deliberazione 8 giugno 1998, n. 1993;
- deliberazione 15 giugno 1998, n. 2058;
- deliberazione 29 giugno 1998, n. 2233;
- deliberazione 6 luglio 1998, n. 2357;
- deliberazione 3 agosto 1998, n. 2656;
- deliberazione 31 agosto 1998, n. 2892;
- deliberazione 21 settembre 1998, n. 3178;
- deliberazione 19 ottobre 1998, n. 3594;
- deliberazione 26 ottobre 1998, n. 3693;
- deliberazione 2 novembre 1998, n. 3809;
- deliberazione 9 novembre 1998, n. 3919;
- deliberazione 16 novembre 1998, n. 4038;
- deliberazione 23 novembre 1998, n. 4155;
- deliberazione 14 dicembre 1998, n. 4549.

2. Sono altresì convalidati i prelievi di complessive lire 990.310.165 dal capitolo 37960 «Fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche - legge regionale 31 luglio 1986, n. 37», come dai sottoindicati provvedimenti della giunta regionale:

- deliberazione 9 febbraio 1998, n. 323;
- deliberazione 2 marzo 1998, n. 607;
- deliberazione 9 marzo 1998, n. 705;
- deliberazione 23 marzo 1998, n. 896;
- deliberazione 11 aprile 1998, n. 1180;
- deliberazione 20 aprile 1998, n. 1285;
- deliberazione 29 giugno 1998, n. 2240;
- deliberazione 20 luglio 1998, n. 2455;
- deliberazione 3 agosto 1998, n. 2659;
- deliberazione 24 agosto 1998, n. 2780;
- deliberazione 5 ottobre 1998, n. 3385;
- deliberazione 9 novembre 1998, n. 3924;
- deliberazione 7 dicembre 1998, n. 4432.

## Art. 10.

*Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato*

1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finanziario 1998, costituiscono economie di spesa e saranno reiscritti sul bilancio di previsione dell'esercizio 1999 con la legge di assetto del bilancio stesso.

## Art. 11.

*Contabilità speciali: approvazione accertamenti e impegni*

1. Sono approvati i seguenti accertamenti e impegni finali su capitoli di contabilità speciale:

a) L. 127.734.730 sul capitolo 13000 («Gestione fondo per la liquidazione al personale di indennità per la cessazione dal servizio») della parte Entrata e sul corrispondente capitolo 72500 della parte Spesa («Gestione fondo per la liquidazione al personale di indennità per la cessazione dal servizio»);

b) L. 797.737.897 sul capitolo 13100 («Gestione fondo per trattamento previdenziale integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari») della parte Entrata e sul corrispondente capitolo 72540 della parte Spesa («Gestione fondo per il trattamento previdenziale integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari»).

#### Art. 12.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 luglio 1999.

VIÉRIN

(*Omissis*).

99R0705

### LEGGE REGIONALE 2 luglio 1999, n. 16.

**Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1999.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 31 del 13 luglio 1999*)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Conferimenti*

1. In relazione ai risultati di gestione del periodo 1° luglio 1998-31 marzo 1999, è autorizzato il conferimento di un finanziamento straordinario in conto esercizio di lire 38.000 milioni (euro 19.625.362,17) alla Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent) - Cap. 64927.

#### Art. 2.

##### *Finanza locale*

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate, per l'anno 1999, agli interventi in materia di finanza locale dall'art. 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 1999/2001) è aumentato, in applicazione del comma 3 del medesimo articolo, di lire 2.496 milioni (euro 1.289.076,42) di cui lire 2.046 milioni (euro 1.056.670,82) ripartiti negli interventi indicati nell'allegato A alla presente legge e lire 450 milioni (euro 232.405,60) per gli interventi di cui al comma 2.

2. È autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 450 milioni (euro 232.405,60) per la realizzazione, anche per il tramite di associazioni o di consorzi di enti locali oppure di società di servizi a ciò delegate, di una procedura informatica unitaria da utilizzarsi dagli enti

locali della Regione per l'applicazione del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta) - Cap. 20600 di nuova istituzione.

3. In relazione ai tempi di realizzazione del supporto informatico di cui al comma 2 e alla necessaria formazione del personale degli enti locali, la giunta regionale è autorizzata, su richiesta delle organizzazioni dei comuni e delle comunità montane, a disporre la proroga fino ad un anno dell'applicazione degli articoli 70 e 71 del regolamento regionale n. 1/1999, nel qual caso gli enti locali, in deroga a quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)) e dall'art. 6 del regolamento regionale n. 1/1999, mantengono la struttura del bilancio dagli stessi adottata nell'esercizio precedente.

#### Art. 3.

##### *Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi oggetto di finanziamento comunitario*

1. Ai fini dell'utilizzo dei finanziamenti statali e comunitari assegnati negli anni 1997 e 1998 e reiscritti, perché non utilizzati, sul bilancio di previsione dell'esercizio 1999 ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 15 (Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1998), è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa regionale di L. 1.147.305.000 (euro 592.533,58) così ripartita:

a) programma operativo INTERREG II italo-svizzero 1994/1999, L. 175.174.000 (euro 90.469,82) - Cap. 25028;

b) programma operativo INTERREG II italo-francese 1994/1999, L. 972.131.000 (euro 502.063,76) - Capitoli 25031, 25041 e 25052.

2. È autorizzato, per l'anno 1999, l'ulteriore onere di lire 135 milioni (euro 69.721,68) quale quota di partecipazione regionale per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Konver II, P.O. 1994/1999 - Cap. 25038.

#### Art. 4.

##### *Interventi in occasione di calamità*

1. La dotazione del «Fondo di solidarietà regionale» previsto dall'art. 28, comma 2, della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche), è aumentata, per l'anno 1999, di lire 2.000 milioni (euro 1.032.913,80) - Cap. 37960.

#### Art. 5.

##### *Interventi in materia di fondi pensione*

1. La spesa di lire 20.000 milioni (euro 10.329.137,98) quale trasferimento al «Fondo cessazione servizio» previsto, per l'anno 1998, dalla legge regionale 31 dicembre 1998, n. 57 (Gestione dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31 dicembre 1997, tramite fondo pensione) è assunto a carico dell'esercizio 1999 - Cap. 39050.

2. La spesa autorizzata per l'anno 1998 dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi di pensione a base territoriale regionale), come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 1/1999 è assunta, limitatamente a lire 130 milioni (euro 67.139,40), a carico dell'esercizio 1999 - Cap. 20065.

#### Art. 6.

##### *Spesa sanitaria. Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 1999/2001)*

1. La giunta regionale è autorizzata a provvedere, nel limite di spesa di lire 18.294 milioni (euro 9.448.062,51) alla copertura del disavanzo di gestione registrato dall'USL al termine dell'esercizio 1998 - Cap. 59925.

2. È autorizzata la spesa complessiva di lire 7.933 milioni (euro 4.097.052,58) per il rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri addebitati al Servizio sanitario regionale per mobilità sanitaria passiva degli anni 1995 (lire 3.930 milioni) e 1996 (lire 4.003 milioni) - Cap. 59910 di nuova istituzione.

3. L'art. 15 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 1999/2001) è così sostituito:

«Art. 15 (Finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente).

— 1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata, per l'anno 1999, in lire 269.378 milioni, di cui:

a) trasferimenti all'USL per complessive lire 250.915 milioni così ripartite:

1) assegnazione quale «quota indistinta» per il finanziamento di spese correnti lire 238.500 (Cap. 59900 parz.);

2) prestazioni sanitarie aggiuntive lire 3.500 milioni (Cap. 59980);

3) iniziative di formazione lire 1.215 milioni (Cap. 59900 parz.);

4) attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria lire 1.650 milioni (Cap. 59900 parz.);

5) prestazioni sanitarie particolari e ricerca lire 1.300 milioni (Cap. 59900 parz.);

6) conclusione dell'accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato lire 3.800 milioni (Cap. 59900 parz.);

7) implementazione del sistema informativo gestionale lire 950 milioni (Cap. 60470 parz.);

b) trasferimenti all'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) quale finanziamento annuale per spese di funzionamento lire 5.000 milioni (Cap. 67380);

c) interventi diretti della Regione lire 1.820 milioni (Capitoli 59920, 61730, 61520, 61265 e 60470 parz.);

d) trasferimenti straordinari all'USL per il ripiano del disavanzo di gestione dell'esercizio 1997 lire 11.643 milioni (Cap. 59925).»

#### Art. 7.

##### *Interventi nel settore sociale*

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 1° aprile 1986, n. 11 (Finanziamento delle spese per la gestione e il funzionamento delle comunità socio-educative per minori e giovani) è autorizzata, per l'anno 1999, la maggior spesa di lire 570 milioni (euro 294.380,43) - Cap. 61500.

2. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83 (Disciplina del volontariato), la locuzione «in misura pari all'80% delle spese ritenute ammissibili» è sostituita dalla locuzione «per un importo non superiore all'ottanta per cento delle spese ritenute ammissibili».

#### Art. 8.

##### *Trattamento previdenziale del personale scolastico*

1. Lo speciale regime contributivo dell'indennità per il prolungamento dell'orario di servizio per l'insegnamento della lingua francese nella scuola materna ed elementare, previsto dall'art. 12 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 (Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese) e successive modificazioni, è sospeso a decorrere dal 1° settembre 1999.

2. Ai soggetti iscritti al fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 1/1968 alla data del 31 agosto 1999 è garantita, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente alla predetta data, la integrale fruizione dei benefici spettanti in base alla posizione contributiva da ciascuno maturata alla data medesima.

#### Art. 9.

##### *Diritto allo studio*

1. Per gli interventi di cui agli articoli 5 e 9 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario) è autorizzata, per l'anno 1999, la maggiore spesa di lire 1.120 milioni (euro 578.431,73) - Cap. 55560.

#### Art. 10.

##### *Viabilità e trasporti*

1. È autorizzata la spesa di lire 1.765 milioni (euro 911.546,44) per la concessione alla Società Autostrade Valdostane (SAV) di un contributo straordinario in misura non superiore al cinquanta per cento dei documentati maggiori oneri sostenuti dalla Società nel corso della realizzazione del sistema tangenziale autostradale di Aosta, per l'interferenza con la funivia Aosta-Pila - Cap. 51470 di nuova istituzione.

2. È autorizzata, per l'anno 1999, la maggior spesa di lire 1.174 milioni (euro 606.320,40) per l'erogazione, alle società concessionarie di servizi di autolinee, dei corrispettivi derivanti dai contratti di servizio stipulati con la Regione ai sensi degli articoli 13, 54, 55, 57, 58, 59 e 60 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea) - Cap. 67670.

#### Art. 11.

##### *Interventi in materia di agricoltura e zootecnia*

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura) e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 1999, la maggiore spesa di lire 6.000 milioni (euro 3.098.741,39) di cui:

a) lire 2.500 milioni (euro 1.291.142,25) per gli interventi di cui all'art. 6 (alleggi e fabbricati rurali) - Cap. 41725;

b) lire 2.000 milioni (euro 1.032.913,80) per gli interventi di cui all'art. 7 (viabilità, irrigazione ed acquedotti) - Cap. 41720;

c) lire 1.000 milioni (euro 516.456,90) per gli interventi di cui agli articoli 19 (contributi in conto capitale) e 22 (contributi nelle spese di gestione e di conduzione) - Cap. 44040;

d) lire 500 milioni (euro 258.228,45) per gli interventi di cui al titolo VII (mezzi tecnici per la produzione agricola) - Cap. 41660.

2. Per la concessione di indennità agli allevatori per l'abbattimento di animali infetti, previsti dalla legge regionale 28 giugno 1962, n. 13 (Norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti) e successive modificazioni, è autorizzata, per l'anno 1999, la maggiore spesa di lire 500 milioni (euro 258.228,45) - Cap. 59620.

#### Art. 12.

##### *Rimborso di crediti vantati dalle compagnie petrolifere*

1. Per il rimborso di crediti di imposta vantati nei confronti della Regione dalle compagnie petrolifere abilitate alla introduzione in Valle d'Aosta di carburanti in esenzione fiscale, per operazioni effettuate prima dell'applicazione della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale) è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 3.600 milioni (euro 1.859.244,84) - Cap. 69160 di nuova istituzione.

#### Art. 13.

##### *Misure per la gestione del bilancio regionale*

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 45, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), la giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto, da adottarsi su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le variazioni al bilancio necessarie per:

a) introdurre la quota di spesa di competenza dell'ente locale proponente gli interventi finanziati dal Fondo per speciali programmi di investimento di cui al Capo II della legge regionale 20 novembre

1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) nei casi in cui, ai sensi dell'art. 22 della medesima legge, gli interventi siano realizzati dalla Regione;

b) l'utilizzo, in capitoli esistenti o da istituire, degli stanziamenti già iscritti in bilancio quale quota di cofinanziamento regionale per l'attuazione di programmi di investimento, o di iniziative di formazione, oggetto di finanziamento comunitario e statale.

Art. 14.

*Correzione di errore materiale*

1. La locuzione «articolo 23», contenuta nell'alinea del comma 7 dell'art. 25 della legge regionale 1/1999, è sostituita dalla locuzione «articolo 22».

Art. 15.

*Disposizioni in materia di contributi ad organismi sportivi*

1. Dopo il comma 8 dell'art. 4 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Interventi a favore dello sport), è aggiunto il seguente comma:

«8-bis.) Fermo restando quanto disposto ai commi 2 e 4, possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e c), le società sportive di nuova costituzione, purché nate a seguito di un processo di razionalizzazione, mediante fusione o accorpamento di settori omogenei di attività sportiva, provenienti da due o più organismi costituiti ed operanti in Valle d'Aosta da almeno un anno.»

Art. 16.

*Disposizioni in materia di sponsorizzazioni*

1. Il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale 3/1998, è sostituito dal seguente:

«2. Le domande di sponsorizzazione sono presentate annualmente, a pena di decadenza, entro il termine del 30 settembre per le discipline invernali e del 30 marzo per le altre discipline. Limitatamente all'anno 1999, il termine ultimo di presentazione delle istanze di sponsorizzazioni riferite alle altre discipline, è fissato al 31 luglio.»

Art. 17.

*Disposizioni finanziarie*

1. La presente legge prevede autorizzazioni di maggiori spese a carico del bilancio 1999 per complessive lire 104.894.305.000 (euro 54.173.387,49) alla cui copertura si provvede mediante parziale utilizzo, per corrispondente importo, dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1998 - Cap. 00010.

Art. 18.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 luglio 1999.

VIÉRIN

(Omissis).

99R0706

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1999, n. 17.

**Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1999, applicazione dell'avanzo finanziario dell'esercizio 1998, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 31 del 13 luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Assestamento dei residui attivi*

1. Allo stato di previsione dei residui della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999 sono apportate le seguenti variazioni in aumento e in diminuzione, quali risultano dalla tabella A allegata alla presente legge:

In aumento .....	L. 357.761.031.520
In diminuzione .....	» 196.178.313.199
Differenza in aumento .....	<u>L. 161.582.718.321</u>

Art. 2.

*Assestamento dei residui passivi*

1. Allo stato di previsione dei residui della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999 sono apportate le seguenti variazioni in aumento e in diminuzione, quali risultano dalla tabella B allegata alla presente legge:

In aumento .....	L. 202.300.245.456
In diminuzione .....	» 228.636.138.271
Differenza in aumento .....	<u>L. 26.335.892.815</u>

Art. 3.

*Variazioni di bilancio per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione e del fondo iniziale di cassa*

1. Sono approvate le seguenti variazioni in aumento ai sottoindicati capitoli della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999:

Cap. 00010 «Avanzo di amministrazione»	L. 198.081.559.491
Cap. 00020 «Fondo iniziale di cassa»	» 10.162.948.355.

Art. 4.

*Variazioni di bilancio per l'iscrizione di fondi relativi a trasferimenti statali e comunitari non impegnati nell'anno 1998 - Parte Spesa.*

1. Per l'iscrizione di fondi relativi a trasferimenti statali e comunitari già previsti nel bilancio per l'esercizio 1998 e non impegnati, sono approvate le variazioni di competenza in aumento per L. 20.334.994.384 dei capitoli della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999, quali risultano analiticamente dalla tabella C allegata alla presente legge.

## Art. 5

*Variazioni di bilancio - Parte Spesa*

1. Sono approvate le seguenti variazioni ai capitoli della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999, quali risultano analiticamente dalla tabella *D* allegata alla presente legge:

In aumento	
Competenza .....	L. 177.746.565.107
Cassa .....	» 139.838.626.260.

## Art. 6.

*Variazioni di bilancio di cassa*

1. Sono approvate le variazioni di cassa in aumento per L. 219.000.000.000 e in diminuzione per L. 178.956.567.272 dei capitoli della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999, quali risultano analiticamente dalle tabelle *E1* e *E2* allegate alla presente legge.

2. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione per L. 89.632.245.177 dei capitoli della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999, quali risultano analiticamente dalla tabella *F* allegata alla presente legge.

## Art. 7.

*Disposizioni diverse*

1. Nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 è istituito, per memoria, il seguente capitolo:

Programma regionale: 1.2.1.

Codificazione: 1.1.1.2.1.1.1.01

Cap. 30655 «Trasferimento fondi al consiglio regionale relativi al rinnovo contrattuale del personale».

## Art. 8.

*Pareggio del bilancio*

1. Il conto dei residui del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999, a seguito delle variazioni approvate dalla presente legge, viene così rideterminato:

Entrata .....	L. 1.289.969.718.321
Spesa .....	» 1.132.051.107.185.

2. Il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999, a seguito delle variazioni approvate dalla presente legge, in aumento di L. 198.081.559.491 per la competenza e di L. 50.206.381.083 per la cassa, pareggia nelle risultanze di L. 3.126.671.998.366 per la competenza e di L. 3.581.221.819.958 per la cassa.

## Art. 9.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 luglio 1999.

VIÉRIN

(Omissis).

99R0707

## LEGGE REGIONALE 2 luglio 1999, n. 18.

**Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 31 del 13 luglio 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I  
PRINCIPI

## Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. La presente legge disciplina il procedimento amministrativo, l'accesso ai documenti amministrativi e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà. Le relative norme trovano applicazione nei confronti:

- dell'amministrazione regionale;
- degli enti dipendenti dalla Regione, secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione del capo VII;
- dei concessionari di pubblici servizi, limitatamente ai capi VIII e IX;
- degli enti locali di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con esclusione del capo VII.

2. Gli enti locali di cui al comma 1, lettera *d*), disciplinano con norme regolamentari, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge, le materie relative al procedimento amministrativo, alla concessione di vantaggi economici, alle modalità di esercizio e ai casi di esclusione del diritto di accesso. A tal fine restano valide, se non in contrasto con la presente legge, le norme regolamentari vigenti.

## Art. 2.

*Finalità*

1. Nello svolgimento della propria attività amministrativa, l'amministrazione opera, nel perseguimento dei fini determinati dalla legge, seguendo criteri di trasparenza, di economicità, di efficacia e di pubblicità, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti.

## Art. 3.

*Procedimento amministrativo*

1. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. L'amministrazione dispone solo gli adempimenti strettamente necessari allo svolgimento dell'istruttoria.

2. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione deve concluderlo nel termine stabilito mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

3. L'amministrazione stabilisce, per ciascun tipo di procedimento, quando non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o, qualora il procedimento sia ad istanza di parte, dal ricevimento della domanda.

4. Qualora l'amministrazione non provveda ai sensi del comma 3, il termine è di trenta giorni.

5. Le deliberazioni di cui al comma 3 sono rese pubbliche.

6. Per la Regione le deliberazioni di cui al comma 3 sono adottate dalla giunta regionale e pubblicate nel *Bollettino ufficiale*.

#### Art. 4.

##### *Obbligo di motivazione*

1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Il provvedimento può essere motivato mediante richiamo ad altri atti amministrativi; in tal caso, unitamente alla comunicazione del provvedimento, devono essere indicati e resi disponibili anche gli atti richiamati.

#### CAPO II

### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### Art. 5.

##### *Struttura competente*

1. L'amministrazione individua, per ciascun tipo di procedimento, la struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale o della predisposizione dello stesso nel caso in cui la sua approvazione rientri nelle competenze degli organi dell'ente.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono rese pubbliche.

3. Per la Regione le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dalla giunta regionale e pubblicate nel *Bollettino ufficiale*.

#### Art. 6.

##### *Individuazione del responsabile del procedimento*

1. Il dirigente di ciascuna struttura provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché dell'adozione o della predisposizione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente della struttura individuata ai sensi dell'art. 5, comma 1.

3. Per gli enti strumentali, ai fini dell'assegnazione di cui al comma 1, valgono i rispettivi ordinamenti.

4. La struttura organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 8 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

5. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

#### Art. 7.

##### *Compiti del responsabile del procedimento*

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti istruttori all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilsocio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui al capo V;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti per l'adozione del provvedimento finale al dirigente o all'organo competente.

#### CAPO III

### PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

#### Art. 8.

##### *comunicazioni*

1. L'avvio del procedimento è comunicato, con le modalità previste dall'art. 9, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione deve fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'amministrazione può adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedimenti cautelari.

#### Art. 9.

##### *Contenuto e forma delle comunicazioni*

1. L'amministrazione dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale scritta.

2. Nella comunicazione devono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) la struttura e il soggetto responsabile del procedimento;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti del procedimento.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione comunica gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee da essa stabilite di volta in volta, salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

4. Il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista può far valere l'omissione di talune delle comunicazioni prescritte.

#### Art. 10.

##### *Facoltà di intervento*

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento.

#### Art. 11.

##### *Diritti dei soggetti interessati*

1. I soggetti di cui all'art. 8 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 10 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 33;

b) di presentare, prima della conclusione del procedimento, memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

#### Art. 12.

##### *Accordi con gli interessati*

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 11, l'amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento e gli eventuali controinteressati.

3. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

4. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

#### Art. 13.

##### *Casi di inapplicabilità*

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

#### CAPO IV

### CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

#### Art. 14.

##### *Criteri e modalità*

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell'amministrazione concedente, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi.

2. Per la Regione, i criteri e le modalità di cui al comma 1 sono predeterminati con legge regionale.

3. Il consiglio regionale o la giunta regionale, secondo le rispettive competenze, provvedono ad integrare, ove necessario, i criteri e le modalità di cui al comma 2 o a definirli nell'eventualità in cui la legge regionale non abbia provveduto; tali criteri e modalità sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale*.

4. Nel caso di programmi e piani da approvarsi dal consiglio regionale, i criteri e le modalità di cui al comma 2 sono stabiliti nel medesimo provvedimento.

5. L'adozione dei singoli provvedimenti di concessione di vantaggi economici compete ai dirigenti regionali, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 2, 3 e 4.

#### CAPO V

### CONFERENZA DI SERVIZI

#### Art. 15.

##### *Definizioni*

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi, di seguito denominata conferenza.

2. La conferenza può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. La conferenza può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi concernenti, riguardanti medesime attività o risultati.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta scritta e motivata dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

5. Le conferenze di cui al presente articolo si suddividono in:

a) conferenze interne, tra strutture appartenenti alla stessa amministrazione;

b) conferenze esterne all'amministrazione procedente, tra strutture appartenenti ad amministrazioni o enti diversi.

#### Art. 16.

##### *Formale convocazione*

1. Le conferenze di cui all'art. 15, commi 1 e 2, sono convocate dal dirigente della struttura responsabile del procedimento.

2. Le conferenze di cui all'art. 15, comma 3, sono convocate, previa intesa informale, dal dirigente della struttura o dell'amministrazione che cura l'interesse pubblico prevalente ovvero dal dirigente della struttura o dell'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

3. Le conferenze di cui all'art. 15, comma 4, sono convocate dal dirigente della struttura responsabile del procedimento, che comunica al soggetto privato la data di convocazione.

4. La convocazione della conferenza, sia interna sia esterna, avviene in forma scritta con l'esatta individuazione dell'argomento oggetto della riunione.

5. Il dirigente competente a convocare la conferenza allega alla convocazione tutta la documentazione necessaria al fine di porre i soggetti convocati nella condizione di esprimere consapevolmente le proprie determinazioni.

6. La conferenza esterna è convocata per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

7. Tra la data del protocollo della lettera di convocazione e la data della conferenza devono intercorrere non meno di dieci e non più di venti giorni.

#### Art. 17.

##### *Conflitto di competenza*

1. Nel caso di più amministrazioni competenti ad indire la conferenza, la convocazione è effettuata dall'amministrazione competente ad adottare il provvedimento finale.

2. Nel caso di più strutture competenti, all'interno della stessa amministrazione, ad indire la conferenza, la convocazione è effettuata dalla struttura che deve predisporre la proposta di provvedimento ovvero adottare il provvedimento finale.

#### Art. 18.

##### *Verbale*

1. L'amministrazione o la struttura che indice la conferenza provvede ai compiti di segreteria e redige il relativo verbale.

2. Il verbale della conferenza contiene:

a) l'oggetto della conferenza;

b) l'elenco delle amministrazioni e delle strutture convocate;

c) l'elenco delle amministrazioni e delle strutture intervenute, con i soggetti legittimati a rappresentarle;

d) l'esposizione in forma sintetica degli intendimenti espressi da ciascun soggetto intervenuto;

e) l'esposizione in forma analitica delle determinazioni assunte all'unanimità.

3. Al termine della conferenza tutti i partecipanti sottoscrivono il verbale, che sostituisce ad ogni effetto i pareri, le valutazioni, le autorizzazioni, i nullaosta e gli assensi comunque denominati di competenza dei soggetti convocati.

4. Il verbale è inviato a tutte le amministrazioni e strutture:

a) presenti;

b) presenti ma non legittimamente rappresentate;

c) assenti.

## Art. 19.

*Disciplina del dissenso*

1. Nelle conferenze esterne si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione precedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

2. Nelle conferenze interne l'eventuale motivato dissenso deve pervenire alla struttura precedente entro la data fissata per la conferenza. Nel caso in cui essi non abbiano previamente comunicato il loro dissenso, la mancata partecipazione dei soggetti convocati assume il valore di parere o valutazione positiva.

3. Qualora il dissenso sia espresso da un'amministrazione o struttura chiamata a formulare un parere o un atto di assenso comunque denominato, facoltativo, ovvero obbligatorio ma non vincolante ai fini della conclusione del procedimento, il dissenso stesso è riportato nel verbale finale, ma non incide sul raggiungimento dell'unanimità.

## Art. 20.

*Unanimità*

1. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione.

2. Qualora nel corso della conferenza interna non si raggiunga l'unanimità, il legale rappresentante dell'amministrazione assume le relative determinazioni.

3. Qualora nella conferenza esterna non si raggiunga l'unanimità, l'amministrazione precedente può assumere le determinazioni di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione, ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al legale rappresentante dell'amministrazione dissenziente, ovvero al Presidente del consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione statale. La determinazione diventa esecutiva qualora i soggetti cui essa è stata inviata non comunichino, entro trenta giorni dalla ricezione, previa deliberazione dei rispettivi organi competenti, la sospensione della determinazione stessa.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della salute dei cittadini, l'amministrazione precedente può richiedere, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge n. 241/1990, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

## Art. 21.

*Conferenza finalizzata all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale e locale*

1. Le conferenze di servizi finalizzate all'acquisizione di pareri, nullaosta, intese o assensi comunque denominati, necessari all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale e locale, sono disciplinate dall'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (legge regionale in materia di lavori pubblici), integrato dalle disposizioni del presente capo.

## Art. 22.

*Partecipazione dell'amministrazione a conferenze di servizi promosse da altre amministrazioni pubbliche*

1. L'amministrazione partecipa alle conferenze di servizi promosse da altre amministrazioni pubbliche con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Per la Regione si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza ai fini della sostituzione di uno o più atti di competenza di un dirigente, ovvero di uno o più atti di un proprio organo istituzionale, essa è rappresentata:

a) dal dirigente della struttura competente ad adottare l'atto o gli atti da sostituire in conferenza;

b) dall'amministratore regionale competente a rilasciare l'atto o gli atti comunque denominati;

c) dal presidente della giunta regionale o assessore da lui delegato nel caso in cui sia la giunta regionale competente a rilasciare l'atto o gli atti comunque denominati.

3. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza ai fini della sostituzione di più atti di competenza di più dirigenti di strutture regionali, essa è rappresentata dal dirigente individuato dalla giunta regionale. In tal caso, il dirigente partecipa alla conferenza previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti competenti in via ordinaria ad emanare gli atti che si intendono sostituire in sede di conferenza.

## CAPO VI

## ATTIVITÀ CONSULTIVA E DISCIPLINA DELL'ASSENSO

## Art. 23.

*Accordi tra pubbliche amministrazioni*

1. Al fine di rendere più semplice e rapido il procedimento amministrativo, l'amministrazione ricerca intese con le altre amministrazioni pubbliche, da formalizzarsi a mezzo di accordi che disciplinano lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per gli accordi di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'art. 12, commi 3 e 4.

3. Per la Regione, i testi degli accordi di cui al presente articolo sono approvati con deliberazioni della giunta regionale.

## Art. 24.

*Pareri*

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo delle pubbliche amministrazioni, questo deve emettere il proprio parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento prevedano termini minori. Qualora si tratti di parere facoltativo, l'organo consultivo adito deve dare immediata comunicazione al richiedente del termine entro il quale il parere sarà reso.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

## Art. 25.

*Attività consultiva alternativa*

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi od enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione precedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dall'art. 24, comma 3.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

#### Art. 26.

##### *Valutazione di impatto ambientale*

1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva, le disposizioni di cui agli articoli 20, comma 4, 24, comma 4 e 25, comma 3, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini.

#### Art. 27.

##### *Verifica d'ufficio dei requisiti di legge*

1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato, ai sensi di disposizioni di legge regionale, ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato all'amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un congruo termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi, con le modalità di cui all'art. 30, comma 2, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e pubblicata ai sensi dell'art. 30, comma 3, sono determinati i casi in cui le disposizioni del comma 1 non si applicano, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali.

3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal comma 1.

#### Art. 28.

##### *Silenzio assenso*

1. Con deliberazione della giunta regionale, da adottarsi, con le modalità di cui all'art. 30, comma 2, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e pubblicata ai sensi dell'art. 30, comma 3, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di un'autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso od altro atto di assenso comunque denominato, cui sia subordinato, ai sensi di disposizioni di legge regionale, lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di motivato diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dalla medesima predetta deliberazione. In tali casi, sussistendo ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso, se illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un congruo termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal comma 1.

#### Art. 29.

##### *Dichiarazioni false*

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 27 e 28 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni false non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 27 e 28 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

### CAPO VII DELEGIFICAZIONE

#### Art. 30.

##### *Delegificazione di disposizioni regionali concernenti i procedimenti amministrativi*

1. La giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al consiglio regionale un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, indicando i criteri per la sua attuazione ed individuando i procedimenti oggetto della disciplina. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. La delegificazione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è affidata alla giunta regionale che vi provvede con proprie deliberazioni, previo parere della commissione o delle commissioni consiliari competenti nella materia oggetto del singolo procedimento. Le commissioni consiliari comunicano il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine la deliberazione è adottata anche in mancanza del parere.

3. Le deliberazioni della giunta regionale sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

4. Le deliberazioni della giunta regionale si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni e strutture intervenenti;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) eliminazione o riduzione dei certificati richiesti ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità;

f) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

g) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti di funzioni, anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

i) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili;

j) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni per una difforme disciplina settoriale;

k) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

l) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni

da parte della amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo.

5. La giunta regionale individua la struttura competente a compiere gli accertamenti sugli effetti prodotti dalle nonne contenute nelle deliberazioni di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi, ed a formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

#### CAPO VIII

#### ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

##### Art. 31.

##### *Diritto di accesso*

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge e da regolamento regionale o dai regolamenti degli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d).

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

##### Art. 32.

##### *Esclusione*

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Gli enti di cui all'art. 1 individuano con propri regolamenti le categorie di documenti da essi formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratte all'accesso per le esigenze di cui all'art. 24, comma 2, della legge n. 241/1990, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

##### Art. 33.

##### *Modalità di esercizio*

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salvi i diritti di ricerca e di visura e le disposizioni vigenti in materia di bollo.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e rivolta alla struttura che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati.

4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende immotivatamente rifiutata.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'art. 25, commi 5 e 6, della legge n. 241/1990.

##### Art. 34.

##### *Segreto d'ufficio*

1. I dipendenti degli enti di cui all'art. 1 devono mantenere il segreto d'ufficio. Non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa delle loro funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.

#### CAPO IX

#### DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ED ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI

##### Art. 35.

##### *Dichiarazione sostitutiva di certificazione*

1. I soggetti a cui sono richieste le certificazioni sottoelencate possono provvedervi con dichiarazione, anche contestuale all'istanza, purché sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione delle normali certificazioni:

- a) data e luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti politici;
- e) stato di nubile o celibe, di coniugato/a o di vedovo/a;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita di figli;
- i) decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente;
- j) iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
- k) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- l) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
- m) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;
- n) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- o) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- p) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), come modificato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata);
- q) buona condotta, assenza di precedenti penali e assenza di carichi pendenti;
- r) qualità di vivente a carico;
- s) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

2. La giunta regionale con proprie deliberazioni, adottate con le modalità di cui all'art. 30, comma 2 e pubblicate ai sensi dell'art. 30, comma 3, può individuare, in aggiunta a quelli previsti al comma 1, ulteriori fatti, stati e qualità personali comprovabili con dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

3. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. Nel caso di acquisizione di informazioni relative a stati, fatti e qualità personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia

fotostatica, anche non autenticata, del documento stesso. È comunque fatta salva per l'amministrazione interessata la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità.

4. La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione delle situazioni previste ai commi 1 e 2 e dell'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del comma 3 costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

5. Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

#### Art. 36.

##### *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*

1. Nei rapporti con l'amministrazione, salve le eccezioni previste all'art. 39, l'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali, diversi da quelli previsti all'art. 35, commi 1 e 2, è sostituito, in via definitiva, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), come modificato dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Salve le eccezioni previste all'art. 39, la dichiarazione di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968, che il dichiarante rende nel proprio interesse, può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di concorsi o selezioni in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto sostituisce a tutti gli effetti l'autentica di copia.

3. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di cui ai commi 1 e 2 contestuali o funzionalmente collegate ad un'istanza non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o inviata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica è inserita nel fascicolo.

4. La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente stati, fatti e qualità di cui ai commi 1 e 2 costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

5. Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

#### Art. 37.

##### *Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri*

1. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 35 e 36 siano presentate da cittadini dell'Unione europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

2. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 35 e 36 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

#### Art. 38.

##### *Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive*

1. L'amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 35, 36 e 37.

2. Quando i controlli di cui al comma 1 riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'amministrazione richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del certificato.

3. Quando i controlli riguardano dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, l'amministrazione, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 1, qualora dai controlli di cui al presente articolo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

#### Art. 39.

##### *Certificati non sostituibili*

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

2. Con deliberazione della giunta regionale, adottata con le modalità di cui all'art. 30, comma 2 e pubblicata ai sensi dell'art. 30, comma 3, possono essere individuati ulteriori certificati in aggiunta a quelli previsti dal comma 1.

#### Art. 40.

##### *Istanze ed autenticazione di documenti*

1. La sottoscrizione di istanze da produrre all'amministrazione non è soggetta ad autenticazione, anche nei casi in cui contenga dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 36, ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza ovvero l'istanza sia prodotta unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per posta o per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale.

2. La sottoscrizione delle istanze per la partecipazione a concorsi o selezioni per l'assunzione negli organici dell'amministrazione a qualsiasi titolo, nonché a esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.

3. Nei casi in cui è richiesta l'autenticazione della firma, il funzionario incaricato di ricevere la documentazione attesta che la sottoscrizione da parte dell'interessato è avvenuta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale di chi sottoscrive.

4. Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'art. 14 della legge n. 15/1968, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

5. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dal funzionario ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.

#### Art. 41.

##### *Sottoscrizione di documenti e testimoni*

1. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dagli uffici dell'amministrazione, possono essere apposte anche disgiuntamente, purché nei termini.

2. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal funzionario competente a riceverla, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

3. Nei casi di cui al comma 2, il funzionario addetto attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa dell'impedimento a sottoscrivere.

4. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti regionali prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

## Art. 42.

*Acquisizione diretta di documenti*

1. L'amministrazione non può richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità personali che risultino attestati da documenti già in suo possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare.

2. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli 35 e 36, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.

3. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il certificato può essere sostituito da qualsiasi documento idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.

4. I documenti trasmessi ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

5. I certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore.

## Art. 43.

*Riservatezza dei dati contenuti nei documenti acquisiti dalla pubblica amministrazione*

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge e da regolamento e strettamente necessarie per il raggiungimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

## Art. 44.

*Atti formati per via informatica o telematica*

1. Gli atti, dati e documenti formati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti con apposite deliberazioni della giunta regionale, adottate ai sensi dell'art. 30, comma 2 e pubblicate ai sensi dell'art. 30, comma 3.

## Art. 45.

*Responsabilità*

1. Le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge, nonché l'esibizione, per le finalità di cui all'art. 35, comma 3, di documenti di riconoscimento contenenti dati che abbiano subito variazioni dalla data di rilascio, sono puniti ai sensi delle leggi vigenti in materia.

2. L'amministrazione ed i suoi funzionari non sono responsabili, salvo dolo o colpa grave, per gli atti emanati ai sensi della presente legge, quando l'emanazione sia avvenuta in conseguenza della presentazione di dichiarazioni o di documenti non corrispondenti a verità.

## CAPO X

## IDENTIFICAZIONE DEL DIPENDENTE

## Art. 46.

*Obbligo di identificazione*

1. L'amministrazione adotta le modalità idonee a consentire l'identificazione dei propri dipendenti.

2. Per la Regione le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dalla giunta regionale.

## Capo XI

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 47.

*Abrogazioni e modificazioni*

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 6 settembre 1991, n. 59;
- b) l'art. 10 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45;
- c) gli articoli 15 e 16 del regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3.

2. Il rinvio agli articoli 1 e 21 della legge regionale n. 59/1991 contenuto nell'art. 1 del regolamento regionale n. 3/1996 deve intendersi sostituito dal rinvio agli articoli 2 e 31 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 luglio 1999.

VIÉRIN

99R0708

## LEGGE REGIONALE 2 luglio 1999, n. 19.

**Concessione di contributo all'ente ecclesiastico «Canonici Regolari Lateranensi - Prevostura di Verrès» per ricerche, classificazione, schedatura, esposizione e pubblicazione del fondo librario della biblioteca.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta* n. 31 del 13 luglio 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, nell'ambito della competenza prevista dall'art. 2, comma primo, lettera s), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), concede all'ente ecclesiastico «Canonici Regolari Lateranensi - Prevostura di Verrès», proprietario del fondo librario costituente la biblioteca della Prevostura di Verrès, un contributo per ricerche, classificazione, schedatura, esposizione e pubblicazione del fondo stesso al fine del suo recupero, per permetterne sia la corretta conservazione che la fruizione.

2. Il contributo di cui al comma 1 è pari ai due terzi del costo dei lavori da eseguire e non può, comunque, eccedere l'importo di L. 40.000.000 (euro 20.658,28).

## Art. 2.

*Procedure*

1. Per l'ottenimento del contributo di cui all'art. 1, l'ente ecclesiastico «Canonici Regolari Lateranensi - Prevostura di Verrès» presenta, alla struttura regionale competente in materia di tutela del patrimonio culturale, cui è affidata l'attuazione delle disposizioni della presente legge, apposita domanda, corredata dal progetto con annesso computo estimativo dei lavori da realizzare.

2. La giunta regionale delibera la concessione del contributo entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, previa istruttoria da parte della struttura regionale competente volta a verificare:

a) la regolarità formale della domanda;

b) l'idoneità del progetto a realizzare le finalità previste all'art. 1, comma 1.

3. La struttura regionale competente liquida il contributo su presentazione di stati d'avanzamento dei lavori, nella misura del sessanta per cento degli importi di spesa contabilizzati.

## Art. 3.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40.000.000 (euro 20.658,28), grava sull'apposito capitolo da istituire nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999.

2. Alla copertura dell'onere di lire 40.000.000 per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sull'accantonamento previsto al punto D2 (Acquisizione ed allestimento della collezione Cerise) dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999.

## Art. 4.

*Variazioni di bilancio*

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1999 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

Cap. 69020	«Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento»	
	competenza .....	L. 40.000.000
Cap. 69440	«Fondo di riserva di cassa»	
	cassa .....	L. 40.000.000

b) in aumento:

Programma regionale: 2.2.4.07

Codificazione: 2.1.1.6.2.2.6.06

Cap. 66145	(di nuova istituzione)	
	«Contributo per ricerche, classificazione, schedatura, esposizione e pubblicazione del fondo librario della biblioteca dei Canonici Regolari Lateranensi, presso la Prevostura di Verrès»	
	competenza .....	L. 40.000.000
	cassa .....	L. 40.000.000

## Art. 5.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 luglio 1999.

VIÉRIN

99R0709

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1999, n. 24.

**Modifiche della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 «Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato».**

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 3 settembre 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), è sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi sono attuati a favore delle imprese artigiane, sia singole che associate o consorziate, nonché a favore di imprese richiedenti che ottengono l'iscrizione presso il competente albo provinciale delle imprese artigiane entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di intervento agevolativo. Le imprese beneficiarie devono avere la sede operativa nel territorio della Regione Piemonte.»

## Art. 2.

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

«3. Il finanziamento di tutte le tipologie di interventi previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) è attuato attraverso risorse proprie della Regione e quote di fondi nazionali e comunitari destinati al settore. La Regione inoltre ricerca e promuove l'utilizzo di risorse aggiuntive da parte di soggetti pubblici e privati interessati a partecipare alle iniziative ed ai programmi di valorizzazione dell'artigianato previsti dalla presente legge.»

## Art. 3.

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Monitoraggio e valutazione dell'efficacia, degli interventi*). — 1. La giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, predispone il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell'anno precedente al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.

2. Sulla scorta dei dati rilevati, la giunta regionale, entro il mese di giugno, predispone e trasmette al Consiglio regionale, per opportuna informazione, una relazione contenente per ogni tipologia di intervento:

- a) lo stato di attuazione finanziaria;
- b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
- c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;
- d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi.»

## Art. 4.

1. La rubrica del capo I del titolo II della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente:

«Capo I. Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese».

## Art. 5.

1. L'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Istituzione del Fondo*). — 1. È istituito il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di seguito denominato Fondo, attraverso il quale la Regione sostiene le iniziative che rispondono ai criteri e ai requisiti fissati dal programma degli interventi di cui all'art. 5.

2. Il Fondo viene alimentato dagli stanziamenti della Regione Piemonte, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale ed interessi, delle somme anticipate per il finanziamento dei programmi di intervento.

3. Al Fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, per l'attuazione di programmi di intervento rivolti alle piccole imprese. Al Fondo possono confluire altresì contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.

4. Il Fondo è articolato in apposite sezioni in corrispondenza alle differenti tipologie di intervento finanziate ai sensi della presente legge o di altre leggi regionali.

5. Il Fondo è istituito presso l'Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.a.

6. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione e, nel caso del venire meno dei presupposti che ne determinano l'istituzione, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla Regione che le utilizza per scopi di promozione e sviluppo delle piccole imprese.»

## Art. 6.

1. L'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente

«Art. 5 (*Programma degli interventi*). — 1. Per ciascuna sezione del Fondo di cui all'art. 4, la giunta regionale, sentite le associazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative, predispone il programma degli interventi da finanziare e lo trasmette al Consiglio regionale per il parere da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

2. Il citato programma individua e determina:

- a) gli ambiti prioritari di intervento, riferiti sia a determinate situazioni territoriali, sia alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attività;

b) le misure di agevolazione, ivi compresi i tassi di restituzione, nonché la determinazione dettagliata delle classi e delle tipologie degli investimenti ammissibili, per ciascuno degli ambiti di cui alla lettera a);

c) i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse disponibili;

d) gli indirizzi attuativi di intervento.»

## Art. 7.

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

«1. Per l'esame dei progetti e delle iniziative ammissibili agli interventi del Fondo viene istituito, per ciascuna sezione del Fondo, con determinazione della Direzione regionale competente per materia, un Gruppo tecnico di valutazione, composto da:

- a) il Dirigente della struttura regionale competente per materia che lo presiede;
- b) un esperto individuato dall'ente gestore;
- c) tre esperti in materie economiche, giuridiche e aziendali, anche su indicazione delle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative.»

## Art. 8.

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

«1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane e il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti nell'attuazione dei programmi di investimento per l'impianto, il consolidamento e lo sviluppo dell'attività aziendale, attraverso i seguenti interventi:

a) sostegno e promozione della cooperazione creditizia attraverso il concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti ed operanti secondo quanto disposto dagli articoli 10, 11 e 12, nonché la concessione agli stessi consorzi e cooperative di contributi per programmi di assistenza tecnica di cui all'art. 21;

b) concorso a fondo perduto ovvero nel pagamento degli interessi su tutti gli interventi attivati, sotto qualsiasi forma, gestiti direttamente oppure per il tramite della Cassa per il credito alle imprese artigiane Artigiancassa S.p.a., ovvero direttamente dall'Artigiancassa stessa o da Finpiemonte S.p.a. o da altri istituti di credito;

c) anticipazioni finanziarie attraverso l'intervento di apposita sezione del Fondo di cui all'art. 4.»

## Art. 9.

1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

«3. La giunta regionale approva annualmente i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi al fondo rischi dei Confidi e li trasmette al Consiglio regionale per il parere da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, il parere si intende acquisito favorevolmente.»

## Art. 10.

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente:

«b) la presenza nell'organo amministrativo del Consorzio di due rappresentanti della Regione Piemonte designati dalla giunta regionale, su proposta del responsabile della Direzione regionale competente in materia di artigianato, tra i dirigenti o i funzionari appartenenti alle strutture di competenza.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è aggiunto il seguente:

«2-bis. I benefici della presente legge sono validi anche nel caso di eventuale fusione del Consorzio regionale artigiano di garanzia fidi Artigianfidi con altri consorzi di garanzia fidi, a condizione che detti benefici vengano destinati esclusivamente ad integrazione di fondi rischi per la prestazione di garanzia alle imprese artigiane e che venga mantenuta la rappresentanza della Regione negli organi amministrativi e nel Collegio sindacale del consorzio.»

## Art. 11.

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente:

«*d*) svolgere attraverso i Confidi associati attività di assistenza, consulenza finanziaria, assicurativa e formativa a favore delle imprese artigiane.

2. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 12, della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente:

«*b*) la presenza nell'organo amministrativo del consorzio di due rappresentanti della Regione Piemonte designati dalla giunta regionale, su proposta del responsabile della Direzione regionale competente in materia di artigianato, tra i dirigenti o i funzionari appartenenti alle strutture di competenza.»

## Art. 12.

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

«1. I programmi di investimento in beni e servizi, effettuati da imprese artigiane singole o consorziate, possono essere finanziati fino ad un massimo del 70 per cento dell'investimento complessivo ritenuto ammissibile. Il finanziamento regionale non può superare l'importo definito con il programma degli interventi di cui all'art. 5 ed è erogato in aggiunta ad un concomitante finanziamento bancario sulla parte di importo residuo, che deve accompagnare la realizzazione del piano di investimento.»

## Art. 13.

1. L'articolo 16 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Localizzazione e rilocalizzazione degli insediamenti artigiani*). — 1. La Regione promuove la localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese artigiane, sia singole che associate, all'interno di:

- a*) aree attrezzate a destinazione produttiva o mista;
- b*) complessi edilizi e fabbricati riattivabili a fini produttivi o di servizio;
- c*) aree per l'artigianato artistico e di servizio;
- d*) aree interessate da programmi di recupero e riqualificazione urbana;
- e*) aree individuate da normativa comunitaria o statale quale oggetto di interventi di sostegno pubblico all'artigianato.

2. I progetti di localizzazione e rilocalizzazione nelle aree di cui al comma 1, esecutivi e di immediata operatività, devono essere conformi agli strumenti urbanistici del comune.»

## Art. 14.

1. L'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Programma degli interventi*). — 1. La giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predisporre il programma degli interventi, sentite le confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative.

2. Nel programma sono individuati e determinati:

- a*) gli ambiti di intervento riferiti a determinate situazioni territoriali e alle esigenze specifiche delle imprese operanti in particolari settori di attività;
- b*) le misure di agevolazione e la determinazione dettagliata delle classi, delle tipologie e dei limiti degli investimenti ammissibili, per ciascuno degli ambiti di cui alla lettera *a*);
- c*) i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse disponibili;
- d*) i termini e le modalità di presentazione delle domande con relativa documentazione da parte dei soggetti interessati.

3. L'intervento regionale, nei limiti delle risorse disponibili, si attua con un contributo in conto capitale fino al 40 per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile, dedotti gli oneri fiscali.

4. La giunta regionale ha facoltà di aggiornare e modificare il programma degli interventi, sentite le confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative.»

## Art. 15.

1. Il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

«3. I contributi di cui al comma 2, lettera *a*), possono essere concessi per il sostegno delle spese occorrenti:

- a*) all'elaborazione del manuale di qualità;
- b*) all'accesso alle procedure di precertificazione o certificazione da parte degli organismi accreditati ai sensi delle normative in vigore;
- c*) all'addestramento tecnico del personale addetto alle funzioni di controllo della qualità».

2. Il comma 5 dell'art. 20 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

«5. La giunta regionale dispone, con proprio provvedimento, i criteri per la concessione ed erogazione dei contributi nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande.»

## Art. 16.

1. L'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Assistenza tecnica*). — 1. La Regione incentiva l'innovazione e l'aggiornamento organizzativo e manageriale nell'artigianato favorendo l'accesso delle imprese ai servizi di assistenza tecnico-organizzativa, economico-finanziaria, tecnologica, produttiva e commerciale, finalizzati al miglioramento dell'efficienza aziendale e delle strategie di presenza sui mercati. Gli interventi regionali sono attuati attraverso il finanziamento di programmi di assistenza tecnica finalizzata allo sviluppo dei sistemi di qualità, alla certificazione, al trasferimento delle informazioni relative a normative nazionali e comunitarie nonché a opportunità commerciali e di collaborazione tecnica, alla partecipazione alla ricerca applicata, alla creazione e allo sviluppo dei brevetti, alla partecipazione a gare di appalto, alla formazione e all'aggiornamento imprenditoriale e tecnologico anche nel campo delle tecniche finanziarie, alla creazione di nuove imprese, all'elaborazione di piani di sviluppo aziendale e alla conseguente predisposizione di fascicoli relativi a richieste di accesso a programmi di finanziamento.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti attraverso:

- a*) il finanziamento di iniziative attivate direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- b*) la concessione di contributi a programmi di assistenza tecnica predisposti, singolarmente o in concorso tra loro, dai centri e dalle agenzie per l'innovazione, anche a capitale misto pubblico e privato, promossi dall'Unione europea, dalle Università degli studi e dal Politecnico, dalle CCIAA del Piemonte, dagli enti di ricerca operanti nella regione, dalle associazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative, che operano direttamente o attraverso apposite società e reti di servizi, nonché da consorzi, società consortili e associazioni temporanee costituite tra imprese artigiane e dai soggetti di cui agli articoli 10, 11 e 12.

3. I programmi di assistenza tecnica possono essere predisposti sia con carattere di continuità nel tempo, quando occorra assicurare l'accesso a servizi reali di base da parte di gruppi aperti di imprese, sia per singole iniziative a carattere saltuario.

4. Il finanziamento regionale può coprire fino al 50 per cento delle spese relative alla realizzazione dei programmi di intervento, con criteri e limiti di importo stabiliti dalla giunta regionale.

5. Nelle spese di realizzazione dei programmi di intervento rientrano anche i costi relativi alle analisi preliminari, alla progettazione economico-finanziaria e alla promozione dei servizi offerti, la cui incidenza non sia superiore al 10 per cento del costo dell'intero programma.

6. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande per la concessione ed erogazione dei contributi sono disposti dalla giunta regionale con proprio provvedimento, sentite le confederazioni sindacali artigiane regionali maggiormente rappresentative.»

## Art. 17.

1. Al comma 4 dell'art. 23 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, sono soppresse le parole: «entro il 31 dicembre».

2. Il comma 5 dell'art. 23 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

«5. L'intervento regionale può arrivare a coprire fino al 30 per cento delle spese ritenute ammissibili, con un tetto massimo di spesa il cui importo è stabilito con deliberazione della giunta regionale, sentite le confederazioni sindacali artigiane regionali e quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative; con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande nonché per la concessione ed erogazione dei contributi.»

#### Art. 18.

1. La rubrica del capo V della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente:

«Promozione».

#### Art. 19.

1. L'articolo 24 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Interventi per la promozione*). — 1. Per diffondere e consolidare la presenza dell'artigianato piemontese sui mercati nazionali ed esteri, la Regione promuove interventi atti a facilitare:

- a) la partecipazione ad esposizioni fieristiche e a missioni esplorative;
- b) lo svolgimento di ricerche e analisi di mercato;
- c) la consulenza contrattuale, giuridico-fiscale e di arbitrato;
- d) la ricerca e lo sviluppo di rapporti di cooperazione transnazionale;
- e) la progettazione e la realizzazione di marchi di qualità e di origine.

2. Gli interventi per la promozione commerciale diretti ad imprese artigiane singole o consorziate, a norma di legge, sono predisposti e curati attraverso l'Istituto per il commercio estero (ICE), le C.C.I.A.A. del Piemonte, anche per il tramite della loro unione regionale e del Centro estero promosso dalle stesse, gli enti strumentali regionali, le associazioni rappresentative dell'artigianato e altri soggetti eventualmente individuati con apposita convenzione.

3. Le richieste di contributo per gli interventi e le iniziative di promozione devono essere presentate entro il mese di settembre dell'anno che precede l'esercizio di riferimento e devono essere corredate della documentazione atta a valutare le ricadute sulle imprese partecipanti nella loro dimensione di mercato economico-finanziaria.

4. Il programma degli interventi e delle iniziative di promozione commerciale nel settore dell'artigianato è approvato dalla giunta regionale, entro il successivo mese di ottobre, e contiene i limiti di intervento e le modalità per l'erogazione dei contributi.

5. I rapporti della Regione con gli enti incaricati di prestare gli interventi di promozione commerciale all'artigianato sono disciplinati da apposita convenzione predisposta dalla giunta regionale.»

#### Art. 20.

1. L'articolo 25 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Iniziativa diretta*). — 1. La Regione può organizzare direttamente, o in collaborazione con l'ICE o le C.C.I.A.A. del Piemonte, anche attraverso il Centro estero delle C.C.I.A.A. piemontesi, partecipazioni collettive di imprese artigiane ad esposizioni e rassegne commerciali ritenute particolarmente qualificanti sotto il profilo della specializzazione merceologica, della ricerca e del confronto stilistico e delle innovazioni.

2. La Regione può farsi carico dell'organizzazione di missioni di delegazioni, qualora ciò risulti utile per ragioni di studio e documentazione di aspetti connessi all'organizzazione dei sistemi produttivi, ai rapporti di collaborazione tra imprese di differenti dimensioni, all'acquisizione di conoscenze nel campo delle tecnologie di produzione e della ricerca scientifica, all'assetto giuridico e istituzionale del settore e a quanto altro può formare oggetto di conoscenza e approfondimento degli aspetti evolutivi della realtà artigiana. Analogamente la Regione può ospitare delegazioni di operatori dell'artigianato interessate alla conoscenza delle caratteristiche del settore artigiano in Piemonte.

3. La Regione inoltre sostiene iniziative di promozione dell'artigianato tramite il finanziamento di programmi che prevedano lo svolgimento di attività finalizzate al recupero, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico regionale e nazionale con contributi ad enti, associazioni fra imprese e consorzi, per importi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e tramite interventi diretti volti a diffondere la conoscenza delle lavorazioni artistiche e tipiche a livello nazionale e internazionale.

4. Gli interventi regionali previsti dal presente articolo, previa individuazione dei criteri da parte della giunta regionale, sono attuati nei limiti degli stanziamenti autorizzati con la legge di approvazione del bilancio della Regione, fatta salva la preventiva intesa governativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle Regioni e delle province autonome), nei casi concernenti attività promozionali all'estero.»

#### Art. 21.

1. L'articolo 27 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Disciplinari di produzione*). — 1. Per le lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico individuate dalla giunta regionale sono predisposti appositi disciplinari con i quali sono descritti i caratteri delle tecniche produttive adottate, dei materiali impiegati e di quanto altro concorre a individuare e qualificare le lavorazioni in essere.

2. I disciplinari delle lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico sono predisposti da apposite Commissioni e sono approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'artigianato.

3. Le Commissioni di cui al comma 2 sono costituite da:

- a) due esperti di storia e tecnica delle particolari lavorazioni considerate;
- b) un imprenditore artigiano che risulti in attività da almeno sette anni nello stesso settore delle lavorazioni artistiche e tipiche oggetto di disciplinare, o da un imprenditore artigiano in quiescenza con esperienza di almeno sette anni nel settore oggetto del disciplinare;
- c) un rappresentante designato dall'ente locale presso cui risultano le maggiori consistenze produttive delle attività prese in esame;
- d) un rappresentante designato dalle associazioni e dalle confederazioni sindacali artigiane regionali maggiormente rappresentative;
- e) il dirigente della struttura regionale competente per materia o suo delegato.

4. L'individuazione degli esperti e dell'imprenditore artigiano di cui al comma 3, lettere a) e b) è effettuata dal responsabile della Direzione regionale competente per materia, a seguito di pubblicazione di avviso indicante i requisiti e le condizioni richieste per ricoprire l'incarico, sulla base di criteri stabiliti dalla giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'artigianato.

5. Alla nomina delle Commissioni per i disciplinari, nonché alla loro reintegrazione nel caso in cui si determinino vacanze dagli incarichi conferiti o abbandoni, si provvede con determinazione della Direzione regionale competente per materia.»

#### Art. 22.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 36 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è inserito il seguente:

«4-bis. La giunta regionale adotta disposizioni organizzative idonee ad assicurare il coordinamento delle attività degli osservatori regionali istituiti per l'analisi dei diversi settori dell'economia piemontese».

#### Art. 23.

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente:

b) promuovere indagini, ricerche, studi e collaborazioni tese a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane sul mercato interno ed estero».

2. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 39 legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente:

«*d*) svolge attività di informazione socio-economica anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione a seminari e convegni di studio.»

#### Art. 24.

1. L'articolo 41 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (*Programma annuale di attività*). — 1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'art. 38, l'Osservatorio regionale dell'artigianato predispone annualmente un programma di attività, tenendo conto degli indirizzi della programmazione regionale e di settore. Il programma è approvato dalla giunta regionale e trasmesso alla commissione consiliare competente.»

#### Art. 25.

1. L'articolo 43 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 43 (*Iscrizione all'albo provinciale*). — 1. La domanda di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, da parte delle imprese che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 443/1985, deve essere presentata alla commissione provinciale per l'artigianato entro trenta giorni dall'inizio dell'attività o dell'acquisizione dei requisiti di legge o dalla data dell'iscrizione stessa, quando trattasi di attività esercitata da società soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2200 del codice civile e dell'art. 26-*quater* del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693 (Disposizioni urgenti in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891.

2. La presentazione della domanda alla commissione provinciale può essere effettuata mediante consegna diretta o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o per il tramite del comune in cui ha sede l'impresa. La segreteria della commissione o i competenti uffici comunali devono rilasciare ricevuta della presentazione della domanda. Nel caso di inoltro a mezzo di uffici postali costituisce data di presentazione quella della ricevuta dagli stessi rilasciata.

3. Le domande di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e le successive denunce di modifica e di cessazione sono presentate sulla base di modelli conformi a quelli approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la presentazione delle domande di iscrizione al registro delle imprese e delle denunce al repertorio delle notizie economiche e amministrative, secondo la disciplina vigente. La Regione può integrare i predetti modelli con appositi intercalari al fine di acquisire notizie di specifico rilievo ai fini della gestione dell'albo e dell'esercizio delle proprie funzioni in materia di artigianato.

4. La commissione provinciale per l'artigianato procede all'istruttoria delle domande di iscrizione all'albo verificando, anche con accertamenti diretti, la sussistenza dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. A tal fine la commissione può richiedere al comune, nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale dell'impresa, di effettuare l'istruttoria di competenza e di rilasciare le relative attestazioni di cui all'art. 63, comma 4, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, a 616.

5. Le amministrazioni comunali sono tenute ad effettuare l'istruttoria di competenza ed a rilasciare la relativa attestazione entro il termine di quindici giorni dalla richiesta della commissione provinciale per l'artigianato.

6. Sulla base degli elementi acquisiti e delle verifiche effettuate, la commissione provinciale per l'artigianato dispone l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane e ne dà comunicazione all'interessato entro sessanta giorni.

7. La mancata comunicazione all'interessato vale come accoglimento della domanda stessa.

8. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione decorrono dalla data di inizio dello svolgimento dell'attività in conformità dei requisiti di qualifica previsti dalla legge n. 443/1985.

9. L'iscrizione all'albo è comprovata da apposito certificato rilasciato dalla commissione provinciale per l'artigianato.»

#### Art. 26.

1. La rubrica dell'art. 45 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente:

«Modifiche e cancellazione».

2. Il comma 3 dell'art. 45 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

«3. La modifica dello stato di iscrizione e il provvedimento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane producono effetti, rispettivamente, dalla data della modifica e dalla data della cessazione dell'attività stessa, o di perdita dei requisiti di qualifica previsti dalla legge n. 443/1985.»

#### Art. 27.

1. Il comma 1 dell'art. 46 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

«1. Ai trasgressori delle disposizioni concernenti la tenuta dell'albo delle imprese artigiane sono inflitte le sanzioni amministrative, consistenti nel pagamento di una somma di denaro così determinata:

*a*) da lire 500 mila a lire 5 milioni in caso di omessa domanda di iscrizione o denuncia di inizio attività;

*b*) da lire 400 mila a lire 2 milioni in caso di omessa denuncia di modifica dell'impresa o di cessazione dell'attività;

*c*) da lire 200 mila a lire 1 milione in caso di dichiarazione contenente dati inesatti;

*d*) da lire 1 milione a lire 5 milioni in caso di uso illecito, da parte di un'impresa non iscritta all'albo, di riferimenti all'artigianato nella denominazione della ditta o insegna o marchio;

*e*) da lire 50 mila a lire 300 mila in caso di domanda di iscrizione, denuncia di inizio attività, denuncia di modifica o di cancellazione presentata entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui agli articoli 43 e 45.»

#### Art. 28.

1. L'art. 49 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (*Funzioni della commissione regionale per l'artigianato*).

— 1. La commissione regionale per l'artigianato ha sede presso gli uffici della giunta regionale. Quale organo regionale amministrativo e di tutela del settore essa:

*a*) presenta alla giunta regionale, entro il mese di luglio di ogni anno, il programma della propria attività per l'anno successivo ed il consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente. Tale programma tiene conto anche delle eventuali proposte delle commissioni provinciali per l'artigianato;

*b*) decide sui ricorsi, proposti avverso le decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato, di iscrizione, modifica e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane e di negato riconoscimento di impresa artigiana del settore artistico e tipico;

*c*) decide sui ricorsi avverso i provvedimenti delle commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, negata iscrizione, modifica e cancellazione dagli elenchi nominativi per l'assicurazione contro le malattie, l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) ai sensi della legge 17 marzo 1993, n. 63 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale);

*d*) decide sulla costituzione in giudizio in caso di impugnazione delle delibere ai sensi dell'art. 7, comma 6 della legge n. 443/1985;

*e*) svolge, in stretta collaborazione con le Commissioni provinciali per l'artigianato, attività di documentazione, di studio, di indagine e rilevazione statistica delle attività artigiane della regione, avvalendosi prioritariamente degli enti strumentali regionali e in collaborazione con l'Osservatorio regionale dell'artigianato di cui all'art. 36;

f) esprime pareri sugli atti della programmazione regionale in materia di artigianato, sentite le commissioni provinciali per l'artigianato;

g) propone iniziative rivolte alla promozione, tutela, valorizzazione e sviluppo dell'artigianato;

h) svolge una funzione di informazione e coordinamento nei confronti delle commissioni provinciali dell'artigianato per assicurare omogeneità di indirizzo agli interventi sul territorio regionale in stretta collaborazione con le strutture competenti della Regione Piemonte;

i) svolge ogni altro compito attribuito dalle leggi regionali e nazionali.

2. Tutti gli oneri e le spese per il funzionamento della commissione regionale per l'artigianato sono a carico della Regione.

3. La rappresentanza processuale e la difesa in giudizio della commissione regionale spetta di norma alla struttura organizzativa speciale dell'avvocatura della Regione Piemonte.

4. Le funzioni di segreteria e i compiti tecnico-amministrativi della commissione regionale per l'artigianato sono svolti dall'apposita struttura organizzativa di cui agli articoli 52 e 53.

5. Per l'approfondimento di argomenti di particolare complessità la commissione regionale per l'artigianato può articolarsi in gruppi di lavoro.

#### Art. 29.

1. Dopo l'art. 59 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è inserito il seguente:

«Art. 59-bis (Adeguamento alla normativa statale). — 1. La Regione provvede ad apportare le necessarie modifiche alla presente legge in attuazione del regolamento di cui all'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, a 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).»

#### Art. 30.

1. La lettera f) del comma 2 dell'art. 65 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, è sostituita dalla seguente:

«f) «Contributi ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado»».

2. Dopo la lettera m) del comma 2 dell'art. 65 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, sono inserite le seguenti:

«m-bis) «Contributi in conto capitale per la localizzazione e rilocazione di imprese artigiane»;

m-ter) «Iniziativa dirette della Regione in materia di assistenza tecnica alle imprese artigiane»».

#### Art. 31.

1. È abrogata la legge regionale 19 novembre 1996, a 84 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1994, a 30 «Interventi regionali per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano»).

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni legislative:

a) la lettera l) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;

b) il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;

c) il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;

d) gli articoli 13, 17 e 19 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;

e) il comma 2 dell'art. 46 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;

f) il Capo VII del titolo II della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21.

#### Art. 32.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale concede un contributo *una tantum* ad integrazione del fondo rischi del consorzio regionale tra i confidi di cui all'art. 12 della legge regionale n. 21/1997, come modificato dalla presente legge.

2. Sono fatti salvi tutti i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviati in attuazione delle norme di cui all'art. 31. Tali procedimenti sono portati a compimento sulla base delle relative disposizioni di intervento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 31 agosto 1999

GHIGO

*Il testo coordinato, con valore ricognitivo, della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21, così come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24, sarà pubblicato su un supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 37 del 15 settembre 1999 (N.d.r.).*

99R0818

### LEGGE REGIONALE 31 agosto 1999, n. 25.

#### Sottoscrizione di nuove azioni della Texilia S.p.a.

*(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 3 settembre 1999)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

#### Finalità

1. Nell'attesa degli adempimenti di cui all'art. 3 e allo scopo di consentire un riequilibrio della struttura economico-patrimoniale della Texilia S.p.a., la Regione aderisce all'operazione di ricapitalizzazione che l'Assemblea straordinaria della Società ha deliberato per consentire l'aumento del capitale sociale da lire 4.379 milioni a lire 6.452 milioni.

## Art. 2.

*Modalità attuative*

1. L'importo complessivo della sottoscrizione, di cui all'art. 1, è individuato nell'ammontare del credito vantato dalla Regione nei confronti della Texilia S.p.a., rivalutato degli interessi legali maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un numero di azioni inferiore a quelle che spetterebbero in ragione della quota azionaria posseduta pari alla frazione tra il credito e il valore nominale delle nuove azioni di lire 440 cadauna, così estinguendo, per compensazione, il credito stesso.

## Art. 3.

*Adempimenti ulteriori*

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della giunta riferisce alla competente commissione consiliare sulle iniziative che la giunta, nell'approssimarsi della scadenza del patto sociale, intende assumere in ordine al futuro della Società.

2. Nel definire le iniziative da intraprendere la giunta dovrà previamente verificare:

a) la possibilità di conseguire, nel breve periodo, un significativo miglioramento dei risultati gestionali;

b) la disponibilità degli altri soci pubblici e privati a riequilibrare la consistenza delle quote partecipative possedute rispetto a quella regionale.

3. Le valutazioni di cui al secondo comma dovranno essere effettuate tenendo conto:

a) dell'esigenza di attualizzare il ruolo della Texilia S.p.a. nel campo della formazione professionale adeguandolo ai principi introdotti dalla nuova disciplina normativa di settore;

b) dell'opportunità di diversificare l'attività sociale ampliandone i settori di intervento in modo da valorizzare, oltre che la funzione peculiare della Società, la formazione professionale, le funzioni di ricerca applicata e di trasferimento delle tecnologie.

## Art. 4.

*Modifiche statutarie*

1. Sono autorizzati gli atti modificativi dello Statuto societario consistenti nella proroga della durata della Società per un arco temporale necessario a definire e realizzare il nuovo assetto societario e comunque non eccedente il 31 dicembre 2002.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 31 agosto 1999

GHIGO

99R0819

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13.

## Norme in materia di spettacolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 86 del 10 luglio 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione riconosce lo spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico.

2. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge fissa gli obiettivi, le forme del concorso al loro perseguimento da parte dei soggetti istituzionali e individua le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali e di danza, nonché cinematografiche e audiovisive - di seguito denominate spettacolo - ponendo il pluralismo culturale e la qualità artistica a fondamento di esse.

3. La Regione orienta gli interventi in materia di spettacolo avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità ed alla formazione del pubblico, perseguendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa e soggetti privati, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative.

## Art. 2.

*Disposizioni generali*

1. La Regione, in concorso con gli enti locali, definisce la programmazione regionale e contribuisce alla definizione dei programmi nazionali delle attività di spettacolo, favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio e promuove nuove attività e la circuitazione degli spettacoli.

2. La Regione e gli enti locali concorrono, nell'ambito delle proprie competenze, all'esercizio delle funzioni di programmazione, promozione, produzione e sviluppo delle attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche ed educative.

3. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea.

4. La Regione concorre altresì, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a definire i requisiti della formazione degli operatori dello spettacolo.

## Art. 3.

*Funzioni di province e comuni*

1. Le province e i comuni, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione:

a) promuovono la formazione del pubblico e l'attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;

b) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili;

c) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;

d) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, sostenendo la cultura e la presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le amministrazioni competenti.

2. Le province e i comuni concorrono altresì alla definizione dei programmi nazionali e regionali in materia di spettacolo e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione nella medesima materia.

3. I comuni in particolare, nell'ambito della programmazione regionale:

a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni; di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;

b) svolgono, anche tramite forme associative, i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati;

c) attuano interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo;

d) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico e corale;

e) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale relative agli spettacoli di arte varia, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti.

4. Le attività di cui al comma 3 possono essere svolte anche dalle Province, d'intesa con i comuni, nell'ambito degli accordi di cui al comma 3 dell'art. 7.

#### Art. 4.

##### *Tipologie di intervento regionale*

1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti ai sensi dell'art. 7 mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore dello spettacolo di norma senza fini di lucro, relative a:

a) attività di produzione e distribuzione di spettacoli, da parte di soggetti pubblici e privati con sede nella regione;

b) organizzazione di festival e rassegne sul territorio emiliano-romagnolo;

c) iniziative di formazione del pubblico, in particolare di quello giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore dello spettacolo e con le istituzioni scolastiche ed universitarie;

d) iniziative volte alla promozione della ricerca, dell'attività creativa di nuovi autori e dell'espressione artistica dei giovani;

e) attività di formazione degli operatori dello spettacolo, anche in collaborazione con l'università, in base alle vigenti leggi;

f) attività di promozione delle tradizioni teatrali e musicali locali;

g) iniziative di promozione e informazione tese a favorire la mobilità del pubblico;

h) potenziamento dei circuiti relativi al piccolo esercizio cinematografico e alle sale d'essai riconosciute ai sensi della normativa nazionale.

2. La Regione inoltre ai sensi dell'art. 9 concede contributi per spese di investimento relative:

a) alla predisposizione, al restauro, all'adeguamento e alla qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo;

b) all'innovazione tecnologica, soprattutto al fini della circuitazione degli eventi e della mobilità del pubblico.

c) alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione.

3. La Regione può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi fidi di garanzia operanti nel settore dello spettacolo o di sezioni speciali riservate allo spettacolo di consorzi fidi operanti anche

in altri settori economici per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo, sostenendo in particolar modo l'imprenditoria giovanile.

#### Art. 5.

##### *Programma regionale*

1. Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di spettacolo. La giunta nella predisposizione della proposta tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico di cui all'art. 6, dalla Conferenza Regione - Autonomie locali e dalle associazioni di categoria.

2. Il programma poliennale in particolare prevede:

a) le finalità generali e le priorità tra le diverse tipologie di intervento;

b) gli obiettivi e i criteri per la definizione degli accordi con gli enti locali;

c) i contenuti e i criteri della convenzione tipo;

d) i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzioni e accordi;

e) le modalità di attuazione degli interventi diretti di cui all'art. 8;

f) gli obiettivi da perseguire con gli interventi di cui all'art. 9.

3. La Regione, in attuazione del programma pluriennale, stabilisce le quote di fondi da destinare ad interventi ovvero a contributi regionali, come previsto agli articoli 7, 8 e 9.

#### Art. 6.

##### *Comitato scientifico*

1. È istituito il Comitato scientifico per lo spettacolo, composto da un massimo di cinque esperti. Il Comitato è strumento della giunta regionale con funzioni consultive relativamente alla valutazione qualitativa dei programmi culturali dei soggetti operanti in Regione e di raccordo con analoghi organismi nazionali ed internazionali.

2. La composizione, le modalità di funzionamento e i compensi del Comitato scientifico per lo spettacolo sono stabiliti dalla giunta regionale.

#### Art. 7.

##### *Convenzioni e accordi*

1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi del programma pluriennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui al comma 1 dell'art. 4, aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, con le modalità di cui al presente articolo.

2. La Regione, anche su indicazione degli enti locali, può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:

a) le attività e i progetti da realizzare;

b) oneri a carico dei firmatari;

c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.

3. La Regione può concludere accordi con gli enti locali ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli accordi hanno di norma carattere pluriennale e ambito provinciale o interprovinciale, e indicano:

a) le attività e i progetti da realizzare;

b) i soggetti attuatori;

c) la ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori;

d) le modalità di attuazione, anche ricorrendo alla Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

#### Art. 8.

##### *Attività dirette della Regione*

1. Oltre agli interventi indicati all'art. 7 la Regione provvede direttamente all'organizzazione di attività:

a) di promozione del territorio regionale quale sede di produzioni cinetelvisive;

b) di osservatorio sulle realtà dello spettacolo; anche con la collaborazione di enti locali ed operatori dello spettacolo al fine di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale.

2. I soggetti destinatari di finanziamenti ai sensi della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio. La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti nonché a comunicarli e diffonderli, anche in forma aggregata.

3. La Regione può realizzare i propri interventi diretti anche avvalendosi degli enti o delle società, operanti nel settore dello spettacolo, ai quali partecipa.

#### Art. 9.

##### *Interventi per spese di investimento*

1. La Regione concede contributi a enti locali e a soggetti pubblici e privati operanti nel settore dello spettacolo per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4.

2. I contributi di cui al comma 2 dell'art. 4 possono essere concessi in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile e in conto interessi in forma attualizzata nella misura non superiore al 40% del tasso applicato dall'istituto di credito concedente.

3. In coerenza con il programma pluriennale, la giunta regionale stabilisce le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4, i criteri e le priorità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi stessi, che comunque possono essere fruiti solo da soggetti che dispongono di risorse finanziarie adeguate alla realizzazione dell'intervento proposto. I contributi vengono definiti da piani d'intervento annuali approvati dalla giunta, in relazione alle disponibilità di bilancio.

#### Art. 10.

##### *Norme finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

#### Art. 11.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.

#### Art. 12.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 4 aprile 1985, n. 11 «Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche»;

b) legge regionale 6 settembre 1993, n. 33 «Norme per l'attività dell'Ente autonomo Teatro comunale, della Cineteca di Bologna, dei teatri stabili e dei centri di produzione della Regione Emilia-Romagna»;

c) legge regionale 20 maggio 1992, n. 23 «Promozione della cultura musicale di tipo bandistico e corale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 5 luglio 1999

ERRANI

99R0660

## LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14.

**Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 6 del 10 luglio 1999)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità e principi generali*

1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e del Capo VIII del Titolo V della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali in materia di commercio in sede fissa.

2. La Regione Emilia-Romagna promuove la più adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali sul territorio regionale. A tal fine, la Regione si attiene alle seguenti finalità e principi generali:

a) sviluppo e innovazione della rete distributiva, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;

b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie distributive, le diverse forme d'impresa e le diverse forme di vendita, con particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese e delle loro iniziative associate;

c) trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, libera circolazione delle merci, al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzi, di efficienza ed efficacia della rete distributiva, nel rispetto dei principi contenuti nel Titolo I della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

d) tutela dei consumatori in riferimento alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi, dei prodotti, nonché delle possibilità di approvvigionamento;

e) valorizzazione della funzione commerciale per la qualità sociale della città e del territorio.

3. Nel definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, la Regione Emilia-Romagna promuove il metodo della concertazione con gli enti locali e il principio di sussidiarietà, in relazione alla effettiva rilevanza comunale, intercomunale, provinciale o regionale, delle decisioni da assumere.

4. La Regione Emilia-Romagna promuove, per lo svolgersi delle determinazioni proprie e di quelle degli enti locali, il metodo della consultazione e la concertazione con le Associazioni d'impresa, le Organizzazioni sindacali, le Associazioni dei consumatori.

5. La Regione, in collaborazione con i comuni, le province e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, promuove un sistema coordinato con gli enti locali di conoscenza, monitoraggio, valutazione dell'entità e della qualità della rete distributiva, degli insediamenti delle attività commerciali, dell'occupazione nel settore.

#### Art. 2.

##### *Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali*

1. La presente legge dà attuazione agli obiettivi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998, promuovendo la programmazione e la qualificazione della rete distributiva, nell'ambito degli indirizzi di sviluppo sostenibile definiti negli strumenti della programmazione

regionale, con l'indicazione dei seguenti indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e in riferimento ai diversi ambiti territoriali di cui al comma 3 dell'art. 6 di detto decreto:

a) favorire l'efficacia e la qualità del servizio rispetto alle esigenze dell'utenza e dei consumatori, con particolare riguardo all'adeguatezza, anche in termini di servizi di prossimità, e all'integrazione della rete di vendita nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo, infrastrutturale e della mobilità;

b) programmare gli insediamenti e le trasformazioni della rete di vendita in modo unitario negli ambiti territoriali sovraindicati;

c) favorire la crescita di attività commerciali, in particolare di piccole e medie dimensioni che integrino e valorizzino la qualità delle città e del territorio, la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro attrattività, vivibilità e sicurezza, anche sviluppando l'integrazione fra attività commerciali, pubblici esercizi, artigianato di servizio, attività ricreative e di spettacolo;

d) salvaguardare i centri storici e le aree di valore storico-artistico, consentendo e favorendo la presenza competitiva di attività commerciali adeguate;

e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali e nei comuni minori;

f) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza;

g) definire criteri e condizioni per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita al fine di contenere l'uso del territorio, assicurare le compatibilità ambientali, salvaguardare l'equilibrio con le presenze delle altre tipologie distributive e per valutare i progetti di insediamento rispetto agli assetti socio-economici, insediativi, della mobilità e della rete distributiva in riferimento alla disponibilità di servizi al consumatore;

h) favorire opportunità di sinergie e cooperazione tra diverse tipologie distributive e lo sviluppo di tipologie innovative di esercizi di vendita, nonché l'innovazione tecnologica nelle imprese, con particolare riferimento alla distribuzione e al commercio elettronico;

i) favorire l'associazionismo tra piccole imprese;

l) promuovere progetti di nuova organizzazione e gestione della logistica che migliorino la competitività e conseguano risultati positivi per diminuire gli impatti sul traffico e sull'ambiente;

m) coordinare gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali in sede fissa con quanto previsto dalla legge di attuazione del decreto legislativo n. 114 del 1998 in materia di commercio su aree pubbliche.

#### Art. 3.

*Metodo, soggetti e strumenti per la realizzazione degli indirizzi generali per la programmazione della rete distributiva*

1. Per la realizzazione degli indirizzi generali di cui all'art. 2 la Regione promuove un processo di programmazione degli insediamenti delle attività commerciali, al quale concorrono i comuni e le province, secondo quanto previsto dalla presente legge, dal Capo VIII del Titolo V della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 e dalla legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale. A tal fine i comuni e le province provvedono all'attuazione di tali indirizzi nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

2. Il consiglio regionale adotta:

a) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un atto contenente i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale, sulla base degli indirizzi generali di cui all'art. 2, e le disposizioni per i comuni e per le province di cui all'art. 4;

b) entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un atto contenente i criteri e le condizioni per regolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, secondo quanto previsto alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2, anche sulla base delle rilevazioni fornite dall'osservatorio regionale del commercio di cui all'art. 14.

3. L'atto di cui alla lettera a) del comma 2 costituisce riferimento per le scelte delle province e dei comuni in materia di pianificazione territoriale per gli insediamenti commerciali e di programmazione

della rete distributiva. L'atto di cui alla lettera b) del comma 2 costituisce riferimento per la Conferenza dei servizi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

4. La Regione promuove altresì gli interventi di cui agli articoli 8 e 9 in materia di valorizzazione commerciale delle aree urbane e delle aree montane, rurali e dei comuni minori. Essa promuove altresì l'adozione delle misure di cui all'art. 10 per le aree di valore storico, archeologico e ambientale.

5. Le Province, provvedono con il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) alla individuazione degli ambiti territoriali sovracomunali, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e delle aree di cui all'art. 9, e a definire le scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti e la programmazione della rete distributiva sulla base degli indirizzi della Regione contenuti nella presente legge e delle strategie di sviluppo socio-economico sostenibile.

6. I comuni, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti regionali e provinciali adottano provvedimenti coordinati con i quali danno attuazione ai propri orientamenti riguardo alta rete distributiva. In particolare:

a) fissano i criteri per il rilascio di autorizzazioni per le medie strutture di vendita di cui al comma 3, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 114 del 1998;

b) adottano i provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6;

c) adeguano, ove necessario, il proprio regolamento di polizia locale.

7. Ai fini della prima applicazione, il comune provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

a) alla perimetrazione e regolamentazione di specifiche aree o complessi o edifici localizzati nei centri storici o in aree di interesse storico, archeologico o ambientale nelle quali attuare le disposizioni dell'art. 10;

b) all'individuazione delle aree in cui promuovere la prima attuazione dei progetti di valorizzazione di cui all'art. 8.

#### Art. 4.

*Criteri regionali di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale*

1. I criteri regionali di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale contengono:

a) le definizioni delle tipologie che costituiscono specificazione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998, eventualmente suddivise per le categorie merceologiche di cui al comma 1 dell'art. 5 di detto decreto e per tipologie dimensionali;

b) l'articolazione degli indirizzi per l'insediamento delle attività commerciali riferite ai diversi ambiti territoriali previsti dal comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998, ivi compresi gli indirizzi per l'insediamento degli esercizi di vicinato;

c) gli indirizzi ai fini dell'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali;

d) le condizioni e i criteri cui i comuni e le province devono attenersi per l'individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;

e) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita;

f) i criteri per incentivare l'ammodernamento e la qualificazione delle strutture di vendita esistenti.

#### Art. 5.

*Pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti commerciali*

1. I comuni individuano le aree da destinare agli insediamenti commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità agli indirizzi generali di cui all'art. 2 e ai criteri regionali di cui all'art. 4. Le previsioni dei piani comunali attengono in particolare:

a) ai dimensionamenti della funzione commerciale delle diverse tipologie;

b) alla localizzazione e alla disciplina delle grandi e medie strutture di vendita, in coerenza con le previsioni del PTCP di cui al comma 2;

c) alla definizione delle norme urbanistiche attinenti gli esercizi di vicinato nell'ambito della disciplina delle destinazioni d'uso degli immobili di cui all'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46.

2. Le province individuano con il PTCP gli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale, di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e delle aree di cui all'art. 9, in coerenza con le scelte di sviluppo dei sistemi insediativi, ambientali, socio-economici e della mobilità di cui all'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6. Le province, in attuazione delle scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti e la programmazione della rete distributiva secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 3 e in conformità ai criteri regionali di cui all'art. 4, provvedono in particolare a definire le indicazioni di natura urbanistica e territoriale per la localizzazione delle aree per grandi strutture di vendita e delle aree per medie strutture che, per dimensionamento e collocazione, assumono rilevanza sovracomunale.

3. La provincia, quando la localizzazione delle aree di cui al comma 2 ricada in comuni confinanti con altre province, dovrà richiedere preventivamente il parere non vincolante. Le province confinanti sono tenute ad esprimersi entro 30 giorni, scaduti i quali il parere si intenderà dato positivamente.

#### Art. 6.

##### *Adeguamento delle previsioni degli insediamenti commerciali contenute negli strumenti urbanistici vigenti - Norme transitorie*

1. Ai fini dell'adeguamento a quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998, i comuni, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 2 ed entro sei mesi dall'emanazione dei criteri di cui all'art. 4, valutano la conformità dei propri strumenti urbanistici generali ed attuativi con particolare riferimento al dimensionamento della funzione commerciale nelle diverse tipologie dimensionali e alla individuazione specifica di aree destinate alla localizzazione di grandi e medie strutture commerciali.

2. I comuni per la ridefinizione dei dimensionamenti delle aree commerciali e per l'individuazione specifica delle nuove aree da destinare a medie e grandi strutture di vendita provvedono attraverso:

a) le modalità ed i limiti previsti dall'art. 21 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e dall'art. 3 della legge regionale n. 46 del 1988;

b) le procedure di variante di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 47 del 1978;

c) le procedure per gli accordi di programmi in variante di cui all'art. 14 della legge regionale n. 6 del 1995.

3. Per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di medie e grandi strutture di vendita nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati i comuni provvedono all'adeguamento in sede di conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 7.

#### Art. 7.

##### *Conferenza provinciale dei servizi per la valutazione delle idoneità delle aree commerciali di rilievo sovracomunale*

1. Ai fini della verifica dell'idoneità delle aree destinate dai Piani regolatori generali (PRG) vigenti o adottati all'insediamento di medie e grandi strutture, prevista dal comma 3, dell'art. 6, la provincia convoca una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui partecipano la Regione, la provincia medesima ed i comuni interessati alle aree sovracomunali di cui al comma 2.

2. Ai fini della preparazione della conferenza dei servizi, il comune valuta quali aree destinare alla localizzazione di medie e grandi strutture di vendita, tra quelle per le quali il PRG vigente od adottato, preveda l'insediamento di attività commerciali. Il comune provvede in conformità ai criteri regionali di cui all'art. 4 ed entro il termine di tre mesi dalla loro approvazione. Entro il medesimo termine ed in conformità ai criteri regionali la provincia provvede con apposita delibera alla individuazione degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della pianificazione territoriale degli insediamenti commerciali secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 5.

3. In sede di conferenza dei servizi i partecipanti valutano congiuntamente, sulla base degli indirizzi generali di cui all'art. 2 e dei criteri di cui all'art. 4, le opportunità localizzative dei comuni e gli effetti cumulativi delle stesse. La conferenza dei servizi, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del commercio, sindacali e dei consumatori:

a) verifica la scelta dell'area da destinare a medie strutture di rilevanza comunale;

b) individua gli ambiti idonei per la localizzazione di grandi strutture di vendita e di medie strutture di rilevanza sovracomunale, indicando le eventuali prescrizioni o condizioni di natura urbanistica ed ambientale per la loro attuazione.

4. I lavori della conferenza dei servizi si concludono entro 180 giorni dalla data di approvazione dei criteri regionali di cui all'art. 4. Nel definire i termini di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, le amministrazioni partecipanti stabiliscono una fase preliminare per lo svolgimento e la conclusione della attività di cui alla lettera a) del comma 3.

5. Le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi costituiscono adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti dalla presente legge, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

6. In sede di predisposizione del PTCP la provincia verifica ed aggiorna le determinazioni in materia di programmazione e pianificazione commerciale di cui al comma 3. Fino all'approvazione del PTCP le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi costituiscono parametro per l'accertamento di compatibilità degli strumenti di pianificazione comunale, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 6 del 1995.

#### Art. 8.

##### *Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane*

1. I comuni approvano progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane al fine di promuovere il rilancio e la qualificazione dell'assetto commerciale dei centri storici e delle aree di servizio consolidate.

2. Ai fini dell'elaborazione dei progetti, i comuni individuano le aree urbane nelle quali sussistono problemi di tenuta della rete commerciale tradizionale e di valorizzazione dell'attività commerciale e urbana. Dette aree possono essere identificate anche con riferimento ai comparti commerciali omogenei di cui alla legge regionale 24 maggio 1989, n. 17.

3. Il progetto di valorizzazione commerciale è elaborato d'iniziativa del comune mediante la concertazione con i soggetti pubblici, i privati interessati, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali. Sono soggetti interessati tutti gli operatori del settore commerciale, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, gli esercenti attività di artigianato di servizio e di valore storico e tradizionale, operanti all'interno dell'area individuata dal comune. Nell'elaborazione del progetto il comune esamina le politiche pubbliche riferite all'area, la progettualità privata e l'efficacia degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e qualificazione dell'area stessa e dell'insieme di attività economiche in essa presenti.

4. Il progetto di valorizzazione commerciale prevede la realizzazione di opere infrastrutturali e di arredo urbano o di rilevante riorganizzazione della logistica e può inoltre prevedere:

- a) l'attivazione o la modifica di servizi urbani;
- b) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività, o il potenziamento di quelle esistenti;
- c) la formazione di nuovi complessi commerciali di vicinato come definiti nelle specificazioni di tipologia di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4;
- d) l'attuazione di azioni di promozione;
- e) l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul territorio.

5. Qualora il progetto di valorizzazione sia contenuto all'interno di un progetto di riqualificazione urbana si applicano le disposizioni in materia di procedimento previste dalla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19.

6. Ai fini della realizzazione del progetto, il comune stipula una convenzione che fissa i reciproci impegni delle parti.

7. Il comune, sulla base del progetto, può:

a) incentivare la qualificazione delle attività economiche esistenti o il loro addensamento;

b) vietare i cambi di destinazione d'uso da attività commerciale, artigianale o pubblico esercizio ad altri usi che comportino la cessazione delle attività.

8. Ai fini dell'attuazione della lettera a) del comma 7 il comune può:

a) utilizzare la fiscalità locale;

b) utilizzare la monetizzazione o ridefinizione dei requisiti urbanistici nei limiti indicati nei criteri regionali di cui all'art. 4;

c) facilitare, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti igienico-edilizi.

9. Nell'ambito delle aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998, l'individuazione, con atto del consiglio comunale, delle aree urbane di cui al comma 2, costituisce la condizione sulla base della quale il comune, nella fase di prima applicazione di detto decreto, può sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, sulla base di specifiche valutazioni circa l'impatto dei nuovi esercizi sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano in relazione agli obiettivi del progetto. Detta sospensione o inibizione può essere stabilita fino all'attuazione del progetto e comunque per una durata massima di due anni.

10. In mancanza di diversa disposizione statale, per fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 114 del 1998, si intendono quattro anni dalla sua pubblicazione.

11. La Regione attribuisce titolo di priorità agli interventi compresi nei progetti di valorizzazione di cui al presente articolo ai fini della concessione di contributi di cui alla legge regionale n. 41 del 1997. La Regione coordina gli interventi di cui al presente articolo con quelli previsti da altre leggi regionali che possono applicarsi ai medesimi progetti ai fini di assicurare le sinergie fra i diversi canali di finanziamento.

#### Art. 9.

##### *Promozione delle attività commerciali e dei servizi nelle zone montane e nei comuni minori*

1. Nelle aree montane e rurali, nonché nei centri minori e nei nuclei abitati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 114 del 1998 nei quali non risulti possibile garantire un'adeguata presenza di esercizi di vicinato, i comuni favoriscono la presenza di esercizi commerciali polifunzionali nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.

2. Ai fini della concessione di contributi di cui alla legge regionale n. 41 del 1997, la Regione attribuisce titolo di priorità agli interventi riguardanti l'attivazione di esercizi polifunzionali.

3. Con successiva legge regionale saranno previste esenzioni dai tributi regionali.

#### Art. 10.

##### *Commercio nelle aree di valore storico, archeologico, artistico o ambientale*

1. I comuni individuano gli immobili, le aree o i complessi di immobili e classificano le botteghe storiche per i quali, in relazione al particolare e specifico pregio storico, archeologico, artistico o ambientale, sono previste disposizioni regolamentari o urbanistiche di salvaguardia in relazione all'esercizio di attività commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità e alla mobilità dei consumatori e dell'arredo urbano. L'individuazione riguarda le zone A di cui all'art. 14 della legge regionale n. 47 del 1978 o porzioni di esse, oppure singoli immobili, anche esterni alle zone A individuati in relazione agli specifici valori del contesto.

2. Ferme restando le competenze dello Stato in materia di tutela dei beni di interesse artistico, storico o archeologico, le disposizioni di salvaguardia possono riguardare:

a) l'esclusione della vendita di determinate merceologie;

b) le modalità, prescrizioni e limitazioni del commercio su aree pubbliche, al fine della sua qualificazione;

c) le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine e gli elementi di arredo esterno, nonché il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi preesistenti;

d) specifiche deroghe, nel rispetto della legge, ai requisiti igienico-edilizi relativi alle attività commerciali e pubblici esercizi in essere, tendenti a consentirne la permanenza;

e) specifici divieti di cambio d'uso;

f) la vocazione merceologica determinatasi nel tempo nelle botteghe storiche.

3. Fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 2, i comuni possono confermare gli atti emanati ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con legge 6 febbraio 1987, n. 15.

4. I comuni possono prevedere misure di agevolazione tributaria.

#### Art. 11.

##### *Procedimento di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita. Concessione edilizia*

1. La domanda di apertura di una grande struttura di vendita, di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 114 del 1998 è inoltrata al comune competente, unitamente agli allegati necessari alla sua valutazione individuati dalla giunta regionale. La domanda è inviata in copia alla provincia e alla Regione.

2. Il comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, provvede a richiedere all'interessato l'integrazione della documentazione eventualmente mancante. I termini di cui al presente articolo sono interrotti fino al ricevimento, da parte del comune, della documentazione richiesta.

3. Il comune, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, integra la documentazione allegata alla domanda, mediante la compilazione di apposita modulistica, predisposta dalla giunta regionale, ed invia l'intera documentazione alla provincia e alla Regione.

4. Nel termine di trenta giorni, decorrente dall'invio della documentazione di cui al comma 3, il comune, previa intesa con la Regione e la provincia, indice la Conferenza di servizi prevista all'art. 9 del decreto legislativo n. 114 del 1998, fissandone lo svolgimento non prima di quindici e non oltre sessanta giorni.

5. Della data di indizione della Conferenza è data notizia al richiedente, ai comuni contermini e a quelli appartenenti alla medesima area sovracomunale configurabile come unico bacino di utenza, alle Organizzazioni dei consumatori, e alle Organizzazioni provinciali delle imprese del commercio e alle Organizzazioni sindacali, affinché possano esercitare le facoltà di cui al comma 4 dell'art. 9, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

6. Qualora nel bacino di utenza ricada anche una parte del territorio di Regione confinante, la Conferenza dei servizi richiede il parere non vincolante della Regione stessa. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta si prescinde da detto parere.

7. Le domande relativamente alle quali non è comunicato provvedimento di diniego decorsi centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi sono da ritenersi accolte.

8. Qualora ai fini dell'apertura di una media o grande struttura di vendita sia necessario il rilascio di apposita concessione edilizia, l'interessato deve farne richiesta contestualmente alla domanda per l'apertura dell'esercizio. L'emanazione del provvedimento di concessione edilizia è successivo o, ove possibile, contestuale al rilascio dell'autorizzazione di apertura.

## Art. 12.

*Criteri di priorità*

1. Nel caso di domande concorrenti nello stesso comune l'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita è concessa prioritariamente:

a) per il settore alimentare a domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;

b) per il settore non alimentare a domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e siano presentate da richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione.

2. In entrambi i settori di cui al comma 1, sono comunque prioritarie le domande relative agli insediamenti inseriti nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8.

3. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di assunzione dell'impegno di cui alla lettera a) del comma 1 e i requisiti di formazione e qualificazione di cui alla lettera b) del comma 1.

4. Fermo restando quanto previsto alla lettera g), comma 1 dell'art. 2, la priorità fra le domande concorrenti nei settori di cui al comma 1 tiene conto altresì dei seguenti elementi:

a) numero di occupati che si prevede di riassorbire nella nuova struttura fra gli addetti dipendenti e indipendenti, compresi i coadiuvanti, già inquadrati nel settore del commercio nel comune dove si intende localizzare la nuova struttura e nei comuni confinanti;

b) numero totale di occupati previsto nella struttura;

c) recupero di spazi degradati e contenitori dismessi;

d) migliore soluzione urbanistica e minore impatto territoriale risultante dallo studio di impatto presentato;

e) maggiori impegni contratti in convenzione con il comune per la mitigazione degli impatti.

5. Si considerano concorrenti le domande, corredate dalla prescritta documentazione, pervenute al comune prima della conclusione della fase istruttoria di una domanda del medesimo settore merceologico e tipologia dimensionale. Con riferimento alle domande per l'apertura di medie strutture di vendita, l'istruttoria si ritiene conclusa quando il comune si pronuncia nel merito della domanda o eventualmente alla maturazione del silenzio assenso. Con riferimento alle domande per l'apertura di grandi strutture, l'istruttoria si ritiene conclusa il giorno antecedente a quello prefissato per lo svolgimento della Conferenza dei servizi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 114/1998.

6. In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo non superiore a quindici giorni, durante il quale il comune, relativamente alle medie strutture, o la Conferenza dei servizi, relativamente alle grandi strutture, individua la domanda prioritaria.

## Art. 13.

*Autorizzazioni dovute*

1. Costituisce atto dovuto, nel rispetto dei requisiti urbanistici e delle condizioni di cui al comma 2, il rilascio di autorizzazione:

a) all'apertura di una media struttura avente una superficie di vendita non superiore a 1500 mq nei comuni aventi una popolazione superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 800 mq. nei restanti comuni;

b) all'aumento della superficie di vendita di una media struttura, nel rispetto dei limiti dimensionali di cui alla lettera a).

2. Ai fini di cui al comma 1 il rilascio dell'autorizzazione è dovuto nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che sia attuata la concentrazione o l'accorpamento di almeno quattro esercizi rientranti nei limiti dimensionali di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998;

b) che gli esercizi accorpamenti o concentrati siano stati autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo;

c) che il richiedente si impegni al reimpiego del personale occupato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, negli esercizi oggetto di concentrazione o accorpamento;

d) che la superficie di vendita del nuovo esercizio non superi la somma dei limiti massimi indicati alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998, tenuto conto del numero degli esercizi oggetto dell'accorpamento o della concentrazione.

3. Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.

4. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e i termini dell'impegno al reimpiego del personale di cui alla lettera c) del comma 2 e i relativi termini.

## Art. 14.

*Osservatorio regionale del commercio*

1. In attuazione della lettera g) del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998 la Regione costituisce l'Osservatorio regionale del commercio.

2. La Regione, avvalendosi dell'Osservatorio, svolge i compiti di cui all'art. 1 e, in particolare:

a) realizzazione di un sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi dei comuni, delle province e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) elaborazione e diffusione a tutti i soggetti interessati delle basi conoscitive e dei dati aggregati per la programmazione regionale nel settore del commercio e per la conoscenza del settore della distribuzione commerciale, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 114 del 1998;

c) redazione, anche ai fini di cui alla lettera b), di un rapporto annuale sull'andamento e le tendenze del commercio e dei consumi;

d) elaborazione dei criteri e delle condizioni in materia di programmazione della rete distributiva di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3.

3. La giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento dell'Osservatorio che si avvale di un comitato tecnico composto di 5 esperti nominato dal presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente.

4. L'Osservatorio si avvale altresì di una Conferenza consultiva la cui composizione e modalità di funzionamento sono definite dalla giunta regionale. La partecipazione alla Conferenza non comporta alcun onere finanziario a carico della Regione.

5. Per l'organizzazione delle attività dell'Osservatorio la Regione, anche avvalendosi di enti e strutture che presentino la necessaria affidabilità e competenza e sentita la Conferenza consultiva, predisporre un programma annuale.

6. La Regione promuove le attività dell'Osservatorio in un sistema coordinato con gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

7. Al fine di fornire all'Osservatorio i dati e le informazioni strutturate sufficienti per monitorare l'evoluzione della rete distributiva:

a) i comuni forniscono alle province e alla Regione entro il 31 gennaio di ciascun anno i dati relativi all'anno precedente concernenti il settore, articolati per tipologia, collocazione, superficie e merceologie, secondo le indicazioni stabilite dalla Regione;

b) le province elaborano i dati comunali con riferimento ai bacini sovracomunali di cui al comma 6 dell'art. 3 e li trasmettono alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, secondo le indicazioni stabilite dalla Regione medesima.

## An. 15.

*Disposizioni procedurali ed organizzative*

1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva:

a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19;

b) le modalità di effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione, ai sensi del comma 6 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 114 del 1998;

c) le modalità di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

2. Ai fini della lettera b) del comma 1 si intendono:

a) per vendite di liquidazione quelle effettuate al fine di vendere in breve tempo tutte le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali;

b) per vendite di fine stagione quelle che riguardano prodotti di carattere stagionale o di moda che non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.

3. La Regione autorizza, in attuazione della lettera c) del comma 1, i centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, costituiti, anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello provinciale o regionale ed eventualmente da altri soggetti interessati. Ai fini dell'autorizzazione regionale, i centri di assistenza devono svolgere le attività di cui al comma 2 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 114 del 1998 anche a favore di imprese non associate alle organizzazioni di categoria. La Regione riconosce prioritariamente i centri di assistenza tecnica costituiti anche in forma consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali.

4. Nell'affidamento della gestione dei corsi professionali di cui alla lettera a) dal comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114 del 1998 si tiene conto della priorità tra gli enti di cui al comma 7 di detto articolo, di quelli costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative.

#### Art. 16.

##### *Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte*

1. La giunta regionale individua i comuni ad economia prevalentemente turistica e le città d'arte da sottoporre alla disciplina dell'art. 12 del decreto legislativo n. 114 del 1998 prevedendo, di norma, che detta disciplina si applichi alle sole parti del territorio comunale in cui tali caratteristiche appaiono effettivamente rilevanti e per i periodi del maggiore afflusso turistico.

2. L'attuazione del comma 1 avviene su proposta motivata del comune che indica le parti del territorio comunale interessate e i relativi periodi. Detta proposta è avanzata previa concertazione con le associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori. Decorso tre mesi dall'inizio dei procedimenti di concertazione, il comune può comunque prescindere.

#### Art. 17.

##### *Misure per lo sviluppo del commercio elettronico*

1. La Regione attua, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 e di cui alla legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45, iniziative a sostegno dell'introduzione e dello sviluppo del commercio elettronico al fine di:

- a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
- b) tutelare gli interessi dei consumatori;
- c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore, operatori del servizio e per i consumatori;
- d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la cooperazione e la competitività delle piccole imprese del commercio attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
- e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore.

2. La Regione coordina i propri interventi con le iniziative promosse in sede nazionale dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per lo sviluppo del commercio elettronico.

#### Art. 18.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997*

1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41, è sostituita dalla seguente:

«g) i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.»

2. All'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41, è aggiunto il seguente comma:

«3. Nella concessione dei contributi per le attività di cui al presente articolo hanno priorità gli interventi proposti dai soggetti di cui alla lettera g) dell'art. 5.»

3. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 sono aggiunte le seguenti parole:

«con particolare riferimento ai progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane.»

4. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 sono aggiunte le seguenti lettere:

«h) progetti riguardanti l'insediamento e lo sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali;

i) misure per lo sviluppo del commercio elettronico.»

#### Art. 19.

##### *Norme di prima attuazione*

1. Le domande di rilascio delle autorizzazioni per l'ampliamento, il trasferimento e l'apertura delle grandi strutture di vendita sono esaminate dalla Conferenza dei servizi, di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 114 del 1998, successivamente all'adeguamento degli strumenti urbanistici e attuativi comunali, ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge.

2. L'esame delle domande per l'apertura di grandi strutture di vendita presentate alla Regione prima del 24 aprile 1998 è prioritario rispetto all'esame delle domande presentate successivamente all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 114 del 1998. In particolare, verranno esaminate nell'ordine:

a) le domande corredate a norma trasmesse dal comune alla Regione per il rilascio del nulla osta dopo il 16 gennaio 1998 e fino al 24 aprile 1998;

b) le restanti domande presentate al comune e trasmesse alla Regione entro il 24 aprile 1998.

3. Ai fini di cui al comma 2, la Regione trasmette alle amministrazioni comunali competenti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dette domande con indicazione della relativa data di ricevimento da parte della Regione nonché la documentazione presentata a corredo di ogni domanda. Il comune assegna al richiedente un termine non inferiore a sessanta e non superiore a novanta giorni, a pena di decadenza, per adeguare la domanda, ove necessario, alle disposizioni della presente legge.

4. La Conferenza prevista dall'art. 7 individua gli ambiti di cui alla lettera b) del comma 3 del medesimo articolo esaminando prioritariamente le aree su cui insistono le domande di cui al comma 2.

#### Art. 20.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* regionale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 luglio 1999

ERRANI

99R0661

## LEGGE REGIONALE 27 luglio 1999, n. 15.

**Interventi urgenti per la prevenzione dei danni alla frutticoltura prodotti da Sharka.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 98 del 30 luglio 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. Al fine di realizzare interventi urgenti di lotta e di prevenzione dei danni prodotti alla frutticoltura dalla diffusione di organismi nocivi, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad utilizzare risorse proprie per la concessione di contributi in favore delle aziende tenute all'abbattimento delle piante di drupacee riconosciute infette da Sharka dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.

2. La concessione dei contributi è disposta dalla Regione a favore delle predette aziende nella misura e con le modalità stabilite dal consiglio regionale in sede di prima applicazione della legge 1° luglio 1997, n. 206 recante «Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi».

3. L'onere a carico della Regione per gli interventi previsti dalla presente legge è fissato nell'importo complessivo massimo di L. 1.000.000.000 (Euro 516.456,90) per l'esercizio 1999 anche a titolo di anticipazione delle risorse che potranno essere trasferite alla Regione dallo Stato per la medesima finalità in sede di rifinanziamento della legge n. 206/1997.

4. Per gli esercizi successivi l'entità delle risorse destinate alla finalità di cui alla presente legge sarà definita dalla legge annuale di bilancio a norma di quanto previsto dall'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

## Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1999 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato della necessaria disponibilità con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al capitolo 86350 «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo» del bilancio per l'esercizio 1999 e pluriennale 1999-2001 secondo l'esatta destinazione della voce n. 13 - Elenco 2 allegato alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 6 di approvazione del bilancio per l'esercizio 1999 e pluriennale 1999-2001.

2. La giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto tutte le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1999 dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi di quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 38 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 luglio 1999

ERRANI

99R0662

## LEGGE REGIONALE 27 luglio 1999, n. 16.

**Attivazione dell'Agenda Emilia-Romagna lavoro. Attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 98 del 30 luglio 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Procedure selettive*

1. La giunta regionale è autorizzata a indire procedure selettive riservate al personale amministrativo di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 7 del decreto legislativo n. 469/1997, in servizio presso l'agenzia regionale da almeno 3 anni dalla data del bando di concorso regionale.

2. La giunta regionale, al fine di acquisire il personale di cui al comma 1, incrementa la propria dotazione organica e ne adegua il tetto di spesa. La necessaria copertura finanziaria è garantita tramite parte delle risorse di cui al successivo art. 2.

3. Le procedure selettive di cui al comma 1 sono bandite in relazione alle qualifiche funzionali possedute dagli interessati nel rispetto dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998.

4. Il personale risultato idoneo a seguito delle procedure selettive è assunto a tempo indeterminato presso la Regione.

5. Nelle more degli adeguamenti di cui al comma 2 dell'art. 236 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, le commissioni esaminatrici delle procedure selettive di cui al presente articolo sono costituite con decreto del presidente della giunta regionale. Esse sono composte da un dirigente regionale, che le presiede, e da due esperti nelle materie oggetto delle selezioni, sorteggiati dai rispettivi elenchi di cui all'art. 11 del Regolamento regionale 7 aprile 1995, n. 24.

## Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante i trasferimenti da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro di cui al comma 8 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 469/1997.

## Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 luglio 1999

ERRANI

99R0663

## LEGGE REGIONALE 27 luglio 1999, n. 17.

**Proroga dei consigli di amministrazione e dei collegi dei sindaci degli Istituti autonomi case popolari.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 98 del 30 luglio 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Proroga delle funzioni dei consigli di amministrazione e dei collegi dei sindaci degli Istituti autonomi case popolari*

1. I consigli di amministrazione e i collegi dei sindaci degli Istituti autonomi case popolari, continuano a svolgere le loro funzioni, con la composizione in essere, fino alla data di entrata in vigore della legge organica in materia di edilizia residenziale pubblica, prevista dall'art. 95 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 «Riforma del sistema regionale e locale e comunque non oltre il 29 febbraio 2000.

## Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 luglio 1999

ERRANI

99R0664

## LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 18.

**Modifiche alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente «ARPA» dell'Emilia-Romagna).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 31 luglio 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44*

1. L'art. 21 della legge regionale n. 44/1995 concernente «Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna» è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Dotazione finanziaria dell'ARPA*). — 1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:

a) una quota percentuale del fondo sanitario regionale determinato secondo parametri fissati dalla giunta regionale in relazione al numero dei posti delle dotazioni organiche dei PMP e dei servizi di igiene pubblica trasferiti all'ARPA, alle spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate;

b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dalla Regione stessa;

c) un finanziamento regionale per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati dalla Regione;

d) finanziamenti finalizzati ad investimenti destinati prevalentemente alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione, all'adeguamento tecnologico, ed alla eventuale sostituzione di beni ed attrezzature trasferiti all'ARPA, o, comunque, a disposizione della stessa;

e) contributi annuali delle province e degli altri enti locali per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dagli enti stessi;

f) finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'ARPA dalle province e da altri enti locali;

g) introiti derivanti dall'effettuazione delle prestazioni erogate a favore di terzi secondo le tariffe stabilite dalla Regione.».

## Art. 2.

*Modifica al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 44/1995*

1. Nella lettera b), comma 1, dell'art. 23 della legge regionale n. 44/1995, le parole «lettere b) e c)», sono sostituite dalle seguenti «lettere b), c) e d)».

## Art. 3.

*Modifiche agli articoli 6, comma 2, e 22 della legge regionale n. 44/1995*

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 44/1995 è così sostituito:

«2. In particolare sono sottoposti al controllo preventivo della giunta regionale i seguenti atti:

- a) il piano programmatico;
- b) il bilancio pluriennale di previsione;
- c) il bilancio economico preventivo;
- d) il conto consuntivo;
- e) il programma annuale di attività;
- f) il regolamento».

2. L'art. 22 della legge regionale n. 44/1995 è così sostituito: «Art. 22 (*Gestione economico-finanziaria*). — 1. L'ARPA è tenuta all'equilibrio di bilancio.

2. L'ARPA redige i propri bilanci e gli altri atti contabili secondo i criteri della contabilità di tipo economico individuati nei Titoli II e III della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 «Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere» in quanto compatibili.

3. Il regolamento di cui al precedente art. 11 disciplina la struttura del bilancio di esercizio, i principi contabili, nonché gli schemi di conto economico e stato patrimoniale e le forme del controllo di gestione.

4. Il regolamento di cui al comma precedente disciplina, altresì, le modalità di tenuta delle scritture contabili nel periodo transitorio di passaggio dalla contabilità di tipo finanziario alla contabilità di tipo economico per la durata massima di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

5. Il risultato economico positivo di gestione è destinato alla copertura di eventuali perdite di esercizio portate a nuovo.

Quanto non utilizzato del risultato di esercizio deve essere accantonato in apposito fondo di riserva.

6. L'ARPA non può ricorrere ad alcuna forma di indebitamento, fatte salve le ipotesi in cui sia consentito alle aziende unità sanitarie locali ai sensi della legge regionale n. 50/1994.».

#### Art. 4.

*Modifica al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 44/1995*

1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 44/1995 è così sostituito:

«3. Ai componenti del collegio spettano il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato ed un'indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti spettanti al direttore generale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento.».

#### Art. 5.

*Modifiche «agli articoli 12 e 20, comma 1 della legge regionale n. 44/1995*

1. L'art. 12 della legge regionale n. 44/1995 è così sostituito:

«Art. 12 (*Programma annuale*). — 1. Nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti mediante le convenzioni e gli accordi di programma di cui al precedente art. 3, il direttore generale dell'agenzia, sulla base delle proposte dei comitati provinciali di cui al successivo art. 16, e delle indicazioni formulate congiuntamente dagli assessori regionali competenti in materia di ambiente e sanità per quanto concerne le prestazioni che l'ARPA è tenuta a fornire annualmente alla Regione, predisporre il programma annuale di attività».

2. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 44/1995 è così sostituito:

«1. Le prestazioni che l'ARPA è tenuta a fornire alla Regione in riferimento alle competenze ed alle relative dotazioni trasferite ai sensi della presente legge sono definite e contenute nel programma annuale di cui al precedente art. 12.».

#### Art. 6.

*Modifica alla lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 44/1995*

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 44/1995 è così sostituita:

«e) realizzare e gestire, in collegamento con il sistema informativo dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, il sistema informativo regionale sull'ambiente, ivi compresi i rischi biologici, chimici e fisici, sulla base degli indirizzi formulati dalla Regione, garantendo il flusso dei dati e delle informazioni alla Regione stessa e al sistema informativo nazionale ambientale;».

#### Art. 7.

*Disposizione finanziaria transitoria*

1. Per il 1999 agli oneri derivanti dai finanziamenti di cui all'art. 21, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 44/1995, come sostituito dalla presente legge, ammontanti a L. 1.000.000.000, la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 86500 «Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo» alla voce n. 11 dell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1999, e con le modalità previste dall'art. 11 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 luglio 1999

ERRANI

99R0665

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 19.

**Definizione del calendario venatorio regionale per la stagione 1999/2000.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 31 luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Finalità*

1. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della Regione Emilia-Romagna è sottoposto a regime di caccia programmata, sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.

2. Le aziende venatorie provvedono agli abbattimenti previsti dalle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle aziende medesime.

3. Nei limiti dei piani approvati dalla provincia, il titolare può autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di selvaggina stanziale superiore a quelli previsti dall'art. 6, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento, il quale potrà essere realizzato fino al 30 dicembre 1999 con eccezione per il fagiano, per il quale il termine è fissato al 31 gennaio 2000.

#### Art. 2.

*Rapporti tra province e regioni confinanti*

1. La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici, interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la Regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi.

2. È tuttavia consentito l'adeguamento tecnico di detti confini, previa stipula, da parte degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) interessati, di specifiche intese che le province competenti renderanno eventualmente operanti, a mezzo di propri atti amministrativi, ove ritenute compatibili, rispetto ai propri Piani faunistico venatori.

### Art. 3.

#### *Specie cacciabili e periodi di caccia*

1. Per la stagione venatoria 1999-2000 le specie cacciabili ed i periodi di caccia sono i seguenti:

a) specie cacciabili da domenica 19 settembre a domenica 5 dicembre 1999:

starna (*Perdix perdix*);  
 pernice rossa (*Alectoris rufa*);  
 lepore comune (*Lepus europaeus*);  
 coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

b) specie cacciabili da domenica 19 settembre a giovedì 30 dicembre 1999:

quaglia (*Coturnix coturnix*);  
 tortora (*Streptopelia turtur*);  
 merlo (*Turdus merula*);  
 allodola (*Alauda arvensis*);

c) specie cacciabili da domenica 19 settembre 1999 a lunedì 31 gennaio 2000:

alzavola (*Anas crecca*);  
 beccaccia (*Scolopax rusticola*);  
 beccaccino (*Capella gallinago*);  
 canapiglia (*Anas strepera*);  
 cesena (*Turdus pilaris*);  
 codone (*Anas acuta*);  
 colombaccio (*Columba palumbus*);  
 combattente (*Philomachus pugnax*);  
 cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);  
 fagiano (*Phasianus colchicus*);  
 fischione (*Anas penelope*);  
 folaga (*Fulica atra*);  
 frullino (*Limnocyptes minimus*);  
 gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);  
 gazza (*Pica pica*);  
 germano reale (*Anas platyrhynchos*);  
 ghiandaia (*Garrulus glandarius*);  
 marzaiola (*Anas querquedula*);  
 mestolone (*Anas clypeata*);  
 moretta (*Aythya fuligula*);  
 moriglione (*Aythya ferina*);  
 pavoncella (*Vanellus vanellus*);  
 porciglione (*Rallus aquaticus*);  
 tardo bottaccio (*Turdus philomelos*);  
 tordo sassello (*Turdus iliacus*);  
 volpe (*Vulpes vulpes*);

d) specie cacciabili da domenica 1° agosto 1999 a lunedì 31 gennaio 2000 unicamente in forma selettiva come da vigente Regolamento regionale sulla gestione degli ungulati secondo le prescrizioni dei calendari venatori provinciali, articolati per specie, sesso e classe di età nel rispetto dell'arco temporale massimo di due mesi, anche non consecutivi:

capriolo (*Capreolus capreolus*);  
 cervo (*Cervus elaphus*);  
 daino (*Dama dama*);  
 muflone (*Ovis musimon*);  
 cinghiale (*Sus scrofa*);

e) specie cacciabili da sabato 2 ottobre 1999 a lunedì 31 gennaio 2000, in forma collettiva, nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi:

cinghiale (*Sus scrofa*).

### Art. 4.

#### *Giornate e forma di caccia*

1. Tenuto conto che la settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, la caccia può essere esercitata da domenica 1° agosto a giovedì 30 settembre 1999: caccia di selezione agli ungulati, alla cerca o all'aspetto in tre giornate a scelta ogni settimana.

2. La caccia alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita nelle forme sottoindicate, da domenica 19 settembre 1999 a lunedì 31 gennaio 2000:

da domenica 19 settembre a domenica 3 ottobre 1999, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in due giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni settimana; tale limitazione non si applica alle aziende agriturismo-venatorie e alla caccia di selezione agli ungulati, ove il cacciatore può svolgere fino a tre giornate di caccia settimanali a scelta;

da lunedì 4 ottobre 1999 a lunedì 31 gennaio 2000, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;

da lunedì 4 ottobre a domenica 28 novembre 1999, possono essere fruite due giornate in più a scelta, ogni settimana, per la caccia alla sola migratoria, da appostamento;

sabato 2 ottobre e lunedì 29 novembre possono essere esercitate due giornate suppletive per la caccia alla sola migratoria, da appostamento.

3. Qualora le province, nell'ambito delle facoltà concesse dal comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, prevedano nei rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data del 1° settembre 1999, la caccia in tale periodo si potrà effettuare in un massimo di cinque giornate fisse — mercoledì 1, domenica 5, giovedì 9, domenica 12 e giovedì 16 settembre 1999, esclusivamente da appostamento, fisso e temporaneo, fino alle ore 13, alle specie individuate dalle province, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna, — ciascuno negli ambiti di iscrizione — o che esercitino la caccia nelle aziende faunistico-venatorie o da appostamento fisso con richiami vivi. Tali specie vengono individuate dalle province tra le seguenti: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora. Le province possono inoltre individuare altre specie appartenenti alla fauna migratoria acquatica.

In detto periodo non si applica la limitazione alle sopracitate giornate per la caccia di selezione agli ungulati.

Nelle Aziende agriturismo-venatorie l'esercizio venatorio può essere consentito a far data dal 1° settembre 1999, anche in quelle province che non abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, al fagiano ed al germano reale provenienti da allevamento per cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui all'art. 5 e senza limitazione di forma di caccia. Per i cacciatori che svolgano l'esercizio venatorio in dette aziende il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre.

4. Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni settimana, vengono considerate valide le giornate comunque effettuate sia in Emilia-Romagna sia in altre regioni. Devono essere conteggiate anche le giornate effettuate nelle aziende venatorie.

5. La caccia al cinghiale ed agli altri ungulati è consentita nelle forme previste dall'apposito vigente Regolamento.

## Art. 5.

## Orari venatori

1. La caccia alla selvaggina stanziale e migratoria è consentita secondo gli orari di seguito indicati:

Periodo	Dalle ore		Alle ore	
	alla migratoria e agli ungulati in selezione	alla stanziale	alla migratoria e stanziale	agli ungulati in selezione
1-15 agosto	5,10	—	—	21,30
16-31 agosto	5,30	—	—	21,05
1-14 settembre	5,45	—	13,00 ATC 19,40 ATV	20,40
15-18 settembre	5,55	—	13,00 ATC 19,20 ATV	20,20
19-30 settembre	6,05	7,05	19,05	20,05
1-15 settembre	6,20	7,20	18,45	19,45
16-30 ottobre	6,40	7,40	18,15	19,20
31 ottobre-15 novembre	6,00	7,00	16,55	17,55
16-30 novembre	6,20	7,20	16,45	17,45
1-15 dicembre	6,35	7,35	16,35	17,35
16-31 dicembre	6,45	7,45	16,40	17,40
1-15 gennaio	6,50	7,50	16,55	17,55
16-31 gennaio	6,40	7,40	17,15	18,15

2. La caccia di selezione agli ungulati è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

## Art. 6.

## Carniere

1. Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non può abbattere complessivamente più di due capi di selvaggina tra le seguenti specie: coniglio selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e starna e comunque non più di un capo di lepre, pernice rossa e starna.

2. Per la starna e la pernice rossa è consentito l'abbattimento, rispettivamente, di non più di cinque capi nella stagione.

3. Per la lepre è consentito l'abbattimento di non più di dieci capi nella stagione.

4. Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente più di trenta capi, di cui non più di dieci capi fra palmipedi e trampolieri, dieci folaghe, dieci colombacci e tre beccacce.

5. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia, nel rispetto del carniere previsto nei calendari venatori regionali, è valido per tutto il territorio nazionale.

## Art. 7.

## Addestramento dei cani da caccia

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti da domenica 15 agosto a giovedì 16 settembre 1999, dalle ore 7 alle ore 20 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.

2. Le province possono, mediante i rispettivi calendari venatori, modificare i termini sopra indicati, per motivazioni legate a specifiche esigenze territoriali.

3. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in actualità di coltivazione e colture specializzate di cui all'art. 8.

4. L'addestramento e l'allenamento dei cani non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.

5. Da mercoledì 1° settembre a giovedì 16 settembre 1999, qualora le province abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia è vietato negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio venatorio è consentito.

6. Da domenica 19 settembre 1999 a lunedì 31 gennaio 2000 è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana.

## Art. 8.

## Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 21 della legge n. 157/1992, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di m. 100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio, in effettivo esercizio, nell'ambito dell'attività agrituristica, e di m. 50 da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia di cui all'art. 15 della legge statale, opportunamente tabellati.

2. L'esercizio venatorio è altresì vietato nelle aree comprese nel raggio di m. 100 da macchine agricole operatrici in attività.

3. È fatto divieto di sparo, a meno di m. 150 dagli stabbi, dagli stazzi e da altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agrosilvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.

4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.

5. L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante, con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in actualità di coltivazione. Si considerano in actualità di coltivazione:

a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici;

b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;

c) i vivai e i terreni in rimboscimento per un periodo di tre anni dall'impianto;

d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;

e) i frutteti specializzati;

f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto.

6. L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto, oltreché in forma vagante, è ammesso da appostamento fisso o temporaneo.

Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, è ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della selvaggina abbattuta.

Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto compiuto, è ammesso il transito con l'arma carica.

7. In deroga alle limitazioni ed ai divieti sopra riportati, nei terreni in actualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolare di operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni, il conduttore del cane da traccia avrà cura di arrecare il minimo danno alle colture.

## Art. 9.

## Strumenti di richiamo e metodi di caccia vietati

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 13 della legge n. 157/1992, sono vietati l'uso e la detenzione nell'esercizio dell'attività venatoria di:

lacci;

animali vivi accecati o mutilati utilizzati come richiami;

registratori;

richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico con o senza amplificatore di suono;

dispositivi elettrici atti ad uccidere o stordire;

fonti luminose artificiali;

specchi ed altri dispositivi abbaglianti;

dispositivi per illuminare i bersagli;

apparecchi fulminanti;  
 congegni di mira dotati di convertitore di immagine o di dispositivo di ingrandimento per la caccia notturna;  
 esplosivi;  
 reti;  
 trappole;  
 veleni e esche avvelenate o con tranquillanti;  
 gas o fumi usati per stordire, uccidere o catturare animali;  
 aerei;  
 automezzi mobili;  
 panie;  
 esche.

2. E consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico, elettromeccanico ed elettromagnetico. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 e dell'art. 5, comma 2 della legge n. 157/1992, è ammesso altresì l'uso di esemplari vivi appartenenti alle specie consentite, sia a terra che su posatoi sopraelevati, regolarmente imbracati, non sottoposti direttamente a stratonamento. E inoltre consentito l'uso di giostre fornite di stampi, nonché di soli stampi, posti a terra o sospesi, fermi o in movimento, anche in penna. Gli stampi in penna sono consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili.

#### Art. 10.

##### *Norme generali inerenti il tesserino venatorio*

1. Il cacciatore potendo esercitare la propria attività in tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti, deve indicare prima dell'inizio dell'attività, negli appositi spazi, il giorno (G) ed il mese (M) dell'esercizio dell'attività venatoria e contrassegnare, mediante un segno indelebile (x) il tipo di caccia prescelta (V = vagante; A = da appostamento).

Deve altresì indicare, qualora intenda esercitare la caccia in ATC, la sigla dell'Ambito territoriale di caccia nell'apposito riquadro.

Il cacciatore che esercita la caccia in CA deve indicare la sigla del Comprensorio alpino nel riquadro predisposto per «ATC».

Deve invece indicare solo la sigla della provincia, nell'apposito riquadro, qualora intenda esercitare la caccia in Azienda venatoria.

2. Qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA è obbligatorio, appena abbattuto un capo di selvaggina stanziale, annotare la sigla corrispondente alla specie abbattuta.

In caso di deposito aggiungere un cerchio intorno alla sigla.

3. Qualora la caccia sia esercitata in AFV (Azienda faunistico-venatoria), la sigla corrispondente ad ogni capo di specie abbattuta può essere annotata al termine dell'attività giornaliera.

4. Per i prelievi alla selvaggina migratoria in forma vagante è obbligatorio per tutti i cacciatori, compresi coloro che esercitano l'attività in AFV, indicare la sigla corrispondente ad ogni specie abbattuta, non appena raccolta; per i prelievi alla selvaggina migratoria da appostamento fisso e temporaneo, l'indicazione di cui sopra deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia; in caso di deposito aggiungere un cerchio intorno alla sigla.

5. I capi abbattuti in ATV (Azienda agri-turistico-venatoria) non devono essere annotati sul tesserino, ad eccezione di cinghiali o volpi abbattuti secondo le limitazioni previste dal presente calendario venatorio. (D.G.R. n. 3/1995, punto 3.1, penultimo capoverso).

6. Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e pertanto se si abbatte una specie consentita in altre regioni e non prestampata nel presente tesserino, devono essere indicate, le sigle ASS oppure ASM (Altre specie stanziali oppure Altre specie migratorie).

7. Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sulla apposita scheda riepilogativa «caccia stanziale» la sigla del proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie di selvaggina stanziale per ciascun ATC di appartenenza. Tale Scheda dovrà essere riconsegnata all'ATC entro il 28 febbraio 2000, utilizzando tante copie della scheda compilata quanti sono gli ATC di appartenenza.

8. Il cacciatore che abbia esercitato la caccia nei confronti delle specie interessate dal regime di deroga, qualora tale prelievo sia possibile, (Passera mattugia, Passero, Storno e Taccola) dovrà compilare,

appena terminata la stagione venatoria, la scheda riepilogativa «caccia specie in deroga», indicando l'ATC o la sigla della provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale scheda dovrà essere inviata alla provincia di residenza entro il 28 febbraio 2000.

9. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8.

10. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino il titolare per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di P.S. o locale stazione dei carabinieri.

11. Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato, al momento del ritiro di quello relativo alla nuova stagione venatoria.

In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria (art. 49, legge regionale n. 8/1994) a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell'avvenuto smarrimento o deterioramento all'autorità di P.S.

12. Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

#### Art. 11.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 luglio 1999

ERRANI

99R0666

#### LEGGE REGIONALE 6 agosto 1999, n. 20.

**Realizzazione dei programmi comunitari. Norme e finanziamenti regionali per il pieno utilizzo dei fondi.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 101 del 9 agosto 1999*)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I DISCIPLINA GENERALE

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'attuazione, nelle materie di propria competenza, degli interventi previsti dai Regolamenti della Unione

europea e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie disponibili, la Regione è autorizzata ad anticipare, con proprie risorse finanziarie, l'attivazione di interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti comunitari anche in aggiunta a quelle previste dalla programmazione dell'Unione europea.

#### Art. 2.

##### *Modalità di attuazione*

1. Per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 1, la Regione è autorizzata ad accantonare nei Fondi globali di cui all'art. 34 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 apposite risorse da quantificare in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

2. La giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa agli appositi capitoli di spesa per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle necessità di realizzazione degli interventi comunitari nonché all'istituzione e alla dotazione di nuovi capitoli, utilizzando i fondi a tale specifico scopo accantonati nel rispetto dei principi di specificazione della spesa e degli equilibri economico-finanziari del bilancio regionale.

3. Le variazioni di cui al comma 2 non possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma dell'art. 38, comma quinto, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

#### Art. 3.

##### *Modalità di erogazione*

1. Per l'erogazione ai beneficiari finali delle risorse impegnate in attuazione dell'art. 1 della presente legge, la Regione è autorizzata, ove previsto, ad utilizzare l'Organismo pagatore riconosciuto dall'Unione europea in riferimento ai singoli programmi di intervento.

### TITOLO II

#### DISPOSIZIONI FINALI E DI PRIMA APPLICAZIONE

#### Art. 4.

##### *Finanziamenti aggiuntivi Programmazione 1994-1999 - Mezzi regionali*

1. Al fine di assicurare la massima utilizzazione delle risorse comunitarie disponibili per il periodo di programmazione 1994-1999, a valere sui Regolamenti CE del Consiglio 950/97 e 951/97, la Regione è autorizzata ad integrare, per l'esercizio 1999, con proprie risorse, le quote assunte a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, rispettivamente di L. 14.200.000.000 (Euro 7.333.687,97) per l'attivazione degli interventi di cui al Regolamento CE 950/97 e di L. 12.230.000.000 (Euro 6.316.267,88) per l'attivazione degli interventi di cui al Regolamento CE 951/97.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ammontanti complessivamente a lire 26.430.000.000 (Euro 13.649.955,84), per l'esercizio 1999, si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 6 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1999, con i fondi accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Capitolo 86500 «Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo» - voci n. 13 e n. 14 dell'elenco n. 5 allegato a detta legge regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata, ove necessario, a destinare, in sede di approvazione della legge di assestamento e di variazione al bilancio per l'esercizio 1999, ulteriori risorse

per l'attuazione degli interventi di cui al Regolamento CE 951/97, a norma di quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

#### Art. 5.

##### *Utilizzo compensazioni agro-monetarie Misura 1 - Regolamento CE 951/97*

1. In attuazione degli interventi e delle disposizioni recate dall'art. 12 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 5, la Regione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, ad utilizzare risorse proprie al fine di assicurare l'intero cofinanziamento di parte nazionale per l'attuazione della Misura 1 «Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli in applicazione del Regolamento CE 951/97» compresa nel programma approvato dalla commissione europea per l'utilizzo delle compensazioni delle perdite di reddito dovute alla riduzione del tasso di conversione agricolo della lira italiana del marzo 1997.

#### Art. 6.

##### *Modifiche all'art. 12 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 5*

1. Il quinto comma dell'art. 12 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 5 è sostituito dal seguente comma:

«5. Le modalità di trasferimento all'AIMA nonché agli organismi di cui al comma 6 delle risorse regionali relative al cofinanziamento sono stabilite dalla giunta regionale in relazione ai contenuti di ciascun programma.»

2. Dopo il quinto comma dell'art. 12 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 5 è aggiunto il seguente comma:

«6. Per le finalità di cui al primo comma, la Regione è altresì autorizzata ad utilizzare altro organismo riconosciuto dalla Unione europea e a disporre in suo favore, o in favore di altro soggetto allo scopo indicato dallo Stato, il trasferimento delle risorse previste a titolo di cofinanziamento.»

#### Art. 7.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 6 agosto 1999

*Il vice presidente:* SABATTINI

**LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 21.**

**Realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra il porto fluviale dell'Emilia centrale in località Pieve Saliceto e la Cispadana.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 104 del 17 agosto 1999)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.****Finalità**

1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con le previsioni contenute nel Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), promuove la realizzazione sul fiume Po del Porto dell'Emilia Centrale (PEC) e delle necessarie infrastrutture di collegamento funzionali allo sviluppo del porto ed alla integrazione tra le diverse modalità di trasporto.

**Art. 2.****Oggetto dell'intervento**

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, la Regione concede un finanziamento alla provincia di Reggio Emilia per la realizzazione del raccordo stradale di collegamento tra la Cispadana ed il Porto dell'Emilia Centrale (PEC), in località Pieve Saliceto (Reggio Emilia).

2. La proprietà del raccordo stradale di cui al comma 1 è attribuita alla provincia di Reggio Emilia che provvede alla classificazione ed all'inserimento della stessa nel proprio demanio.

**Art. 3.****Assegnazione del finanziamento**

1. La misura del finanziamento regionale è definita dalla giunta regionale e può giungere sino alla totale copertura della spesa ritenuta ammissibile.

2. Alla liquidazione e all'erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge provvede il dirigente competente ai sensi della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 14 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29.

**Art. 4.****Norma finanziaria**

1. Per l'esercizio 1999, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, e ammontanti a L. 5.000.000.000 (pari a Euro 2.582.284,49), la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 6, di approvazione del «Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1999 e Bilancio pluriennale 1999-2001», con i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 «Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione spese di investimento di sviluppo», alla voce n. 9 dell'elenco n. 5 allegato a detta legge regionale.

2. Per gli esercizi successivi al 1999 potranno essere disposte ulteriori autorizzazioni di spesa, a valere sugli interventi di cui alla presente legge, in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 13 agosto 1999

*L'assessore delegato:* SANDRI

99R0748

**LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 22.**

**Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al programma operativo integrato nel quadro della iniziativa comunitaria pesca.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 104 del 17 agosto 1999)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.****Finalità**

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di consentire il consolidamento del tessuto socioeconomico delle zone incluse nell'Obiettivo 5 b) particolarmente dipendenti dalla pesca, è autorizzata a concedere un contributo finanziario straordinario alla provincia di Ferrara per l'attuazione del programma operativo integrato per l'Italia, nel quadro dell'iniziativa comunitaria pesca per il periodo 1994-1999, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(95) 41 del 19 maggio 1995, e specificatamente del sottoprogramma Regione Emilia-Romagna.

**Art. 2.****Entità dell'intervento regionale e modalità di erogazione**

1. Il contributo di cui all'art. 1 è concesso a titolo di partecipazione agli oneri di cofinanziamento posti a carico della provincia di Ferrara, quale autorità responsabile del sottoprogramma, dal piano finanziario approvato dall'Unione europea.

2. L'intervento finanziario regionale, da contenersi comunque nell'importo massimo di L. 1.100.000.000 (Euro 568.102,59), è fissato nella misura del 70% dei predetti oneri di cofinanziamento.

3. La giunta regionale provvede alla concessione del contributo, nel limite indicato dal comma 2, e sulla base del piano finanziario approvato dai competenti organi della Unione europea, definendo contestualmente modalità per la sua erogazione che tengano conto dello stato di avanzamento del sottoprogramma.

**Art. 3.****Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato della necessaria disponibilità con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86350 «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo» del bilancio per

l'esercizio 1999 secondo l'esatta destinazione recata dalla voce 8 dell'elenco 2 allegato alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 6 di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e pluriennale 1999-2001.

2. La giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1999 dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi di quanto disposto all'art. 11 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 13 agosto 1999

*L'assessore delegato: SANDRI*

99R0749

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 23.

**Proroga degli organi amministrativi dei consorzi di bonifica.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 104 del 17 agosto 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica aventi scadenza entro il 31 dicembre 1999 è prorogata di un anno.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 13 agosto 1999

*L'assessore delegato: SANDRI*

99R0750

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1999, n. 24.

**Riordino delle sanzioni in materia di tributi regionali e disposizioni tributarie diverse.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 104 del 17 agosto 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

NORME IN MATERIA  
DI SANZIONI TRIBUTARIE REGIONALI

Art. 1.

*Riordino sanzioni in materia di tributi regionali*

1. A decorrere dal 1° aprile 1998, le sanzioni tributarie non penali in materia di tributi attribuiti alla Regione, previste da leggi regionali, in quanto incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472, n. 473 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi attribuiti alla Regione è disciplinata dalle norme previste dai decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 1997.

Art. 2.

*Riscossione della sanzione*

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

2. In casi eccezionali, e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, può essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo a cui la violazione si riferisce.

3. Con provvedimento della giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la determinazione del numero delle rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore.

Art. 3.

*Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni regionali: modifiche alla legge regionale n. 26 del 1979*

1. Alla legge regionale 23 agosto 1979, n. 26, recante «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 4, le parole «e delle relative soprattasse» sono soppresse;

b) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 - *Sanzioni*

1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo versato in ritardo, salvo quanto previsto, in caso di ravvedimento, dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.;

c) nel secondo comma dell'art. 7, le parole «di cui all'art. 34 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997»;

d) nell'art. 8 le parole «pene pecuniarie» sono sostituite dalle seguenti: «sanzioni amministrative»;

e) nel primo comma dell'art. 9 le parole «e delle relative soprattasse» sono soppresse;

f) il primo comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

«L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento della relativa tassa».

#### Art. 4.

*Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: modifiche alla legge regionale n. 31 del 1996*

1. Alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, recante «Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 - *Applicazione sanzioni.* — 1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge statale e dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Per la riscossione coattiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

3. Il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.»;

b) nella lett. a) del comma 1 dell'art. 6 le parole «pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «sanzioni amministrative».

#### CAPO II

#### DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DIVERSE

#### Art. 5.

*Notifica di atti tributari e di ordinanze di ingiunzione*

1. Gli atti di accertamento emessi a seguito di violazioni di leggi tributarie e le ordinanze di ingiunzione, emanate a seguito di atto definitivo di accertamento di violazioni di leggi tributarie per il recupero di tributi omessi, relative sanzioni e oneri accessori, possono essere notificati ai soggetti interessati, a cura della struttura tributaria della Regione, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

2. Le ordinanze di ingiunzione emesse ai fini del pagamento di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, possono essere notificate ai soggetti interessati, a cura della struttura regionale competente, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, servendosi delle procedure di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

#### Art. 6.

*Tassa annuale di concessione regionale per la raccolta di tartufi: modifica alla legge regionale n. 18 del 1998*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 29 giugno 1998, n. 18 concernente «Disposizioni riguardanti la non applicazione delle tasse sulle concessioni regionali limitatamente ad alcune voci della tariffa» è aggiunto il seguente comma:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 non si applica la tassa annuale di concessione regionale di cui alla voce di tariffa n. 27 annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 qualora non si eserciti l'attività di ricerca e di raccolta dei tartufi durante l'anno.».

#### Art. 7.

*Estinzione crediti tributari di importo minimo*

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, dagli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

4. L'importo di cui al comma 1 può essere elevato in attuazione delle disposizioni di cui al regolamento da emanarsi ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

#### Art. 8.

*Interessi per rapporti di credito e debito relativi a tributi regionali*

1. Le disposizioni contenute nell'art. 17 della legge n. 146 del 1998 si applicano agli interessi per rapporti di credito e debito relativi a tributi regionali.

#### Art. 9.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 13 agosto 1999

*L'assessore delegato: SANDRI*

99R0751

**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1999, n. 41.

**Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette (controdeduzioni alle osservazioni del Governo).***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 31 del 30 luglio 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Abruzzo, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1978 relativo all'Unione mutilati per il servizio (UNMS), 31 marzo 1979 relativo all'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), 23 dicembre 1978 relativo all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC), 31 marzo 1979 relativo all'Ente nazionale sordomuti (ENS), 23 dicembre 1978 relativo all'Unione italiana ciechi (UIC), con i quali viene stabilito che le predette associazioni sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e viene ad esse attribuito l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati ed invalidi, con la presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le amministrazioni regionali e locali, nonché presso gli organismi operanti in termini istituzionali che hanno per scopo l'educazione, il lavoro, la formazione professionale, i trasporti, l'assistenza sociale e sanitaria, il turismo, lo sport e quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per l'integrazione sociale e l'elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione.

Art. 2.

Tutti gli enti strumentali della Regione, nei quali sono operanti organismi consultivi, con l'entrata in vigore della presente legge sono tenuti a richiedere agli organi regionali delle associazioni di cui all'art. 1 la nomina di membro rappresentante:

l'UNMS per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità per servizio;

l'ANMIL per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità sul lavoro;

l'ANMIC per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità civile;

l'ENS per le tematiche e le problematiche inerenti il sordomutismo;

l'UIC per le tematiche e le problematiche inerenti la cecità.

Art. 3.

Gli enti strumentali della Regione possono stipulare apposite convenzioni con le Associazioni di cui all'art. 1 per delegare ad esse svolgimento di compiti e funzioni che la legge non attribuisce in via esclusiva alla pubblica amministrazione.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 luglio 1999.

FALCONIO

99R0736

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1999, n. 42.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 maggio 1999, n. 27 «Attuazione del decreto del Ministero dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, contenente il regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 31 del 30 luglio 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 dopo «... n. 77.» Eliminare il punto ed aggiungere «, e specificamente le seguenti norme:

Art. 3;

Art. 5, comma 1;

Art. 6, comma 1;

Art. 6, comma 2;

Art. 6, comma 3;

Art. 7, comma 3.

## Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 luglio 1999.

FALCONIO

99R0737

## LEGGE REGIONALE 21 luglio 1999, n. 43.

**Integrazione alla legge regionale 10 dicembre 1993, n. 71 recante norme sullo scioglimento e liquidazione del Consorzio fra gli Istituti autonomi per le case popolari della Regione.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 31 del 30 luglio 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1993, n. 71 recante «Norme sullo scioglimento e liquidazione del Consorzio fra gli Istituti autonomi per le case popolari della Regione» è aggiunto il seguente comma:

«La Regione subentra, alla data anzidetta, in tutti i rapporti attivi e passivi posti in essere dal predetto Istituto ed accertati dal Commissario liquidatore».

## Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 luglio 1999.

FALCONIO

99R0738

## REGIONE UMBRIA

## LEGGE REGIONALE 16 luglio 1999, n. 21.

**Autorizzazione all'acquisto dell'immobile denominato «Il Broletto» in comune di Perugia.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 41 del 23 luglio 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Autorizzazione all'acquisto dell'immobile «Il Broletto»*

1. La giunta regionale è autorizzata ad acquistare l'immobile denominato «Il Broletto» in Perugia, Centro direzionale Fontivegge, da destinare a sede di uffici regionali, per un importo di lire 39.000.000.000 oltre I.V.A.

## Art. 2.

*Assegnazione al patrimonio regionale*

1. Il bene di cui all'art. 1 sarà iscritto, in quanto della specie di quelli indicati al comma 3 dell'art. 826 del codice civile, al patrimonio indisponibile della Regione dell'Umbria, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11.

## Art. 3.

*Norma finanziaria ed entrata in vigore*

1. Per l'acquisto del bene immobile di cui all'art. 1, è autorizzata, per l'anno 1999, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di lire 46.800.000.000 da iscrivere in aumento del capitolo 6500/voce 1900 della spesa del bilancio preventivo regionale 1999.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, si fa fronte mediante incremento, di pari importo, del mutuo a pareggio iscritto al capitolo 3200 della parte entrata del corrente bilancio di previsione.

3. Al comma 1 dell'art. 12, della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'importo di lire «60.136.300.000» è sostituito dall'importo di lire «106.936.300.000»;

b) gli importi di lire «400.000.000» e di lire «5.500.000.000» sono sostituiti rispettivamente da lire «1.900.000.000» e da lire «9.400.000.000».

4. Alla tabella «Q», allegata alla legge regionale di bilancio 26 aprile 1999, n. 11, è inserito il capitolo 6500/voce 1900 con l'importo di lire 46.800.000.000.

5. Al bilancio dell'esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

## a) PARTE ENTRATA

*In aumento*

cap. 3200: mutui passivi L. 46.800.000.000;

## b) PARTE SPESA

*In aumento*

cap. 6080: interessi passivi di preammortamento e ammortamento mutui L. 500.000.000;

cap. 6500: spese di acquisto, costruzione, sistemazione, adattamento e manutenzione straordinaria di beni immobili regionali, voce 1900 L. 46.800.000.000;

cap. 9790: rate ammortamento mutui passivi L. 1.000.000.000;

*In diminuzione*

cap. 380: fitto locali L. 1.500.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 16 luglio 1999

BRACALENTE

99R0703

---

**LEGGE REGIONALE 16 luglio 1999, n. 22.**

**Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 41 del 23 luglio 1999*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è modificata nel modo seguente:

a) al comma 6 dell'art. 11 le parole «La partecipazione economica è determinata nella misura massima di L. 50.000» sono sostituite con le seguenti: «La partecipazione economica è determinata dalla giunta regionale sentiti le province e gli A.T.C.»;

b) il comma 1 dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione promuove intese interregionali per consentire la mobilità dei cacciatori e realizzarne una equilibrata distribuzione sul territorio nazionale e, a tal fine, determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili in Umbria, regolamentandone l'accesso secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 11»;

c) al comma 4 dell'art. 17, dopo le parole «di fauna selvatica» sono aggiunte le parole «allo stato naturale»;

d) il comma 1 dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

«1. Le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, le aziende faunistico venatorie, le aziende agri-turistico-venatori e gli allevamenti di fauna selvatica non possono essere contigui e fra loro deve intercorrere una distanza minima di metri 500»;

e) all'art. 19 è aggiunto il seguente comma:

«4. L'allenamento e l'addestramento dei cani all'interno delle zone di addestramento è subordinato alla autorizzazione del soggetto responsabile della gestione della zona»;

f) all'art. 23 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«2. Ai sensi della legge regionale 20 novembre 1998, n. 39, le province disciplinano con proprio provvedimento l'attività di allevamento di fauna selvatica all'interno di oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura tenuto conto dei seguenti criteri:

gli allevamenti non possono essere condotti in forma estensiva;

la superficie destinata ad allevamento non può superare l'1 per cento dell'ambito di protezione;

l'allevamento deve essere realizzato con modalità tali da impedire la possibilità di contatto tra gli animali allevati e le popolazioni naturali presenti nell'ambito;

divieto di prelievo degli animali allevati con mezzi di caccia»;

g) al comma 1 dell'art. 31 le parole «1° marzo» sono sostituite dalle parole «30 giugno»;

h) il comma 1 dell'art. 32 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, e previo parere della competente commissione consiliare permanente approva e pubblica, entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio recante disposizioni relative ai tempi, ai luoghi ed ai modi di caccia, applicando anche, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

In tal caso è consentita l'attività venatoria ad un gruppo determinato di specie, la prima domenica di settembre ed il sabato e domenica successiva e, a partire dalla terza domenica di settembre, per tre giorni alla settimana, con le modalità previste dal calendario venatorio»;

i) all'art. 32, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i periodi di caccia alle specie interessate dal provvedimento sono chiusi con due settimane di anticipo»;

l) al comma 1 dell'art. 39 è aggiunta la seguente lettera:

«2-bis) Allenare o addestrare cani nelle zone di addestramento senza la autorizzazione del soggetto gestore della zona: sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 90.000».

Art. 2.

1. È abrogato l'art. 20 del regolamento regionale 3 agosto 1995, n. 35.

2. Le previsioni di cui all'art. 18 così come sostituito dalla lettera d) dell'art. 1 della presente legge non si applicano, limitatamente alle situazioni esistenti, nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge. Oltre tale scadenza le province possono mantenere la deroga di cui al presente comma solo nei casi di comprovata impossibilità tecnica di attuare quanto previsto alla lettera d) dell'art. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 16 luglio 1999

BRACALENTE

99R0704

## REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1999, n. 20.

**Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 13 luglio 1999)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

#### BENI ED OPERE DI RIFORMA FONDARIA

##### Art. 1.

##### *Premessa*

1. I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria, di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, sono disciplinati dalle norme contenute nel presente titolo.

##### Art. 2.

##### *Definizione rapporti per la cessione di unità produttive e loro pertinenze*

1. La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto-coltivatrici è effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia stato possessore dell'unità produttiva oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di entrata in vigore della legge n. 386/1976;
- b) sia stata riconosciuta dai competenti uffici la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi dell'art. 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

2. I terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno 1976 e quelli per i quali non sia stato possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso alla medesima data sono alienati in favore degli attuali possessori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio, al prezzo e alle condizioni di cui all'art. 4, purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi dell'art. 16 della legge n. 230/1950.

3. All'accertamento del possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti strutture della gestione speciale della riforma fondiaria sulla base della documentazione esistente agli atti del soppresso ERSAP, degli ispettorati provinciali per l'agricoltura o degli enti mutualistici e assicurativi o di altri uffici pubblici.

4. In caso l'originario richiedente sia deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui all'art. 3 o all'art. 4, in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379 (discendente diretto del richiedente o coniuge),

sempre che il soggetto designato sia in possesso della qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra di cui al richiamato art. 16 della legge n. 230/1950.

##### Art. 3.

##### *Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti prima del 23 giugno 1976*

1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, è determinato dalla sommatoria dei seguenti importi:

- a) l'indennità di espropriazione corrisposta al proprietario ridotta di un terzo;
- b) la somma corrispondente ai due terzi:
  - 1) dei costi delle opere realizzate dall'ente di sviluppo, al netto dei contributi statali;
  - 2) dei pagamenti di indennità miglioratorie per lodo arbitrale.

2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere versate in favore della Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti poderali non rimborsati all'ente di sviluppo, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto.

3. Il pagamento dell'importo complessivamente dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 viene effettuato in un'unica soluzione. Su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di cinque anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

4. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, valgono il prezzo e le condizioni di vendita stabiliti dall'art. 4.

##### Art. 4.

##### *Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti dopo il 23 giugno 1976*

1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 2, comma 2, è determinato valutando la classe del terreno sulla base delle tabelle della commissione provinciale prezzi competente per territorio, con riferimento all'anno di inizio del possesso dell'unità produttiva, maggiorando il relativo importo del costo rivalutato delle eventuali opere realizzate dall'ente di sviluppo dopo tale data.

2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, devono essere versate in favore della Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti ponderati non rimborsati all'ente di sviluppo, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto.

3. Il prezzo complessivo deve essere sottoposto al giudizio di congruità dell'ispettorato per l'agricoltura competente per territorio.

4. È data facoltà al richiedente di optare per il minor prezzo tra quello come sopra determinato, maggiorato degli interessi legali, relativo agli ultimi cinque anni e quello corrispondente al valore attuale del fondo non migliorato, determinato dal competente ispettorato per l'agricoltura, previo rimborso degli oneri fondiari dalla data di possesso.

5. Per il pagamento del prezzo dovuto, su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

6. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine, il fondo ritorna nella disponibilità della riforma fondiaria per nuove assegnazioni, secondo le vigenti norme.

7. Ove l'unità poderale da cedere sia stata interessata da opere complementari e funzionali alla coltivazione del fondo, in violazioni delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla interve-

nuta o meno sanatoria ed il prezzo viene determinato al netto dell'incremento di valore derivante dalle opere abusive realizzate dall'assegnatario.

#### Art. 5.

##### *Integrazioni e pertinenze di unità produttive*

1. Eventuali quote integrative di terreno nonché le pertinenze (case coloniche, pozzi, ecc.) delle unità cedute, possedute alla data del 23 giugno 1976, sono alienate con le modalità e al prezzo previsti dall'art. 3. Le quote integrative e le pertinenze delle unità produttive possedute dopo la medesima data sono alienate con le modalità e al prezzo previsti dall'art. 4.

#### Art. 6.

##### *Affrancazioni*

1. Il disposto del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 386/1976 si applica a favore degli eredi anche quando l'assegnatario originario è deceduto prima della data di entrata in vigore della medesima legge e, comunque, dopo aver pagato la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione.

2. E riconosciuta, altresì, agli eredi legittimi dell'assegnatario la facoltà di affrancare pro-indiviso l'unità produttiva pagando, in unica soluzione, le annualità di ammortamento non corrisposte dal loro dante causa nonché tutti gli altri debiti eventualmente gravanti sull'unità produttiva.

#### Art. 7.

##### *Limitazioni, vincoli e divieti*

1. Le limitazioni, i vincoli e i divieti posti dalla vigente normativa statale e regionale in ordine ai beni di riforma fondiaria cessano, ove specifiche disposizioni di legge non prevedano termini più brevi al compimento del trentesimo anno dalla data di assegnazione o dalla data di inizio del possesso del bene da parte del primo assegnatario o primo possessore.

2. Il divieto di alienazione previsto dalle vigenti norme nel caso non siano trascorsi almeno dieci anni dalla vendita si applica anche nel caso in cui l'acquirente non abbia beneficiato di agevolazioni fiscali. Il computo del decennio va effettuato dalla data presa a base per la valutazione del prezzo dell'unità produttiva.

#### Art. 8.

##### *Variationsi strumenti urbanistici*

1. Nei casi in cui lo strumento urbanistico del comune muti l'originaria destinazione agricola dell'agro in cui ricade il fondo si applicano le seguenti disposizioni:

a) quando non sia stato stipulato il contratto di assegnazione e vendita, la superficie interessata al mutamento di destinazione deve essere alienata, preferibilmente al possessore, alle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 386/1976;

b) per i terreni per i quali risulti già stipulato il contratto di assegnazione e vendita, il mutamento di destinazione non pregiudica il diritto al riscatto o affrancazione da definire alle condizioni previste nello stesso contratto.

#### Art. 9.

##### *Ripresa di possesso di unità produttive*

1. Alla ripresa di possesso dei terreni a seguito di rinuncia, rifiuto del prezzo di vendita, revoca, annullamento del contratto di vendita, sentenza favorevole, mancanza di requisiti, si procede con decreto dell'assessore regionale competente.

#### Art. 10.

##### *Revoca assegnazione terreni e annullamento contratti di vendita*

1. In caso di violazione del vincolo di destinazione, la revoca dell'assegnazione o l'annullamento del contratto di vendita sono disposti, con provvedimento motivato, limitatamente alla superficie interessata all'abusivismo edilizio.

#### Art. 11.

##### *Criteri di assegnazione*

1. Le unità produttive in disponibilità vengono assegnate prioritariamente in favore dei confinanti in possesso dei requisiti di legge, sulla base di criteri stabiliti dalla giunta regionale.

#### Art. 12.

##### *Beni di pubblico generale interesse*

1. Le opere, i terreni ed i fabbricati di riforma fondiaria di pubblico generale interesse sono rispettivamente acquisiti, in relazione alla loro destinazione d'uso, al demanio o al patrimonio indisponibile regionale.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede al trasferimento delle opere di pubblico interesse agli enti per legge tenuti alla loro gestione.

3. Previa intesa con gli enti destinatari, la giunta regionale determina la misura del concorso regionale nei costi di ristrutturazione ed adeguamento delle opere da trasferire, a valere sui proventi delle alienazioni dei beni della riforma, o da attribuire mediante conferimento diretto e gratuito di ulteriori beni di equivalente valore economico.

4. La giunta regionale è autorizzata a trasferire gratuitamente in favore degli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge n. 386/1976 esclusivamente i beni originariamente destinati e utilizzabili per fini di assistenza, educazione e culto.

#### Art. 13.

##### *Beni non di pubblico generale interesse*

1. I terreni, i fabbricati e le opere di riforma non idonee ad uso di pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo o, comunque, abbiano perduto tale vocazione, sono alienati mediante ricorso a procedura concorsuale di gara pubblica al prezzo base fissato dall'ufficio tecnico erariale (UTE).

2. Non si fa luogo a procedura concorsuale ove il bene sia chiesto in cessione da parte di ente pubblico, a prezzo determinato dall'UTE.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata l'alienazione dei beni non in disponibilità a favore degli attuali possessori al prezzo di stima determinato dagli UTE territorialmente competenti, al netto delle migliorie apportate, purché documentata la relativa spesa.

4. Si intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione, o loro eredi, quanti altri hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidatasi al 3 dicembre 1997.

5. La giunta regionale è autorizzata al trasferimento definitivo, in favore di promissari acquirenti, dei beni di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 386/1976 in ordine ai quali sia intervenuto contratto preliminare di vendita o, comunque, sia stata definita la trattativa mediante scambio di lettere d'intenti.

6. A richiesta dell'acquirente, il pagamento del prezzo può essere dilazionato, sino a due terzi del suo importo, in dieci annualità costanti maggiorate del saggio d'interesse legale corrente all'atto della stipula.

7. Ove il bene da cedere sia stato interessato da violazioni delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla intervenuta o meno sanatoria e il relativo prezzo è determinato in relazione al valore attuale del bene, al netto dell'incremento derivante dalle opere abusive realizzate.

8. Ai concessionari o locatari di fabbricati destinati ad uso di abitazione e loro eredi, che siano in regola con il pagamento dei relativi canoni, come determinati dall'ERSAP, si applica l'abbattimento del 20 per cento del prezzo d'acquisto, come determinato dall'UTE, ai sensi del comma 10 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

## Art. 14.

*Concessioni temporanee*

1. I beni non disponibili della riforma fondiaria possono essere ceduti temporaneamente in concessione secondo la disciplina prevista dalla legge 26 aprile 1995, n. 27 e relative disposizioni applicative emanate dalla giunta regionale.

2. La misura dei canoni relativi alle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sarà adeguata alla normativa di cui al comma 1 a cura degli uffici competenti della riforma fondiaria.

3. In caso di deliberata cessione del bene in favore del concessionario, il canone di concessione deve essere corrisposto fino al pagamento del prezzo di acquisto, o della prima rata di esso in caso di rateazione.

## Art. 15.

*Cessioni a cooperative agricole*

1. Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati ed utilizzati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono effettuate al prezzo stabilito dall'UTE territorialmente competente, ridotto di un terzo.

## Art. 16.

*Terreni occupati da costruzioni abusive*

1. I terreni che ritornano nella disponibilità della gestione speciale della riforma fondiaria a seguito di revoca o rinuncia e la cui destinazione agricola risulti irrimediabilmente compromessa dalla realizzazione di costruzioni abusive sono considerati — per le superfici interessate dall'abusivismo — non più utilizzabili a fini agricoli e, pertanto, alienabili ai sensi dell'art. 11 della legge n. 386/1976 e della presente legge, indipendentemente dall'esito della pratica di sanatoria attiva presso il comune competente.

## Art. 17.

*Classificazione beni di riforma fondiaria*

1. Le modalità di classificazione dei beni di riforma fondiaria sono determinate dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente.

## Art. 18.

*Beni ex Opera nazionale combattenti - ONC di riforma fondiaria*

1. La disciplina contenuta nel presente titolo è estesa ai beni provenienti dall'Opera nazionale combattenti e acquisiti al patrimonio della stessa per effetto delle leggi in materia di riforma fondiaria.

2. Fermi restando i diritti acquisiti in forza di norme di maggior favore, cessano di avere effetto gli articoli contenuti nel titolo II della legge regionale 9 giugno 1980, n. 67, così come modificata dalla legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5, incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge.

## Art. 19.

*Contenziosi in atto*

1. I contenziosi relativi alla riforma fondiaria pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno definiti secondo i principi in essa contenuti.

## TITOLO II DISMISSIONI PATRIMONIALI

## Art. 20.

*Elencazione immobili e procedure alienative*

1. In attuazione degli obiettivi di finanza pubblica connessi alla adesione al patto di stabilità è crescita di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e al fine di reperire le risorse necessarie all'avvio di una organica azione di valorizzazione, incremento, riquali-

ficazione, adeguamento a norma e reimpiego dei beni di proprietà, la giunta regionale è autorizzata ad alienare i sottoelencati immobili in favore degli enti a fianco di ciascuno indicati:

- 1) complesso immobiliare sito in contrada «La Riccia» - Taranto al comune di Taranto;
- 2) immobile «CRSEC» sito nel comune di Grottaglie al comune di Grottaglie;
- 3) immobile «Colonia marina ex G.I.» sito in Giovinazzo al comune di Giovinazzo o alla USL BA/2;
- 4) immobile «Colonia collinare ex G.I.» sito in Mottola al comune di Mottola;
- 5) immobile in località «Ceppano» in agro di Otranto al comune di Otranto;
- 6) immobile «ex tabacchificio» sito in Cursi al comune di Cursi;
- 7) immobile in località «Marina di Ginosa» al comune di Ginosa;
- 8) immobile ex tabacchificio in località «Marina di Ginosa» al comune di Ginosa;
- 9) immobile in località «Dolcemorso» in agro di Mottola alla comunità montana della Murgia sud-orientale;
- 10) complesso immobiliare «ex SICEM» sito in Foggia alla provincia di Foggia;
- 11) edificio scolastico «Casa ex G.I.» in Adelfia al comune di Adelfia;
- 12) edificio scolastico «Casa ex G.I.» in Altamura al comune di Altamura;
- 13) immobile «ex ENAL» in Capurso al comune di Capurso;
- 14) edificio scolastico «Casa ex G.I.» in Cellamare al comune di Cellamare;
- 15) immobile «Casa ex G.I.» e relative pertinenze in Conversano al comune di Conversano;
- 16) immobile «Palestra ex G.I. alla via Galliani» in Foggia al comune di Foggia;
- 17) immobile «Palestra ex G.I. alla via Pestalozzi» in Foggia al comune di Foggia;
- 18) immobile «Palestra ex G.I. alla via Ammiraglio Da Zara» in Foggia al comune di Foggia;
- 19) immobile «Campi di tennis ex ENAL» in Foggia al comune di Foggia;
- 20) immobile «ex FAPL» in Torremaggiore al comune di Torremaggiore;
- 21) immobile «Fabbricati ex ENAL nel camping Calenelle» in vico del Gargano al comune di Vico del Gargano;
- 22) immobile «Campo sportivo ex G.I.» in S. Severo al comune di S. Severo;
- 23) immobile «Campo sportivo ex G.I.» in Serracapriola al comune di Serracapriola;
- 24) immobile «ex FAPL» in Minervino Murge al comune di Minervino Murge;
- 25) edificio sede università «ex INAPLI» in Lecce all'università di Lecce;
- 26) edificio sede università «ex G.I. Fiorini» in Monteroni di Lecce all'università di Lecce;
- 27) immobile «Campo sportivo ex G.I.» in Massafra al comune di Massafra.

2. All'alienazione dei beni di cui al comma 1 e di quelli dichiarati alienabili ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 27/1995 si provvede secondo le modalità previste all'art. 26 della stessa legge.

3. L'eventuale affidamento a società di servizi dovrà avvenire per gruppi di beni ricadenti nel medesimo ambito provinciale.

4. Sono fatti salvi i benefici previsti per gli enti di cui all'art. 28, comma 2, della legge regionale n. 27/1995, limitatamente alla parte dell'immobile già in disponibilità.

#### Art. 21.

##### Prezzo e modalità pagamento

1. Le cessioni dei beni di cui all'art. 20 saranno stipulate al prezzo determinato dall'ufficio del territorio territorialmente competente o, relativamente ai beni provenienti dallo scioglimento dell'ente regionale pugliese trasporti (ERPT), al maggior prezzo risultante dalla relazione di stima redatta dal tecnico nominato con decreto del presidente del tribunale di Bari n. 1238 in data 30 aprile 1996. In caso di affidamento di mandato a società di servizi, alla determinazione del valore dei beni da alienare provvede la società affidataria, tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici, e, comunque, ancorando la valutazione dell'area sfruttata a fini urbanistici all'attuale prezzo di mercato dei suoli edificatori. La valutazione è approvata dalla giunta regionale, a seguito di parere espresso dalla commissione regionale di valutazione di cui all'art. 15 della legge regionale n. 67/1980, così come sostituito dall'art. 10 della legge regionale n. 5/1995 e modificato dall'articolo unico della legge regionale 24 maggio 1994, n. 17.

2. Il pagamento del prezzo, ove eccedente l'importo di lire 600 milioni, potrà essere dilazionato a richiesta e per non più di due terzi del suo ammontare, in tre annualità, con maggiorazione dei relativi interessi legali e con esonero, in caso di alienazione ad ente pubblico, da iscrizione di ipoteca immobiliare.

3. Ove, per causa imputabile all'acquirente, alla stipula non si pervenga entro mesi sei dalla data di notifica del prezzo come sopra determinato, la giunta regionale è autorizzata, previo preavviso ad adempiere entro i successivi mesi tre, ad alienare i beni di cui sopra mediante procedura concorsuale di gara pubblica.

#### Art. 22.

##### Reinvestimento proventi per idee d'impresa

1. I proventi delle alienazioni costituiscono residui di stanziamento e sono reinvestiti per le finalità di cui all'art. 30, comma 2, della legge regionale n. 27/1995 e per interventi di adeguamento, conservazione e riqualificazione patrimoniale, secondo un programma adottato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare al demanio e patrimonio.

2. Il trenta per cento dei proventi delle alienazioni è destinato ad interventi di riqualificazione patrimoniale mirata al riutilizzo di beni suscettibili di impiego in idee d'impresa nei seguenti settori:

- a) produzione beni in agricoltura, artigianato ed industria;
- b) fornitura di servizi alle imprese;
- c) fornitura di servizi per il turismo, fruizione dei beni culturali, tutela ambientale.

3. Le modalità e le condizioni di utilizzazione dei beni di cui al comma 2 formeranno oggetto di apposita concessione d'uso da rilasciarsi, in favore delle imprese giovanili i cui progetti risulteranno ammessi a finanziamento pubblico, secondo le norme contenute nel disciplinare d'uso di cui all'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 27/1995.

#### Art. 23.

##### Accordi di collaborazione

1. Per la individuazione delle possibili opportunità esistenti nel territorio regionale connesse a forme di utilizzazione patrimoniale finalizzate alla creazione di nuove imprese, la giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi di collaborazione, senza oneri a carico del bilancio regionale, con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa indicate all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.

#### Art. 24.

##### Norma finanziaria

1. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 sono istituiti i seguenti capitoli:

#### ENTRATA

Cap. 4091150 «Proventi alienazioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. 20 del 30 giugno 1999» (C.N.I.):

competenza .....	+ L. 10.000.000.000
cassa .....	+ L. 10.000.000.000

#### SPESA

Cap. 3425 «Spesa per interventi straordinari di valorizzazione, incremento, riqualificazione, adeguamento e reimpiego di beni di proprietà regionale» (C.N.I.):

competenza .....	+ L. 10.000.000.000
cassa .....	+ L. 10.000.000.000

#### Art. 25.

1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 30 giugno 1999

DISTASO

99R0820

### LEGGE REGIONALE 6 luglio 1999, n. 21.

**Nuove norme per l'utilizzazione degli impianti sportivi di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 32.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 72 del 13 luglio 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Finalità

1. La presente legge concerne l'utilizzazione degli impianti e delle attrezzature sportive, ancorché oggetto dei benefici di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 32, nei quali si esercitano attività motorio-ricreative, ginniche di muscolazione e di formazione fisica non disciplinate dalle norme approvate dalle fondazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

2. Nelle strutture di cui al comma 1, la responsabilità e la funzione di istruttore deve essere affidata a personale fornito di diploma ISEF o titolo universitario equipollente.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 30 giugno 1999

*Il vice presidente: PALESE*

99R0821

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1999, n. 23.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativa a norme in materia di bilancio e contabilità della Regione, e successive modifiche.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 19 del 21 giugno 1999)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Nell'art. 1 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione) sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Sono strumenti della programmazione finanziaria ed economica della Regione:

- a) il piano generale di sviluppo;
- b) il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF);
- c) la legge finanziaria e le leggi collegate alla manovra economico-finanziaria;
- d) il bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e in termini di cassa;
- e) il bilancio pluriennale di previsione formulato in termini di competenza;
- f) il rendiconto generale della Regione».

#### Art. 2.

1. L'art. 2 della legge regionale n. 11 del 1983, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Bilancio pluriennale*). — 1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi, delle azioni e delle priorità indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria e copre un periodo non inferiore ai tre anni.

2. Esso indica le risorse finanziarie che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in attuazione della vigente legislazione statale e regionale, della normativa comunitaria e sulla base della legge finanziaria regionale.

3. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio limitatamente alle seguenti fattispecie:

a) spese correnti: nei limiti delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche;

b) spese in conto capitale relative:

- 1) alla progettazione e realizzazione di opere pubbliche;
- 2) ad incentivi al sistema produttivo;

c) spese in annualità previste da limiti d'impegno;

d) autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale determinate con legge.

4. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ed eseguire le spese ivi contemplate.

5. Il bilancio pluriennale rappresenta lo strumento per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite con leggi della Regione a carico degli esercizi finanziari considerati nello stesso documento.

6. Il bilancio pluriennale è approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale.

7. Il bilancio pluriennale, formulato per unità previsionali di base, contiene le previsioni per ciascuno degli anni considerati secondo la struttura prevista all'art. 16; esso contiene altresì il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese.

8. Le variazioni al bilancio pluriennale sono apportate secondo le norme che prevedono le variazioni al bilancio annuale.

9. Il bilancio pluriennale è aggiornato contestualmente alla predisposizione del bilancio annuale e viene ricostituito nella sua estensione temporale».

#### Art. 3.

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 11 del 1983, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Note di programma*). — 1. Il bilancio pluriennale è accompagnato, per ciascuno stato di previsione della spesa, da note di programma relative ai programmi previsti nello stesso bilancio pluriennale e da una nota preliminare illustrativa del quadro unitario dei programmi, delle attività e della coerenza con le previsioni del documento di programmazione economica e finanziaria.

2. Le note di programma contengono i criteri e le priorità per la predisposizione dei singoli programmi operativi, compresa l'attività degli enti e delle aziende regionali, le risorse finanziarie da impiegare, gli obiettivi e i risultati attesi, la struttura amministrativa responsabile dell'attuazione del programma, le modalità per la verifica e il monitoraggio dell'attuazione nonché le motivazioni degli interventi previsti nei disegni di legge collegati».

#### Art. 4.

1. L'art. 10 della legge regionale n. 11 del 1983, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Predisposizione e presentazione della legge finanziaria, del bilancio annuale e pluriennale e delle leggi collegate*). — 1. Nel rispetto del DPEF i componenti della giunta regionale elaborano, per lo stato di previsione di competenza, unitamente alle proposte di finanziamento, gli schemi delle note di programma da allegare al bilancio pluriennale, con la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la valutazione della rispondenza dei contenuti delle note di programma ai risultati raggiunti, agli obiettivi e alle priorità indicate nel documento di programmazione economica e finanziaria.

2. Ai fini della formulazione della proposta di cui al comma 3 l'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio valuta la compatibilità delle diverse proposte di cui al comma 1 e accerta la disponibilità delle risorse necessarie al finanziamento dei programmi in rapporto alle disponibilità complessive del bilancio pluriennale.

3. L'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio propone all'approvazione della giunta regionale il disegno di legge finanziaria, il disegno di legge del bilancio annuale e pluriennale, nonché le note di programma; propone altresì, verificata la compatibilità finanziaria e la coerenza programmatica, i disegni di legge collegati alla manovra economico-finanziaria predisposti ad iniziativa degli assessori competenti per materia.

4. Il bilancio annuale e pluriennale di cui al comma 3 è integrato da un allegato tecnico strutturato per capitoli, al fini della gestione e della rendicontazione.

5. I disegni di legge di cui al comma 3 sono trasmessi al consiglio regionale per l'approvazione entro il 30 settembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui gli stessi si riferiscono».

#### Art. 5.

1. L'art. 12 della legge regionale n. 11 del 1983, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Legge di bilancio*). — 1. La Regione adotta con propria legge un bilancio di previsione annuale nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi, delle azioni e delle priorità indicate nel documento di programmazione economico-finanziaria.

2. Con la predetta legge e con distinti articoli sono aggiornati lo stato di previsione dell'entrata, ciascuno degli stati di previsione della spesa e il quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa.

3. L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno».

#### Art. 6.

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 11 del 1983, è istituito il seguente:

«Art. 12-bis (*Bilancio annuale*). — 1. Bilancio annuale di previsione è formato sulla base dei criteri e dei parametri previsti nel DPEF.

2. Il bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione.

3. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che li prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in tesoreria, e per pagate le somme erogate dalla tesoreria.

4. Formano oggetto di approvazione consiliare solo le previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3.

5. Il bilancio annuale di previsione, oggetto di un'unica legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata e, distintamente, dagli stati di previsione della spesa della presidenza della giunta e degli assessorati, nonché dal quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese.

6. A seguito dell'entrata in vigore del bilancio, le unità previsionali di base ivi previste sono ripartite, ai fini della predisposizione di cui all'art. 10, comma 4, in capitoli. La ripartizione è effettuata con decreto dell'assessore del bilancio che è inviato al consiglio regionale. Su proposta del direttore generale responsabile, con decreto dell'assessore competente per materia, da comunicare all'assessore del bilancio ed alle competenti commissioni consiliari, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.

7. Il decreto di ripartizione dell'assessore del bilancio ed i decreti di variazioni compensative sono trasmessi alla ragioneria generale».

#### Art. 7.

1. L'art. 13 della legge regionale n. 11 del 1983, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*legge finanziaria*). — 1. La legge finanziaria, nel rispetto del documento di programmazione economica e finanziaria, ha le seguenti finalità:

a) il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa della Regione;

b) la determinazione di limiti all'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 2, relativamente all'impegnabilità degli stanziamenti successivi al primo anno;

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscriverne nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e) la determinazione, in apposita tabella, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa;

f) la determinazione degli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 30 e le corrispondenti tabelle;

g) la determinazione dell'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo del contratto del personale dipendente dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali di cui all'art. 1 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33.

2. La legge finanziaria può contenere, secondo le indicazioni del documento di programmazione economica e finanziaria:

a) il finanziamento di programmi organici di opere pubbliche;

b) il rifinanziamento di attività considerate nei programmi d'intervento previsti dalle leggi di attuazione dell'art. 13 dello statuto;

c) il finanziamento dei programmi da realizzare con il concorso dell'Unione europea.

3. In coerenza con quanto stabilito dai precedenti commi, la legge finanziaria non può contenere:

a) disposizioni che prevedano nuove spese;

b) disposizioni che modifichino l'oggetto degli interventi delle leggi di spesa e le condizioni degli stessi interventi;

c) norme di organizzazione degli uffici dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti alla sua vigilanza, nonché disposizioni relative allo stato giuridico ed economico del relativo personale dipendente;

d) disposizioni in materia diversa da quelle espressamente considerate ammissibili ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.

4. Le limitazioni di cui al comma 3 si applicano anche ai provvedimenti legislativi di modificazione della legge finanziaria e di assestamento del bilancio annuale e pluriennale, adottati nel corso dell'anno finanziario».

#### Art. 8.

1. L'art. 13-bis della legge regionale n. 11 del 1983, introdotto dall'art. 4 della legge regionale n. 18 del 1992, è sostituito dal seguente:

«Art. 13-bis (*Disegni di legge collegati*). — 1. Al fine del perseguimento degli obiettivi previsti dal DPEF nell'ambito della manovra economico-finanziaria complessiva, per effetto del divieto di cui al comma 3 dell'art. 13, unitamente al disegno di legge finanziaria, la giunta regionale presenta al consiglio disegni di legge collegati».

#### Art. 9.

1. L'art. 16 della legge regionale n. 11 del 1983, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Classificazione delle entrate e delle spese*). — 1. Le entrate sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria, derivanti da rendite patrimoniali o da utili di enti o aziende regionali, provenienti dall'alienazione o dall'ammortamento di beni patrimoniali nonché dalla riscossione di crediti, derivanti dall'accensione di prestiti e relativi a partite di giro;

b) unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione consiliare e dell'accertamento dei cespiti;

c) categorie, secondo la natura dei cespiti;

d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. Le spese sono ripartite in:

a) titoli, a seconda che siano spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e spese per partite di giro;

b) unità previsionali di base determinate, con riferimento ad aree omogenee di attività;

c) capitoli — che costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione — secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale:

1) i capitoli sono classificati secondo le seguenti sezioni:

- 01 - amministrazione generale
- 04 - sicurezza pubblica
- 06 - istruzione e cultura
- 07 - azioni ed interventi nel campo delle abitazioni
- 08 - azioni ed interventi nel campo sociale
- 09 - trasporti e comunicazioni
- 10 - azioni ed interventi nel campo economico
- 11 - interventi a favore della finanza regionale e locale
- 12 - oneri non ripartibili

2) gli stessi capitoli sono, altresì, classificati secondo le seguenti categorie:

#### TITOLO I SPESE CORRENTI

- 1) servizi degli organi costituzionali della Regione
- 2) personale in attività di servizio
- 3) personale in quiescenza
- 4) acquisto di beni e servizi
- 5) trasferimenti correnti allo stato e ad altri enti pubblici
- 6) trasferimenti correnti ad altri settori
- 7) interessi
- 8) partite che si compensano nell'entrata
- 9) somme non attribuibili

#### TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE

- 1) beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione
- 2) beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto della Regione
- 3) trasferimenti in conto capitale allo Stato e ad altri enti pubblici
- 4) trasferimenti in conto capitale ad altri settori
- 5) partecipazioni azionarie e conferimenti
- 6) concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive
- 7) concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive
- 8) somme non attribuibili

#### TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

- 1) mutui
- 2) obbligazioni
- 3) anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine
- 4) accantonamenti alternativi a mutui

#### TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO

- 1) partite di giro».

#### Art. 10.

1. All'art. 22 della legge regionale n. 11 del 1983 sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«Con decreto dell'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio si provvede ad aggiornare le previsioni dei residui sulla base dell'acquisizione di elementi oggettivi documentati dalla ragioneria generale, ovvero sulla base delle risultanze del conto del bilancio compilato ai sensi dell'art. 57.

Nel caso in cui, per effetto delle suddette operazioni, la previsione di cassa risulti eccedente rispetto alla somma della competenza e dei residui, con lo stesso decreto si provvede a trasferire detta eccedenza al fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa».

#### Art. 11.

1. L'art. 23 della legge regionale n. 11 del 1983, è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine*). —

1. Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine".

2. Con decreti dell'assessore del bilancio possono essere prelevate da detto fondo le somme occorrenti per:

a) l'aumento degli stanziamenti di capitoli di spesa classificati "spesa obbligatoria" o "spesa d'ordine" o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate;

b) la dotazione di capitoli di nuova istituzione necessari al pagamento di spese aventi carattere obbligatorio».

#### Art. 12.

1. Nel comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 11 del 1983, l'espressione «dei fondi speciali» è sostituita con «del fondo speciale».

#### Art. 13.

1. Nel comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 11 del 1983, l'espressione «su conforme deliberazione della giunta regionale, assunta su proposta dell'assessore medesimo di concerto con i singoli componenti della giunta stessa rispettivamente competenti» è sostituita con la seguente «su proposta degli assessori rispettivamente competenti».

#### Art. 14.

1. L'art. 26 della legge regionale n. 11 del 1983, è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Elenchi uniti al bilancio*). — 1. Al bilancio di previsione sono uniti gli elenchi dei capitoli degli stati di previsione della spesa relativi agli articoli 23, comma 2, lettera a), 24 e 25, da approvarsi con appositi articoli della legge relativa.

2. Nell'elenco di cui all'art. 25 è altresì riportata, per ciascuno dei capitoli di spesa, l'indicazione dei corrispondenti capitoli d'entrata».

#### Art. 15.

1. L'art. 30 della legge regionale n. 15 del 1983, è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Fondi speciali*). — 1. Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato del bilancio, sono iscritti appositi fondi speciali, indicati dalla legge finanziaria di cui all'art. 13, destinati a far fronte alle spese derivanti da leggi che si prevede possano entrare in vigore nel corso dell'anno.

2. I fondi di cui al comma 1 devono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti, di spese in conto capitale ovvero di rimborso di prestiti.

3. In appositi elenchi, allegati alla legge finanziaria, sono indicati i progetti di legge per le cui spese viene predisposta la copertura con i fondi speciali.

4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste dagli elenchi di cui al comma 3.

5. Le quote dei fondi non utilizzate entro il termine dell'anno finanziario costituiscono economie di spesa.

6. La copertura finanziaria — che preveda l'utilizzazione di accantonamenti dei fondi speciali — relativa a progetti di legge non perfezionati entro il termine dell'anno finanziario resta valida per l'anno successivo purché le leggi corrispondenti entrino in vigore entro il termine di detto anno successivo; detta copertura è valida limitatamente agli oneri relativi al solo anno di entrata in vigore; in tal caso, ferma restando l'acquisizione della copertura finanziaria al bilancio dell'anno cui essa è pertinente, le nuove o maggiori spese recate dalle leggi corrispondenti sono iscritte nel bilancio dell'anno nel corso del quale esse entrano in vigore.

7. Le economie di spesa da utilizzare come copertura finanziaria ai termini del comma 6 formano oggetto di un apposito elenco da allegare al rendiconto generale per l'esercizio finanziario cui pertengono le economie medesime.

8. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 7, il consiglio regionale trasmette alla presidenza della giunta — ragioneria generale — e all'assessorato del bilancio, entro il 15 gennaio di ogni anno, i progetti di legge in carico al consiglio alla data del precedente 31 dicembre per i quali sia prevista la copertura finanziaria attraverso l'utilizzazione dei fondi speciali di cui al comma 1.

9. L'assessore del bilancio provvede, con proprio decreto, alle necessarie variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa nella misura individuata nei progetti di legge e in ogni caso in misura non superiore ai corrispondenti accantonamenti risultanti negli elenchi di cui al comma 8».

#### Art. 16.

1. L'art. 31 della legge regionale n. 11 del 1983, è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Fondi speciali per la riassegnazione dei residui perenti*). — 1. In ciascuno degli stati di previsione della spesa del bilancio è istituito, nella parte corrente, un fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa relativo sia a spese di parte corrente che a quelle in conto capitale.

2. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagare da parte della Regione, i direttori generali competenti agli stati di previsione della spesa della presidenza e degli assessorati, ciascuno per la propria competenza, provvedono con propria determinazione a trasferire le somme dal predetto fondo ai pertinenti capitoli di spesa.

3. Per il pagamento di spese di parte corrente, il trasferimento è disposto previa richiesta dell'avente diritto.

4. Con determinazione del direttore generale dell'assessorato del bilancio, su proposta del direttore generale competente al proprio stato di previsione, si provvede, nel caso di istituzione di capitoli già soppressi e di iscrizione di stanziamenti negli stessi, nonché di esaurimento delle disponibilità dei relativi fondi, mediante trasferimento dal fondo istituito nello stato di previsione della spesa dell'assessorato del bilancio».

#### Art. 17.

1. Dopo l'art. 31 della legge regionale n. 11 del 1983, è introdotto il seguente:

«Art. 31-bis (*Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa*). — 1. Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato del bilancio è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa".

2. Con decreto dell'assessore del bilancio, su richiesta dell'assessore competente per materia, sono trasferite da detto fondo ed iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa dei pertinenti capitoli, le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi».

#### Art. 18.

1. Nell'art. 35 della legge regionale n. 11 del 1983 sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«L'esercizio provvisorio del bilancio degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, deliberato dal consiglio di amministrazione, è autorizzato, con il procedimento previsto dall'art. 4 per il controllo dei bilanci di previsione, delle relative variazioni e dei bilanci consuntivi di cui alla lettera b) dell'art. 3 della medesima legge n. 14 del 1995, secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione del bilancio per l'anno precedente e non può superare il periodo di quattro mesi previsto dal comma 1 del presente articolo; valgono al riguardo i limiti di cui ai commi 2 e 3 per l'impegno ed il pagamento delle spese.

L'autorizzazione di cui al comma 4 non comporta l'obbligo ad erogare i contributi regionali previsti nel bilancio assunto a base dell'esercizio provvisorio».

#### Art. 19.

1. L'art. 38 della legge n. 11 del 1983, è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (*Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria*). — 1. Le leggi regionali che importano, per un tempo definito o indefinito, l'erogazione a carico del bilancio della Regione di spese determi-

nate nell'oggetto è, direttamente o indirettamente, nella loro entità, devono indicare — nel quadro del bilancio pluriennale — i mezzi per far fronte alle spese stesse.

2. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguente modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 30 della presente legge, restando precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

3. In nessun caso possono essere stornate per esigenze di diversa natura le dotazioni dei fondi destinati alle spese obbligatorie e d'ordine e alla riassegnazione dei residui perenti».

#### Art. 20.

1. Nell'art. 39 della legge regionale n. 11 del 1983 l'espressione: «le competenze di cui alle lettere b) e d) dell'art. 13 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, sono trasferite» è sostituita con: «la competenza di cui alla lettera d) dell'art. 13 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, è trasferita».

#### Art. 21.

1. Dopo l'art. 39 della legge regionale n. 11 del 1983, è inserito il seguente:

«Art. 39-bis (*Recupero crediti*). — 1. La presidenza della giunta regionale e ciascun assessorato curano, nelle materie di rispettiva competenza, il recupero dei crediti in via amministrativa, nelle forme e secondo le modalità di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche e integrazioni, e alla legislazione regionale vigente in materia.

2. Qualora le procedure di cui al comma 1 diano esito negativo, la presidenza della giunta e ciascun assessorato trasmettono all'ufficio legale dell'amministrazione regionale la documentazione necessaria per le eventuali ulteriori azioni in sede giurisdizionale».

2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto col presente articolo.

#### Art. 22.

1. Dopo l'art. 39-bis della legge regionale n. 11 del 1983, è inserito il seguente:

«Art. 39-ter (*Spese di rappresentanza*). — 1. In deroga all'art. 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, il presidente della giunta e gli assessori continuano a mantenere la competenza all'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi relativi alle spese di rappresentanza e patrocinio; il presidente della giunta continua altresì a mantenere la competenza relativa alle spese di cerimoniale e a quelle connesse al proprio ruolo istituzionale».

#### Art. 23.

1. Dopo l'art. 46 della legge regionale n. 11 del 1983, è inserito il seguente:

«Art. 46-bis (*Competenze del direttore del Centro regionale di programmazione*). — 1. L'assunzione degli impegni e l'ordinazione dei pagamenti su capitoli e titoli di spesa delle contabilità ordinaria e speciali attribuiti alla competenza del Centro regionale di programmazione sono adottate dal suo direttore. Al medesimo sono estese, oltre alle funzioni previste dalla legge regionale n. 7 del 1962 e dal regolamento approvato col decreto del presidente della giunta regionale n. 179 del 1986, le funzioni attribuite ai direttori generali dalla legge regionale n. 31 del 1998 e successive modifiche».

#### Art. 24.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 64 della legge regionale n. 11 del 1983, è introdotto il seguente:

«Nell'allegato di cui al comma 2 è data, altresì, dimostrazione dei risultati della gestione finanziaria derivante dalle sole poste relative ai capitoli classificati come assegnazioni statali».

## Art. 25.

1. Nelle norme di cui alla legge regionale n. 11 del 1983 non modificate dalla presente legge, le procedure previste per i capitoli devono intendersi estese, in quanto applicabili, alle unità previsionali di base.

## Art. 26.

1. Sono abrogati gli articoli 3, 7, 8, 9, 14, 15 e 36 della legge regionale n. 11 del 1983.

## Art. 27.

1. In deroga al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 11 del 1983, come modificato dall'art. 2 della presente legge, sono fatti salvi gli impegni a carattere pluriennale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 28.

1. Le disposizioni previste dalla presente legge entrano in vigore a decorrere dall'anno finanziario 2000, ad eccezione di quelle relative al bilancio formulato per unità previsionali di base e in termini di cassa che entrano in vigore a decorrere dall'anno finanziario 2001.

## Art. 29.

1. Il bilancio formulato per unità previsionali di base e in termini di cassa è predisposto in via sperimentale per l'anno 2000.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 9 giugno 1999

PALOMBA

99R0593

## LEGGE REGIONALE 9 giugno 1999, n. 24.

**Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 19 del 21 giugno 1999)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

#### *Programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione*

1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di potenziare e razionalizzare l'intervento nel territorio regionale nel settore dei rimboschimenti, delle sistemazioni idraulico-forestali e delle attività forestali, attua gli interventi di forestazione sulla base del piano generale di forestazione, approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta, e di programmi attuativi, di durata pluriennale o annuale, approvati dalla giunta regionale.

2. Sui programmi attuativi, prima della loro approvazione, è acquisito il parere delle amministrazioni comunali nei cui territori ricadono gli interventi previsti. A tal fine l'assessore della difesa dell'ambiente organizza, avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'Ente foreste della Sardegna, apposite conferenze di servizi, articolate per ambiti territoriali omogenei, alle quali partecipa anche il consiglio di amministrazione dell'Ente foreste.

## Art. 2.

#### *Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna*

1. È istituito l'Ente foreste della Sardegna, di seguito denominato «Ente».

2. L'ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha la propria sede in Cagliari.

3. Esso ha potere regolamentare e gode di autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria.

4. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano all'ente le disposizioni di legge riguardanti gli enti pubblici regionali non aventi natura economica e il relativo personale, ed in particolare le leggi regionali 3 maggio 1995, n. 11, 15 maggio 1995, n. 14, 23 agosto 1995, n. 20, e 13 novembre 1998, n. 31.

5. Alla tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995 sono aggiunte in fine le seguenti righe:

«Difesa dell'ambiente:

16) Ente foreste della Sardegna»

6. L'Ente foreste della Sardegna è inserito nel primo gruppo di enti di cui alla tabella A allegata alla legge regionale n. 20 del 1995.

## Art. 3.

#### *Funzioni dell'ente e modalità del loro esercizio*

1. Sono attribuite all'ente le seguenti funzioni:

a) amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale;

b) concorrere alla lotta contro i parassiti delle piante forestali;

c) assicurare il proprio apporto di mezzi e personale alle campagne antincendi;

d) provvedere all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero avuti in affitto o in concessione da altri enti o istituzioni pubbliche o da privati, in conformità anche alle norme di settore e ai piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, disponendo anche sul pagamento dell'indennità prevista dall'art. 50 del regio decreto-legge n. 3267 del 1923 e sulla restituzione dei terreni nei quali sia stata accertata la maturità del bosco ai sensi dell'art. 67 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126; restano di competenza dell'amministrazione regionale l'individuazione dei terreni da vincolare, l'imposizione del vincolo e il rilascio delle autorizzazioni e dei nullaosta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

e) provvedere all'esecuzione di opere di silvicoltura e arboricoltura da legno, anche a scopo dimostrativo;

f) svolgere attività vivaistica forestale e tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato;

g) promuovere, attraverso soggetti estranei all'ente, attività di allevamento e diffusione faunistica, di turismo, di turismo rurale e ricreative, nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'ente;

h) svolgere attività di sperimentazione e ricerca applicata in tutti i settori della silvicoltura;

i) collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale;

l) promuovere e divulgare i valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché le proprie attività istituzionali;

m) dare sia ai privati che agli enti pubblici assistenza tecnica ed amministrativa in materia di forestazione;

n) esprimere pareri obbligatori su tutti gli interventi previsti da terzi che interessano i beni amministrati.

Art. 4.  
*Organi dell'ente*

1. Sono organi dell'ente:
- il presidente;
  - il consiglio di amministrazione;
  - il collegio dei revisori.

Art. 5.  
*Il presidente*

1. Il presidente è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio.

Art. 6.  
*Il consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

2. Un consigliere, esperto in materia forestale, è designato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore della difesa dell'ambiente.

3. Un consigliere, esperto in materie agricole, è designato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore dell'agricoltura.

4. Due consiglieri, designati dal consiglio regionale con voto limitato a uno, sono scelti tra i sindaci e gli altri consiglieri comunali in carica all'atto della designazione in comuni in cui siano presenti terreni amministrati a qualsiasi titolo dall'ente. Ad essi non si applica l'incompatibilità con le cariche di amministratore locale prevista dall'art. 4, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 20 del 1995.

5. Il consiglio di amministrazione:

a) definisce gli obiettivi da conseguire e i programmi di attività dell'ente, in conformità a quanto stabilito dagli atti di programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione di cui all'art. 1 e nell'osservanza delle eventuali direttive impartite dalla giunta regionale;

b) approva il bilancio di previsione e le sue variazioni ed il conto consuntivo;

c) quantifica le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle varie attività dell'ente e le ripartisce fra gli uffici di livello dirigenziale;

d) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

e) approva i regolamenti dell'ente;

f) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;

g) delibera sugli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;

h) delibera sulla costituzione di società e di altre forme associate e sulla partecipazione ad esse;

i) delibera sull'acquisizione e restituzione dei terreni;

l) nomina i direttori dei servizi, sentito il direttore generale.

Art. 7.  
*Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale*

1. Tutte le opere di rimboscimento e rinsaldamento e le opere strumentali connesse all'attività di sistemazione idraulico-forestale sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e dell'art. 92 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con provvedimento del dirigente competente.

2. Le opere di cui al comma 1 possono essere eseguite in economia, nella forma dell'amministrazione diretta o per cottimi fiduciari, anche in deroga alle norme generali sulle opere pubbliche, nei casi e modi previsti dal regolamento dei lavori in economia dell'ente.

Art. 8.  
*Controllo interno di gestione*

1. Per l'esercizio del controllo interno di gestione sull'attività dell'ente, l'ufficio di cui all'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998 è integrato con personale esperto nel settore forestale.

Art. 9.  
*Regime contrattuale del personale dell'ente*

1. In deroga all'art. 58, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998, il personale dell'ente costituisce un comparto di contrattazione unico e distinto dal comparto del personale dell'amministrazione regionale e degli altri enti regionali.

2. Nella negoziazione del contratto collettivo regionale del comparto la Regione è legalmente rappresentata da un apposito comitato, composto da tre membri, in possesso dei requisiti di cui all'art. 59, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998, i cui nominativi sono proposti alla giunta regionale d'intesa fra l'assessore competente in materia di personale e l'assessore competente in materia di ambiente.

3. Per le attività di segreteria il comitato si avvale di personale dell'ente, ovvero di personale dell'amministrazione regionale messo a sua disposizione sulla base di apposita intesa con l'assessore competente in materia di personale.

4. Nella sua attività il comitato è assistito da una o più organizzazioni datoriali del comparto agricolo-forestale, con le quali l'assessore regionale competente in materia di ambiente, è autorizzato a definire le necessarie intese.

5. In sede di prima applicazione il comitato per la rappresentanza negoziale ammette alla contrattazione collettiva regionale anche le organizzazioni sindacali che aderiscano ad organizzazioni o confederazioni presenti su tutto il territorio nazionale e che siano firmatarie dei contratti collettivi nazionali del settore agricolo-forestale, nonché le confederazioni cui le stesse sono associate.

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 gravano sul bilancio dell'ente.

Art. 10.  
*Risorse per la contrattazione*

1. L'ammontare massimo delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva per il personale dell'ente è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

2. La spesa per gli oneri contrattuali del personale dell'ente posta a carico del bilancio della Regione è iscritta, in ragione dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1, in un apposito fondo dello stato di previsione dell'assessorato del bilancio.

3. In esito alla sottoscrizione dei contratti collettivi, l'assessore competente in materia di bilancio è autorizzato a trasferire, con proprio decreto, le somme occorrenti per la copertura dei costi contrattuali mediante trasferimento dal fondo oneri contrattuali a favore del capitolo del bilancio della Regione destinato alle spese per il finanziamento dell'ente. Le somme così trasferite devono trovare specifica allocazione nelle entrate del bilancio dell'ente, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio medesimo.

Art. 11.  
*Indirizzi per la contrattazione*

1. Gli indirizzi per la contrattazione, che devono tener conto dei contratti collettivi nazionali del settore agricolo-forestale, sono proposti alla giunta regionale d'intesa fra l'assessore competente in materia di personale e l'assessore competente in materia di ambiente.

Art. 12.  
*Personale dell'ente*

1. Il personale, inquadrato nei ruoli dell'amministrazione regionale o degli enti strumentali della Regione, in servizio presso l'Azienda delle foreste demaniali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito dal 1° gennaio 2000 alle dipendenze dell'ente. Il medesimo personale può optare per mantenere immutata la propria posizione previdenziale, può chiedere la liquidazione dell'indennità di fine rapporto maturata al momento del transito nell'ente e, se spettanti, mantiene comunque gli altri diritti di cui alla legge regionale n. 15 del 1965 e successive integrazioni e modificazioni.

2. In deroga al comma 1, il personale dell'azienda appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale può optare, entro il 31 dicembre 1999, per il rientro nell'organico del Corpo.

3. Il personale del ruolo unico regionale in servizio presso l'Azienda delle foreste demaniali può optare, entro gli stessi termini, per la permanenza nei ruoli regionali.

4. È altresì trasferito alle dipendenze dell'ente dal 1° gennaio 2000 il personale che abbia prestato servizio, nei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici periferici dell'Azienda delle foreste demaniali e degli ispettorati ripartimentali delle foreste con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dai contratti collettivi del settore forestale.

5. Il restante personale in servizio al 31 dicembre 1999 presso gli uffici periferici dell'Azienda delle foreste demaniali e degli ispettorati ripartimentali delle foreste con rapporto di lavoro a tempo determinato, regolato dai contratti collettivi del settore forestale, è trasferito anch'esso dal 1° gennaio 2000 alle dipendenze dell'ente e conserva la posizione giuridica ed economica posseduta.

6. La dotazione organica del personale dell'ente, fino all'approvazione del relativo regolamento, è costituita dalla somma delle unità di cui ai commi 1 e 4, nonché dal contingente di personale che ha prestato servizio nell'anno 1999, soggetto all'avviamento ai termini dell'art. 5, comma 1, numero 4, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83, ferma restando la stessa durata dei rapporti di lavoro instaurati ai sensi della medesima disposizione.

7. L'inserimento nell'organico dell'ente non comporta presunzione di stabilità del posto di lavoro.

#### Art. 13.

##### *Modalità di accesso al lavoro*

1. Le assunzioni agli impieghi nell'ente avvengono:

a) per le mansioni di operaio comune, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici circoscrizionali del lavoro, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 7 del 1970, convertito in legge n. 83 del 1970, e successive modifiche e integrazioni;

b) per le mansioni di operaio qualificato o superiore, mediante selezione pubblica disciplinata dal regolamento dell'ente;

c) per i disabili, secondo le procedure previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;

d) per le funzioni dirigenziali ed impiegatizie, mediante pubblico concorso ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 31 del 1998.

#### Art. 14.

##### *Salvaguardia del trattamento economico in godimento*

1. Al personale trasferito all'ente ai sensi dell'art. 12 non può essere attribuito un trattamento economico inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento.

#### Art. 15.

##### *Patrimonio dell'ente*

1. L'ente provvede ai propri compiti istituzionali impiegando il proprio patrimonio.

Costituiscono il patrimonio dell'ente:

a) il fondo di dotazione;

b) i cespiti derivanti dalle attività economiche dell'Ente;

c) i contributi annuali della Regione sarda;

d) i finanziamenti e contributi derivanti da norme statali o comunitarie;

e) i beni trasferiti dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda;

f) i beni strumentali utilizzati dagli ispettorati ripartimentali delle foreste per la gestione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3;

g) i contributi concessi da enti o da privati interessati alle categorie di opere;

h) gli altri beni comunque acquisiti.

#### Art. 16.

##### *Soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda*

1. A far data dal 1° gennaio 2000 l'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda è soppressa.

2. L'Ente foreste della Sardegna succede dalla data di cui al comma 1 all'Azienda suddetta in tutti i rapporti giuridici di cui essa risulta titolare.

3. L'ente subentra altresì in tutti i rapporti giuridici, inerenti la lettera d) del comma 1 dell'art. 3, di cui sono titolari gli ispettorati ripartimentali delle foreste.

4. I beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione sarda, già attribuiti all'Azienda delle foreste demaniali, competono alla Regione; gli stessi vengono dati in concessione gratuita all'ente per un periodo di novantanove anni.

5. Tutti gli altri beni di cui era titolare l'azienda costituiscono patrimonio dell'ente foreste della Sardegna.

#### Art. 17.

##### *Norma finanziaria*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue L. 206.000.000.000 a decorrere dall'anno 2000.

2. Ai medesimi si fa fronte:

a) quanto a L. 6.000.000.000, con le disponibilità recate per gli anni 2000 e seguenti dal capitolo 05036 del bilancio della Regione;

b) quanto a L. 200.000.000.000, con la variazione di cui al comma 3.

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 1999-2001 sono introdotte, con effetto dall'anno 2000, le seguenti variazioni:

#### IN DIMINUZIONE

##### *Entrata*

Cap. 36117 (soppresso) - Recupero di somme anticipate agli operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, eseguiti in economia da parte degli uffici forestali degli ispettorati e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda per l'indennità di malattia, maternità, infortunio, cassa integrazione e per l'assegno per il nucleo familiare a carico degli istituti previdenziali ed assistenziali competenti (art. 1, legge regionale 15 maggio 1990, n. 12):

Anno	Lire
—	—
1999	—
2000	7.000.000.000
2001	7.000.000.000

#### 03 - Bilancio

Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative:

Anno	Lire
—	—
1999	—
2000	200.000.000.000
2001	200.000.000.000

mediante pari riduzione della voce 2 della tabella B allegata alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1.

## 05 - Ambiente

Cap. 05018 (soppresso) - Spese per le anticipazioni agli operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria eseguiti in economia da parte degli uffici forestali degli ispettorati e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda per l'indennità di malattia, per maternità, infortunio, cassa integrazione e per l'assegno per il nucleo familiare (legge regionale 15 maggio 1990, n. 12):

Anno	Lire
1999	—
2000	7.000.000.000
2001	7.000.000.000

## IN AUMENTO

## 05 - Ambiente

Cap. 05036 - (D.V.) - Contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna - quota per spese correnti:

Anno	Lire
1999	—
2000	194.000.000.000
2001	194.000.000.000

Cap. 05036/01 - (D.V.) - Contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna - quota per investimenti:

Anno	Lire
1999	—
2000	6.000.000.000
2001	6.000.000.000

4. Gli oneri per l'attuazione della presente legge gravano sui capitoli 05036 e 05036/01 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

5. Gli oneri relativi alle competenze spettanti, per l'anno 1999, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'ente gravano sui capitoli 201, 202 e 203 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'anno 1999.

## Art. 18.

*Abrogazione di norme e disposizioni transitorie*

1. Dal 1° gennaio 2000 sono abrogati gli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 26 del 1985.

2. Le disposizioni recate dall'art. 31 della legge regionale n. 13 del 1991, dall'art. 109 della legge regionale n. 44 del 1986 e dall'art. 4 della legge regionale n. 13 del 1990 non si applicano ai lavori di sistemazione idraulico-forestale posti in essere in economia dall'ente.

3. Fino al 31 dicembre 1999 resta ferma l'attuale competenza dell'assessorato della difesa dell'ambiente in materia di lavori di sistemazione idraulico-forestale.

4. In tutti i casi in cui una norma si riferisca all'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, deve intendersi riferita, per quanto compatibile con la presente legge, all'ente foreste della Sardegna.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 1999, le funzioni di direttore generale dell'ente sono svolte dal direttore generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, coadiuvato dal personale di ruolo in servizio presso l'azienda.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 9 giugno 1999

PALOMBA

99R0594

## LEGGE REGIONALE 10 giugno 1999, n. 25.

**Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 10 (Bandiera della Regione).**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 19 del 21 giugno 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 10, è sostituito dal seguente:

«2. Fino all'adozione del modello ufficiale di bandiera l'esposizione deve avvenire con l'utilizzo di bandiere riproducenti in qualsiasi forma un campo bianco crociato di rosso con in ciascun quarto una testa di moro».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 10 giugno 1999

PALOMBA

99R0595

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 3 0 0 4 8 0 9 9 \*

**L. 6.000**